TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. J_MSS_0413

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

413
doppio

Parti e decisioni della Repubblica
generali e speciali
in materia d'eresia e del S. Officio.
(5 fascicoli)

Soppi

1°

S.ta Inquisizione
nello Stato Veneto

5 fascicoli.

Del P. Valsecchi

Querimus in sequentibus notulis, quinam Casus pertineant ad Tribunal S. Offitij, seu quinam Casus puniantur ab hoc Tribunali in nostro Serenissimo Dominio Venetiarum, seu quinam Casus debeant, et teneantur in Foro Conscientiæ scientes denunciare ad Tribunal predictum, et sicut distincte, & ordinate querimus, ita pariter singilatim absolutionem expectamus.

1 Bullæ in genere, & specialiter Bullæ & Decreta precipientia denunciare ad Tribunal Sancti Officij, quæ sint receptæ & in legitimo usu nostro Dominio.

R. Omnes illæ quæ circa Heresim versantur.

2 Bullæ de largitione munerum, an sint in usu & receptæ in nostro Serenissimo Dominio.

R. Negative.

3. Heretici, eorum credentes, fautores, Receptores, & Deffensores: an puniantur, & consequenter denunciandi sint ad Tribunal Sancti Officij.

R. Affermative quo ad Hereticos, & eorum credentes; quo ad alios vero in secundo casu quo Hereticos foveant, recipiant & deffendant ex motivo Heresis.

4 Suspecti de Heresi, p.o levi: an puniantur omnes & diffamati de Heresi 2.o gravi: denunciandi sint, 3.o vehementi eidem Tribunali.

R. Affirmative tantum de gravi, & ~~[illegible]~~ vehementi

5. Heretici & Infideles alij, alienigenæ, seu hic venientes, & hic morantes: an sint denunciandi saltem quando aliquid agunt, vel dicunt contra Religionem Cattolicam.

R. Negative.

6. Blasphemantes hereticaliter, proferentes propositiones hereticales, p.o abitualiter, 2.o accidentaliter: an omnes denunciandi sint Sancto Offitio.

R. Affermative de solis abitualiter.

7. Abusus Sacramentorum, Sacramentalium: an uterque denunciandus sit eidem Tribunali.

R. Affermative de solo usu Sacramentorum.

8. Invocantes expressè Diabolum, et invocantes simpliciter ob tria, p.º ad scienda secretta, 2.º ad aurum reperiendum, 3.º ob desperationem ut auferat ipsum invocantem: an omnes sint denunciandi Tribunali Sancti Officij.

R. Negativè quo'ad omnes.

9. Magicas artes, Sortilegia, Veneficia, Incantationes, huiusmodique Astrologiam iudiciariam exercentes ex professo, seu accidentaliter: an omnes denunciandi, & consequenter, puniendi à Sancto Officio.

R. Affirmativè in solo Casu, in quo quis talium, & similium exercitia Sacramentis abutatur, extra quem Casum nequaquam.

10. Pactum expressum, seu implicitum facientes cum Diabolo: an uterque puniendum.

R. Negativè

11. Libros, p.º continentes heresim, 2.º contra Religionem, 3.º Hereticorum, 4.º Heresiarcarum, 5.º contra bonos mores, 6.º de oscenis tractantes, 7.º Giomancia, Idromancia, Aeromantia, Cromancia, Inomancia, Chiromancia, & huiusmodi habentes, seu legentes: an denunciandi sint necne Tribunali Sancti Officij, & consequenter puniendi.

R. Affirmativè de p.º, 2.º, & 4.º, negativè vero quo ad 3.^{m}, 5.^{m} 6.^{m} & 7.^{m}

12. Solecitantes immediatè ante Confessionem, 2.º in Confessione, 3.º immediatè post Confessionem, 4.º in Confessione, non secutà absolutione: an singulis quatuor Casibus denunciandi, & puniendi sint à Sancto Officio.

R. Affirmativè in solo 2.º Casu.

13. Primo comedentes carnes diebus vetitis, 2.º non Communicantes in Paschate: an denunciandi sint Sancto Officio.

R. Affirmativè quo' ad p.^{m}, in solo Casu in quo quis cum scandalo comederet, quo' ad 2.^{m} vero negativè.

Hec Quesita proposita sunt Teologo Reipublice, Patri Servite anno 1705 Mense Februarij, & ipse solia respondit Mense Iulij Venetijs eiusdem anni, que omnia exactè scripta sunt.

di tre
nell'
soggette
ussara
gavano
essendo
nelle
ol
Rettori
26

Rettori
renimi
rò.
wde
Rettore.

cose
modo
il carico
caricasse
d.r età
no Cong

[illegible] simpliciter [illegible]
[illegible] an omnes sint
[illegible]
[illegible]
[illegible], seu acciden-
[illegible], puniatur.
[illegible]
[illegible] 3° [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 3° [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Capitoli dell'Inq.ne

Si come in Ven.a p Lib.a et antica deliberat.e sono deputati tre Senatori Inq.ri cont. l'heresia p assister à tutto ciò che nell'off.o dell'Inq.ne vien trattato, così in ciascuna delle Città soggette sono deputati li Rettori per dover intervenire in persona alla format.e de Processi et à tutto quello ch' operano li Vescovi Vic.i et Inq.ri in materia d'heresia, così essendo p antica consuetudine introdotto e praticato e con molte deliberationi confermato. Finalm.e fu concordato col Pontef.e Giulio 3.o e scritto à Roma et à tutti li Rettori per deliberat.e del Cons.o di X.ci, e Gionta delli 26 sett.e 1551 C. 19.

II

In Caso ch' alcuna volta per necess.o impedim.o niuno de Rettori potesse intervenire debba il Vic.o del Pod.a intervenirvi così fu deliberato dal med.o Cons.o 1548 19 otre (?) Cr° ... over quando q.to fosse occupato p cau.a seg.ma un altro de Curiali, et altra persona mandata particolarm.e dal Rettore.

III

Che s'alcun delli Rettori sarà di q.lli che si cacciano nelle cose di Roma non doverà intervenire, nè impedirsi in modo alcuno nelle cose dell'Inq.ne mà doverà lasciar il carico al suo Collega, e dove fosse un sol Rettore e si cacciasse habbia il carico in loco suo il Camerlengo il mag.r d'età così fu delib.o nel Cons.o di X.ci, e Gionta l'anno 1517 p Giugno Cons.

Il Carico d'Assistent non è d'intromettersi giudicialm.te di alcuna speditione, et attione, che sia fatta in quel Tribunale, ne quanto alla cognitione, ne quanto alla sentenza, ma solo di star present, et attender diligentem.te a tutto ciò che dalli Giudici Eccl.ci sarà fatto dovendo essi Assistent in quattro sorte di occorrenze, che possono auenire operare in uno de seguenti quattro modi.

Al p.o se sarà fatta deliberat.e ad honor di Dio, estirpat.e dell'Heresie, e castigo de cosferenti sceleratezze esseguir puntalm.te la determinat.e fatta, ouero dar fauore, braccio, et aiuto nell'essecut.e

Al 2.o, se l'Attione degl'Ecclesiastici si vedesse esser con usurpatione dell'aut.a Temporale, ouero qualch operat.e preiuditiale che potesse capitar à scandolo, e tumulto della Città ò dello Stato, e turbatione della Pub.ca Aut.a e tranquillità ò pure con ingiustitia, e manifesta oppressione del Suddito sotto pretesto di castigar il delitto. Il carico dell'Assistente sarà d'operare con ogni prudente e destro modo, che l'Eccles.co si reduca alli termini della Giust.a et equità, e sia fatto capace dell'honesto. Il che quando non possa ottenere altro non doverà fare ch'ouiare l'essecut.e dando conto al Serenissimo, et aspettando i suoi comandamenti.

Il 3.° quando dagl' Ecc.mi fosse proposta ò deliberata cosa di momento quale gl' Assistenti dubitassero esser di pregiudicio all' Auttà Temporale ò poter terminar à tumulto, scandolo over à mettersi com' è detto di sopra con prudente e destra maniera interponer tempo, e far soprasseder significando al Prencipe i motivi del suo dubbio, et aspettando risposta.

Il 4.° quando vedessero i Giud.ci Eccl.i negligenti nell'estirpar l'Eresie ò troppo tardi nell'espedi.ni delle cause, acciò se qualche infettione non prendesse radice dovevano con prudenza e destrezza eccitarli all'essecut.e del suo debito e non giovando ò non bastando l'opera loro per remediar al mancamento dar aviso al Prencipe.—

V

Gl' Assistenti non prestavano giuram.o di fedeltà ò di secretezza ò di qual si voglia altra cosa in mano dell' Inq.re ò de altri Ecc.mi ma ben saranno tenuti et all' uno et all' altro per la fedeltà e secretezza che devono al Prpe. così deliberò il Senato il dì 5 sett.e 1609 C. 50.

VI

Per io che dovevano dar conto di qualunq. cosa si fava di tempo in tempo e massime di quelle che reputevano esser di importanza, e di consequenza così è pur.a deliv.e 1547 22 Aprile C. 6

VII

Occorendo la morte dell'Inq.re overo intendendo che per qual si voglia altro rispetto si sia per far mutatione debbano immediate dar avviso al Pñe, et all'Amb.r a Roma così fù deliberato in Sen.to 1612 18 ott.e C.50

VIII

Non ametteranno novo Inq.re che non venga con lett.e dell'Amb.re essendo ciò anco ordinatione cons.ta e deliberata dal Senato il dì sopradetto.

VIIII

Doveranno gl'Assistenti esser avvertiti delli Pñe che si formano nell'off.o dell'Inq.re non solo così le persone secolari ma anco così gl'Ecclesiastici etiamdio Regolari, quando ben fossero dello stesso Monasterio dell'Inq.re essendo così giusto e determinat.e del Collegio con li Capi del Cons.o di X.ci sotto li 30 Giugno 1568 C.289 e del Senato 1609 p.o sett.e e 1609 5 sett.e C.80.9 e 1613 9 Ag.o, il che s'intenda non solo, quando la Ben.a sarà stata data nel med.o off.o, ma se ben fosse stata data altrove in qualunque loco si voglia, et innanzi Prelato di qual auttà si sia.

X

Pñe gl'Assistenti per adempir esto carico, non doveranno permetter che senza la loro Assistenza, ò de loro Curiali

sia fatto atto Giudiciale di qual si voglia sorte inco-
minciando dalla denuntia sin' alla diffinitiua così
è deliberat.e del Sen.o 1609 et sett.re C.50 f. e 1613 9
Ag.to. Il che comprende doppo la denontia l'essame
de Testij, decret. di citat.ne, et cattura, const.o de Rei
produttione di capitoli et essami à diffesa, torture,
assolutioni e condannationi abiurationi e purgationi
e generalm.e tutto ciò che vien scritto nel proc.o —

XI

Non lascieranno d'intervenire à ciascuno dell' atti sud.i etiam che
sotto pretesto che sia cosa leggiera, e che lei sia dall'
Ing.ri comunicato ò per qual si voglia altro rispetto così è
deliberato nella med.a deliberat.e 1609, Ne si assumeranno
facoltà di dar licenza, ch' alcun atto benche minimo sia
fatto senza lor presenza, eccedendo ciò ogni facoltà del
Rappresentante.

XII

Quando occorresse che dalli Giud.i Ecc.i senza l'assistenza fosse
formato alcun proc.o, l'haveranno per nullo et non l'essami-
narano, overo permetteranno che sia esseguita cos' alcuna in
consequenza di quello. ma ben permetteranno che si possa
formar novo proc.o con l'Assistenza. così deliberò
il Sen.o 16 Gen.o 1591, e fece dire al Nontio Ap.co il di
8 Giugno 1592 C.33, et li 6 Luglio 1592 C.33, e 1592
18 Ag.to C.35, e finalm.e sotto li 18 Feb.o 1599 C.36
C.37 C.38

e s' in un Proc.° ben incominciato fosse fatto atto alcuno particolare senza l'assistenza, prouederanno che sia cassato, ouero ridotto almeno il proc.° ne termini ch'era auanti quell' atto.

XIII

Non permetteranno che senza l'assistenza sij formato alcun proc.° informatiuo, etiamdio sij mandato altroue fuori dello stato. Questa facoltà è stata richiesta dal S. Pontef. all'Ecc.mo Sen.o, e non fù concessa sotto li 20 Marzo 1560 C. 20.

XIV

Et perche non basta la presenza, quando che quella non sij notata nel Proc.° haueranno auertenza che nel principio di ciascun decreto ouero atto doue dal Nod.° saranno nominati il Vesc.° et Inq.re, come Giud.i medesimam.e sia aggionto con l'assistenza, e presenza del ss.ti Cl.mi Rett.ri, o Ill. Cons.o, e così fù accordato del 1551 C. 202.

XV

Non permetteranno che nelli proc.i sijno posti decreti, ò precetti che venghino d'Aut.à fuori del Dominio, ma se da Roma ò d'altroue sarà scritto cosa, la quale dalli Inq.re sarà giudicata esser di seruitio di Dio, e di Giustitia, non consentiranno, ch'il decreto sia

sia fatto ad altro come ch'è detto dell'offitio delli Sig.ri
della Città con l'assistenza sodetam.te con è deliberat.e dal
Senato 16 Luglio 1580 C. 30, e 7 sett.e 1590 C. 33, e 1599
7 sett.e C. 44

XVI

Non concederanno che siino mandati fuori del Dom. prevenuti ne prigioni, se ben fossero imputati solo di delitto comesso altrove e se ben li complici si ritrovassero in altro Dom. prigioni senza darne aviso p.ma al Pre.e, et aspettare il suo comandamento, Cosi deliberò quanto à prigioni il Cons.o di X.ci e Gionta 1567 17 Giugno C. 43, e quanto à avvisi, si deliberò e del Sen.o 1589 16 Luglio C. 30

XVII

Si il Vic.o Pret.o ò altro criminale ò alcun altra persona sarà assistente in luoco delli Rettori non faciano in modo alcuno il Consultore ancorche fosse letto il fatto in presenza de Rettori essendo detti due offitij distinti et incompatibili ma possa solo parlare si come li med.i Rettori, et in oltre giudicialm.te esequir ciò che sarà decretato, ouero suspender secondo l'occorenza.

XVIII

Gl'Assistenti non concederanno retentione contra qual si voglia persona se non sarà p.a fabricato il proc.o informativo con

la loro assistenza, dal quale appaia, che l'imputatione sia espressam.te di Heresia, è di caso spettante all'off.o dell'Inq.re per Decreto del Sen.to 1597 5 Luglio C. 40, e l'istesso anno li 29 lug.o C. 23 e s'il caso fosse dubbio ò difficile da distinguere facendo sopra ciò dare il suo auiso, aspettando ordine del Ser.mo, fu deliberato dal Sen.o nel med.o decreto 1597 23 lug.o C. 25

XVIIII

Per tanto non permettevano, che l'offitio dell'Inq.re avesse in caso di sortilegii, et divinationi se non contenivano heresie manifesta, ordinando con la legge Can.ca, e 3 deliberat.e del Sen.o 1586 20 ott.e C. 91 comunicata anco con la S. del Pontef., e per deliberat.e delli 23 Gen.o C. 40 e per un'altra delli 3 Nov.e anno stesso C. 48, et essendo dubio, s'il caso contenga Heresia ò no, sia giudicato al loro ord.o, che con la legge Can.ca unite, e li Dottori sentono.

XX

Li Casi parim.te d'Herbarie strigarie malie e maleffitij non potevano esser conosciuti dal S. off.o, se non vi sara indicio ò sospetto d'Heresia per abuso di sacramenti ò per altro rispetto, e quando la stregaria portasse inditio d'Heresia, e ne fosse seguito qualche maleff.o di morte debilitat.e

debilità, ò turbatione di mente d'alcuna persona rispetto
all'indicij d'Heresia doverà il caso appartenere all'
Inq.ne e rispetto al Malef.o toccarà al Foro Secolare se-
condo la parte del Magg.r Cons.o 1610 28 ott.e 25
e q.to de Fori che sarà il p.o ad assumer la causa spe-
dirà anco p.a la parte sua, et fatte ambe l'espeditioni
saranno esseguite ambe le sentenze.

XXI

Gl'eccessi di Biastema ord.a non devevano esser lasciati all'Off.o
dell'Inq.ne ma giudicati al Foro secolare conforme alla
dispos.e della Legge, et uso di tutto il Christianesimo
fu confermato in Sen.o 1599 15 Maggio C. 4, 23 e 44
le biasteme chiamate Hereticali che rendono inditio e
sospetto d'Heresia, quanto à q.ta parte dell'inditio
e sospetto appartengono all'Inq.ne ma quanto alla scelerità
della Biastema sono del Foro Secolare et ambi doi deve-
ranno far la parte sua spedendo il suo giud.co p.a quello che
sarà stato il p.o ad incominciarlo, et fatte ambedue
le sentenze si darà essecut.e ad ambedue conforme la
delib.e del Sen.o 1594 [illegible] C. 38 e 39, et 11 9bre C. 399,
il che si osservarà con chi dasse ferite ò tirasse piere
all'imagini di Christo N.S. ò de Santi, come disse il
Sen.o 1599 15 Maggio 72, il simile sarà delle

sarà delle Maestrerie publiche lette per irrisione come
cantando salmi contrafatti ò letanie sporche, et empie
così deliberò il Sen.to sotto li 6 Maggio 1599 –

XXII

Il delitto parim.te di pigliar due mogli non potrà esser
intromesso dall'Inq.re come spettante al Secolare, è vero
se vi fosse altro indicio d'heresia, nel qual caso
il delitto apparterrà al Secolare, e da lui doverà
esser giudicato, e quanto all'indicio d'heresia rimesso
all'Inq.re, quando il caso sarà spedito quanto à
questo capo, ma la sentenza secolare s.a il delitto
si manderà ad essecut.ne ma s'il delitto di pigliar
due mogli sarà solo doverà esser giudicato dal Secolare
e delib.ne del Sen.to fatta 1591 15 Gen.o C.33.34, et
18 Ag.o 1592, 18 Gen.o C.35 e del 1598 li 31 Luglio
C.51 1599 9 Giugno C.43 1602 23 Marzo C.45

XXIII

Similm.te non permetteranno gli Assistenti nell'Inq.ne si trattino
cause d'usure di qual si voglia sorte, essendo ciò
prohibito dalle leggi Can.che

XXIV

Non permetteranno etc. nell'off.o, il qual si voglia causa

prende

proceda con Giudei, ne con altra sorte d'infedeli di qual si voglia setta per imputatione di delitti commessi in parole overo in fatti; e s'all'Inq.re sarà denonciato che d'alcuno d'essi fosse detta bestemia con la nostra fede, overo sedotto alcuno Christiano, ò dato scandolo di qual si voglia sorte, dovevano gl'Ecclesiastici haver ricorso al Mag.to secolare il quale secondo l'esigenza del delitto li castigherà severam.te, il che essendo statuito per li Decreti Pontificij fù deliberato dal Sen.o 1591 12 ott.e C. 35, e li 26 Gen.o C. 38.

XXV.

Non dovevano permettere parim.te, che l'off.o dell'Inq.ne proceda con alcuno di natione Christiana, la qual tutta intiera viva con riti proprij diversi dalli n(ost)ri, e si rega sotto varij Prelati come li Greci et altri tali accioche l'imputat.e fosse con articoli tenuti d'ambe le parti, e se sarà notificato agl'Eccles.ci che d'alcuni di loro sia dato scandolo, dovevano ricorrer al Mag.to secolare, che proveda al quale spetterà castigar il delinquente secondo l'esigenza del delitto, e con severità così fù risposto al Nontio nel Collegio sotto li 4 sett.e 1609 dicendo ch'in tal maniera è stato sempre osservato.

XXVI

S'alcuno per mercantia, ò per altri negotij andato ad habitar

di la dai libri già impressi à Roma ò altrove, che dopo
esser in qlle parti liberamente habbi corresso fallo, non
permetteranno, che sij citato per giudice o per ... in
di cedoloni, ouero alla Casa de Parenti. mà cià
lasciato il giudicio à quell' Ill.mi, che n' hà hauuto
notitia. di che n' è determinat.e del Collegio delli
1590 li 3 sett.e C. 19

XXVII

Non permetteranno essecut.e alcuna con ... i beni de condenati
ò presenti ouero in cont.a sotto pretesto di confiscatione
hauendo il Conseglio di X.ci e Giunta deliberato sotto
li 5 gbre 1568 C. 23, che siano rilasciati agl' heredi
leg.mi à quali però fanno expresso precetto di non
darne parte alcuna ad essi condanati

XXVIII

Non permetteranno che da quell' off.o sia publicata Bolla
Pontif.ia, ouero ordine alcuno della Congreg.ne Romana
ne nouo ne vecchio senza darne conto p.a al Seren.mo
come fù determinato dal Collegio 1607 - Lug.o C. 25

XXIX

Simili ... Non permetteranno che sia publicata ò stampata
alcuna prohibit.e di libri di qual si voglia sorte ...
... stata

fatta con qual si voglia aut.à doppo 1595: se non
osservate le conditioni del concordato tra la Sede
Ap.ca e la SS. Repu. concluso l'anno 1596 24 Ag.
C. 25 e 173.

XX

Non permetteranno che dall'Off.o dell'Inq.re sia fatta legge
ò comodam.o qual si voglia ad alcuna di arte ò profess.e
one secolare, come sono li Dominion, li Albergatori,
Hosti, Beccari et.a il modo d'elettione, vendere et esser-
citar l'arte e profess.e loro, ma se li Rettori ò Inq.re
reputeranno alcuna cosa necess.a ò conveniente p
l'honesto, e regolato vivere habbino ricorso al Mag.to
secolare così è delib.e del Ser.o 1609 5 sett.e C. 50

XXI

Ne parim.te possa l'Inq.re far nelle sue mani giurar alcuno delli
sopradetti Artefici ne castigarli per mancam.ti ò falli
comessi nell'essercitio dell'Arte e Profess.e loro, ma
intendendo che in ciò habbi comesso alcun fallo habbi
ricorso al Mag.to che doverà castigare ogn errore
e scandalo così decreto il Ser.o nella delib.ne sopprad.a

XXII

Non permetteranno che dall'Inq.re sia fatto alcun prec.o ò Monitorio
à qual si voglia Comunità per qualunq. rispetto si sia

ne meno ch'alcun Giud.^co in ciò che s'aspetta al ministrar la Giust.^a ma bensì ciò che pretendera dalla Comunità a Fori Giudicati lo tratti col suo Rappresentante Publ.^co come fù deliberato dal Senato 1566

1566 3 sett.^re C. 24. —

XXXIII

Volendo l'Inq.^re nel suo ingresso promulgar editto già gl'Assistenti lo potrano permettere non contenendo più che li 6 capi ordinarij li quali sono cont.^o quelli. P.^o che sono o saranno Heretici, o sospetti di heresia e non li denonciano. 2.^o cont.^o quelli che fanò conventicole, e reduttioni per trattar di falsa Religione. 3.^o Cont.^o quelli che non essendo ordinati e celebrano Messa, et ascoltano confessioni. 4.^o Cont.^o li Bestemiatori Hereticali. 5.^o Cont.^o quelli ch'impediscono l'off.^o dell'Inq.^re, overo offendono i Ministri di quello, li Denunciatori, o li testimonij opere spettanti ad esso off.^o. 6.^o cont.^o quelli che tengono stampano o fano stampar libri di Heretici che trattano di Religione così fù resoluto dal Sen.^o consentendo la Sede Ap.^ca 23 Maggio 1606

23 Maggio 1608 Cap. 43 sin al 50. Ma se l'Inq.re
pensasse metter nell'editto altro Capo, l'Assistente
con destra maniera operi che soprasseda, e ne dia
conto al Ecc.mo aspettando risposta.—

XXXIIII

Occorrendo alcun caso nelle Castelle e Ville già trattato,
et espedito nelle Città con l'assistenza ord.ia secondo
la deliberat.e del Cons.o di X.ci e Gionta 1551 26
sett.e concordata col Sommo Pontefice Cap. 19 e 27.

XXXV

Et quando occorresse caso in alcun Territorio, che non havesse
Inq.re proprio ma che fosse in spirituale sotto Prelato
et Inq.re di altra Terra del Dominio. il Rett.e Rap-
presentante nel luoco dove il caso fosse occorso pre-
starà ogni agiuto, et essecut.e; mandando anco il reo
nel luogo dov'è successo in spirituale, acciò che là
si possa formar il proc.o, et spedir la causa con
l'assistenza del Rappresentante del med.o luogo dov'è
l'officio dell'Inq.re secondo la deliberat.e del Cons.o
di X.ci e Gionta 1555 13 Marzo Cap. 27

XXXVI

S'alcuno citato dall'off.o dell'Inq.re restera contumace, e secondo il
costume di quell'off.o sarà dechiarato Heretico, e

Lasciato alla Corte secolare, debbano bandito dagli richiesti
ò p tempo secondo che parerà alla consienza loro di tutte
le Terre e luoghi maritimi armati e disarmati; e da Ven.a
e suo distretto gr come fù deliberato nel Cons.o di
X.ci e Giunta 1563 23 Xbre C. 20

XXVII

Alli Condannati dalli offitiali dell'Ing.re à prig.ne overo
temporale se fuggiranno di prig.ne diano quei pena
ch'alla conscienza loro parerà gr come fù deliberato
nel Cons.o di X.ci e Giunta 1567 7 Aple C. 21

XXVIII

Quelli che fossero inquisiti, e citati p Heresia in absenza
Giudiz.le, e fugissero nel Dom.o restino condannati
p 4 anni in una prig.na serrata e separata da quelle
che sono p altri delitti e paghino £ 1000: d'esser
date à quelli che li daranno nelle mani della Giust.a
e finiti li 4 anni restino banditi da tutti i luoghi
terrestri e maritimi navili armati e disarmati, e dalla
Città di Ven.a e suo distretto, potendo anco l'offitio
dell'Ing.re darli magior pena secondo la parte
del Cons.o di X.ci e Giunta 1568 12 Aple C. 28.

XXXIX

XXXIX

Appartiene al Giud.° dell'Inq.re di punir il Calumniatore ò testim.° ch'haueva deposto il falso contr'alcuno in quell'off.° se tal falsità appariva dallo stesso Proc.° ma se ui fosse bisogno di noua instanza e processo p. farla apparire, gl'Assistenti non consentivano che l'instanza già riceuta et il processo formato ma ch'il tutto sia lasciato al Giud.° ord.° d'essi imputati di falso essendo così giustitia secondo il comun parere de buoni Dottori.

Fine de Capitoli

Die 8. Aprilis 1658

Consiliarij Decem Venetiarum Nobilibus et Sapientibus Viris Francisco Grimano Potest., et Laurentio Iustiniano Cap.° Veronae fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Le vostre lettere di 8: Xbre, et quelle parim.te di 16. Febr.° ci hanno diligentem.te informati delle stravaganti pretens.ni di cotesto Padre Inq.re. L'esser voi Pod.à intervenuto alle funzioni, et conservato il luoco solito, et douuto è stato propriissimo, e così anco di quando in quando farete, et il Vicario Giudice ò Accessore douerà hauer il luogo nel luogo della banca com'è stato solito, et in tutti li luoghi si accostuma. Dourete però chiamar à Voi il Padre Inq.re auuertirlo serissam.te à non promouer nouità esprimendole, che il luogo così à Voi, come al vostro Vicario Giudice ò Accessore, che in absenza vostra interueniua deue esser com-

da per tutto si pratica nel luogo della banca.

E quanto alle dett.e, volontà risoluta del Senato essere che non siano in altro luoco riceuute, et accettate, che al Tribunal unito, et in quello sottoscritte, et giurato il denontiante come si fà anco in questa Città. Volemo sperar, che à questa Giustiss.ma dispositione del Senato s'aquieterà egli, come altre volte hà fatto, et attenderemo da voi le notitie di quanto andarà succedendo.

Dat. in nro Ducali Palatio sub sigillo S.ti Marci, et insigno Marci Giustiniani Maioris Consiliarij die IV: Aprilis Ind.ne XI: M.DCLVIII:

Nicolò Padauin Seg.rio

Joannes Pisanro Dei Gratia, Dux Venetiarum etc. Nobilibus et Sapientibus Viris Francisco Grimano de suo Mandato Potestati, et Laurentio Giustiniano Cap.o Verone fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum. Con piena sodisfat.ne hauemo inteso la forma con la quale vi siate diretti nel far consapeuole cotesto Padre Inq.re delle Publiche deliberat.ni appoggiate alli accordati con la Santa Sede all'uso inueterato, et al costume praticarsi in ogni luogo. Con spiacere intendemo la sua durezza in obedire et le sue dichiarat.ni di voler attender li ordini di Roma. L'Amb.r nostro resta già à quest'ora di tutto informato, et per hora segli inuiano ancor le lettere vostre per lume [illegible]. In tanto proprio sarà l'auuertire à tutte le attioni del Padre Inq.re stesso, bene inuigilando che non vada facendo passi di pregiud.o, et portandoci del tutto che accadesse le notitie. Doverete parim.ti trasmetterci nota de prig.ni, et colpe loro.

Dat. in nro Ducali Palatio die 27: Aprilis Ind.ne XI M.DCLVIII:

Nicolò Padauin Seg.rio
Carlo Celotti Canc.re Prett.o
hà registrato

87

R.E. Die 9: Martij 1659.

Joannes Pisauro Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et Sapientibus viris Cattarino Cornelio de suo mandato Potestati et Aloysio Zustiniano Cap.o Veronae fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Capitato à mesi decorsi avanti questo Magistrato della Sanità Carlo Guidi da Pomerance Ciarlatano per haver licenza di vendere l'oglio atten=tiro, mostrò al rovescio d'una stampa la permissione che à 16: Agosto passato haveva ottenuto costì dal Santo Off.o di vendere à suo piacere in quella Giurisd.ne valen=dosene la nota ben chiara, con la sottoscrittione di Frà Dom.co Maria Marchetti da Bergamo Notaro del Santo Off.o, e col sigillo ~~del med.mo~~, con che poi anco gl'Inq.ri di Brescia, e Bergamo hanno sottoscritta la stessa permiss.ne. Rappresentatoci ciò dal sud.o Magistrato, hab=biamo inteso il trascorso con sommo dispiacimento, riconoscen=dolo per gravis.mo, e tanto in particolare, dove hà havuto l'origine. Volemo però col Senato, che fatto chiamar à voi il Padre Inq.re gli facciate severissima ammonit.ne à Pub.co nome, riprimendo non solo l'attione impropria espressa dal suo Notaro, ma l'ardire insoffribile, e com=minandogli la Pub.ca indignatione, quand'ancora s'incorresse in simili mancam.ti, o si avvedesse in minima cosa, che non sia di propria incombenza di quel Tribunale. Vi avvertirete pure nella più sicura maniera, se di tal permissione sia stata fatta nota o registro alcuno, et in ogni caso la farete abolire, onde non ne apparisca memoria. Così dannerete l'operatione, e farete avvedersi ogni uno dell'errore e contenersi nel dovere, di che tutto attenderemo notitia.

Dat. in Nro Ducali Pal.o Die 9: Martij Ind.ne 12. 1659: Gerol.o Giavarina Sec.rio

Ill.e die 25: Martij 1659:

Joannes Pisauro Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nob: et sap. Viris Catarino
Cornelio de suo mand.o Potti, et Aloysio Justiniano Cap.o Veronæ
fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Intendemo, che
in qualche luoco dello stato nostro sia stato introdotto di stampare
certe picciole operette, sonetti, e cose simili in sete, ò altro, con
la sola licenza del Padre Inquisitore, e riputiamo questo incon:
veniente grande, e non tolerabile. Volemo però col Senato che
diate ordini risoluti, che niuna minima cosa sia posta
alle stampe senza permissione de Rappresentanti, e che siano
obligati li stampatori di custodir tali licenze, e di tenerne anco
un libro a parte con nota distinta d'ogni una. Così farete
sapere, e registrare dove occorre, onde ne sia prestata sempre
puntuale essecutione.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 22: Martij Ind.e 12.a 1659:

Gerol.o Giavarina Segr.o

Ill.e die 7: Aprilis 1659:

Joannes Pisauro, Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et sap: Viris,
Catarino Cornelio, de suo mandato Potti, et Aloysio Justiniano
Cap.o Veronæ, fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum.
La vostra singolar vigilanza sempre applicata nel vendere vantaggi
e divertir pregiuditij à publici interessi ha scoperto prima la
libertà che si prendono gl'Inq.ri di concedere licenze per stampar Ima:
gini, orationi, et simile, e hà conseguito poi d'havere
una concessa à Giacomo Salmaro, sottoscritta da diversi, e munita
con le arme Ducali di 20: del passato. L'avidità è il trasporto
et insofferibile l'ardire, che si vede andarsi dilatando, dove per ima:
ginatione non può estendersi l'autorità, ne l'incombenze loro.
Volemo però col Senato, che sicome già pochi giorni havete
dovuto riprendere per altro cotesto Padre Inq.re, così facendolo
chiamar di nuovo, gli facciate seriosissima ammonitione dell'
haver ardito anco in dare simili licenze, espressamente
comandandogli

commandandogli, che più non ardisca, ne meno ardisca
ne sottoscriverne in pena della publica indignatione.
Farete pure usar diligenza appresso quelle persone, che
vendono ornii, et historie, per veder se haveranno di simili
permissioni ottenute dagli Inq.ri con inavvertibile, e man=
darlele, e con comminargli sotto le mag.ri pene di non impe=
trarne da loro, mirando in somma di levare questo pre=
giuditial abuso, come attenderemo noi.

Datae in nostro Ducali Palatio Die 5. Aprilis, Ind.ne 12. 1659.

Gerolamo Giavarina Seg.rio

Ill.mo die 25. Aprilis 1659.

Joannes Pisauro Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. Viris
Giovanni Cornelio de suo mandato Potestati, et Ruggero Suriano
Cap.no Veronae fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.
Appariscono le vostre continue diligenze, e nella pronta
esecutione de nostri ordini, e nell'indefessa applicatione à tutto
ciò che concerne il publico servitio. Con le lettere de 12. riceviamo
le due carte sottoscritte dal Padre Inq.re e suo Vicario, ne
può più potentem.te manifestarsi il loro ardire, mentre nella
stampa, che altro non è in riguardo di sanità, non sappiamo
qual minima ingerenza habbiano essi ad havere, e
mentre nell'altra compositione si vede ad arte sottoscritto
esso Inq.re con annesso all'ultima riga, che non ha voluto
vi potesse restar luogo per noi, se non più à basso, con che
verebbe à godere la stima intiera più eminenza, ambi sti=
miamo punti di gran riflesso, e per poter capitare à propria
deliberatione, volemo col Senato essere prima informati da
voi, se in ogni sorte di stampe publiche, che si commettono
da Rappresentanti, da magistrati, ò altri, e riguardino il
governo politico ò cose simili, sia solito farle rivedere

dall'Inq.re, et essendo da esso l'assenso, con la sottoscrittione sua, come si vede in questa mandata, e quando tale non vi fusse l'uso, vi avvertarete, se l'haver sottoscritta questa sia stata sua pretentione, ò pure in avvertenza di chi gli'è l'hò portata, con ogni altro particolare. Dell'altra Carta poi ci direte, se sia stata stampata senza la vostra approvat.ne, ò dove questa resti notata, non vedendosi nella carta med.ma.

Di tutto attenderemo immediate distinta not.a dalla vostra singolar diligenza.

Date in nro Ducali Palatio, die 19: Aprilis Ind.ne 12.a 1659.

Gerol.mo Giavarina Seg.rio

Rec.e die 10: Iulij 1674.

Dominicus Contareno Dei Gratia Dux Venetiarum Nobb. et sapien. Viris Angelo Dedo de suo mandato Com.ti, et M. Antonio Barbadico Cap.o Verone, fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum.

È disposto dalle Leggi col fondam.to anco di concordati colla sede Apostolica, che nelle redutioni del Sant'officio del Padre Inq.re abbia ad intervenire sempre alcuno de nostri Rappresentanti, ò in suo luoco alcuno de loro Assessori principali; mà perche tra tutto ciò nascono tra disordini, che chiamano opportuno rimedio; Vi commettemo col Senato, che ogni volta che non possa intervenirvi alcun Signor nostro vi intervenga in suo luoco il Vicario ò Giudice del Malef.o, e non altri, onde il tutto passi con regola puntuale, et aggiustata per osservanza, di che farete registrar la presente in cotesta Canc.ria à memoria de successori, e per la tua intiera essecutione.

Dat. in nro Ducali Pal.o die 27: Iulij Ind.ne 12. 1674.

Anzolo Zon Seg.rio

L'anno 1704. 4. Giugno Verona

Dovendo venire il Tribunal del Sant'officio all'Esped.ne di
Pietro Paulo Leonardi da Sermede Mantovano, se ben
si faceva chiamare Don Antonio Ferrari Venetiano
reo convinto, e confesso d'haver per molto tempo, senza
Carattere Sacerdotale, e con Patenti, e Sigilli Episcopali
falsificati celebrata la messa, tanto che per lo stesso
delitto fosse stato nell'anno 1693. condannato dal Sant'
officio di Mantova per cinque anni alla Galera, dalla
quale appena uscito ricadè nella primiera sacrilega con-
suetudine. Prefisso il giorno sopravenuto per la sentenza
et havendo voluto intervenirvi l'Ecc.mo Sig.r Domenego Pasqualigo
Podestà di Verona venne à Carrozza à Palazzo il Padre
Inq.re Frà Dom.co Aviani Domenicano, che sedè in Carrozza
al fianco sinistro di S.E. e pervenuti al Palazzo Episcopale
et havuti il consueto incontro alla metà della Scala da
Mons.r Ill.mo, e R.mo Vescovo Gio. Franc.o Barbarigo, che fino
al sedere del Tribunale tenne la mano, come in sua casa
all'Ecc.mo Sig.r Pod.tà si andò in una stanza al capo della
quale v'era Tavola lunga con Strato, e tre Cadreghe di
veludo eguali. Sopra quella di mezo sede Mons.r Ill.mo
Vescovo. Sopra quella alla dritta S.E., e sopra quella
alla sinistra il Padre Inq.re, che fu il capo del Tribunale
havendo appresso sedente sopra cadrega inferiore à quelle
del Tribunale, ma à quelle de' Consultori il Can.co Notaro
del Sant'off.o col Processo del caso sopra del quale doveva
seguire li voti de' Consultori, e la sentenza. Per il
lungo della stanza dalle due Lati del Tribunale si
stendevano due file di Cadreghe inferiori à quelle
del Tribunale sopra le quali sederono alla parte del tre

Inq.re quattro Consultori Theologhi, cioè un Domenicano, Uno servita, uno Scalzino, et uno Paulotto. Alla parte dell'Ill.mo Sig. Pod.à sedevano quattro consultori Canonisti, due de quali Parochi e due Canonici di Verona e successivam.te à questi sedevano due Consultori Legisti Laici, non intervenuti li due altri ch'erano stati chiamati. Al capo della Camera opposta al Tribunale sedè sopra Cadrega uguale à quella del Rev.do Notaro il Fiscal del Sant'offi. Dottor Zavola. Recitata dal Rev.do Inq.re, stando tutti in piedi l'orazione dello Spirito Santo, indi postisi tutti à sedere, fù dal Fiscale pur sedendo fatta espositione del caso adombrato il Reo col nome supposto di Valentino Amoldi de Zusca, placitate le di lui colpe, ed esortato il Tribunale à castighi più severi. Cominciarono poi li Consultori ad uno ad uno à proferire con molte ragioni il loro voto, che di volta veniva registrato in Processo dal Rev.do Notaro. Furono li primi li Teologhi poi li Canonisti ultimi li Legisti. Tutti unanimi furono in oppinione, che un tal Reo meritasse la morte, e però fosse consegnato alla Curia secolare. Fece poi instanza il Fiscale, che fosse citato il Reo ad sententiam audiendam e fù rogato quest'atto in Processo. Detta poi dal Padre Inq.re, stando tutti in piedi l'oratione Gratias agimus, furono licentiati li Consultori, et Fiscale, restando sola nel loro sito li due Giudici l'Assessore, e Padre Notaro, dal quale letti ad uno ad uno li voti de Consultori, et invitato Mons. Ill.mo Vescovo dal Padre Inq.re à proferir la senza, disse che sentiva fosse consignato il Reo al Foro secolare con la solita preghiera però d'astenersi dalla pena del sangue, poi il Padre Inq.re espresse nel suo sentim.to uniformandosi

uniformandosi à quella di Monsig.r Ill.mo Vescovo.
Pronunciata la senza fù notata in Processo espresso nel Decreto con l'assistenza dell'Ecc.mo Sig.r Pod.à; e intesa la sentenza à queste parole: N. N. declararunt quod N. N. relaxetur atque tradatur Foro seculari debitis penis puniendus iuxta leges, cum protestatione citra mortem sanguinem, membrorum mutilatione. Sino questo decreto venne di suo pugno Mons.r Ill.mo Vescovo. Ora decreverunt ecc. et così il Padre Inq.re ita decrevit ecc. Ancora questa sentenza doveva solenem.te publicarsi con il lungo preambulo delle colpe, così fù convenuto che il Padre Inq.re formasse, che noi haveremo l'altro auvisato ... affine intervenisse al Tribunal del Sant'Off.o à sentir leggere, e veder à registrare in Processo la detta formula di sentenza, che doveva poi publicarsi. Parti poi l'Ecc.mo Sig.r Pod.à accompagnato sino alla Carrozza da Mons.r Ill.mo Vescovo e Padre Inq.re, che da S. E. non fù lasciato venire à riaccompagnare à Palazzo. Del seguito in q.ta Unione del Sant'Off.o diede conto all'Ecc.mo Senato l'Ecc.mo Sig.r Pod.à con lettere del seg.te tenore.

Seg.e [illegible]

Dovendo questo Tribunale del Sant'Off.o all'esped.ne di Pietro Paolo Zecchinardi da Sermede Mantovano, se ben si faceva chiamare Don Antonio Ferrari Venetiano, fatto arrestare prima del mio arrivo à questa Carica, devendo risultato nel Processo formato sempre con l'assistenza, giusta le Publiche Leggi, reo convinto e confesso di haver celebrato per più anni la santa

la Santa Messa senza carattere sacerdotale, con
falsificazione de Patenti, e sigilli Episcopali, relapso
doppo la condanna hauuta dal Santo Off.o di Mantova
l'anno 1693: d'anni cinque di Galera per il
med.mo delitto: è unita sentenza, che relaxetur, et tra-
datur foro saeculari debitis poenis puniendus iuxta leges
cum protestatione circa mortem, sanguinem, et mem-
brorum mutilationem. Prima che segua la solenne
publicatione di questo Giudicio mi trovo in debito d'umi-
liarne alla Ser.tà Vostra il consenato, affinche in caso
raro, et affatto nuovo in questi registri resti illuminata
la carica dalle publiche infallibili prescrittioni per quei
passi concernenti alla traditione del Reo condannato
che fossero conosciuti necessarij dalla maturità di
V.V. E.E. Gra.

Verona 4: Giugno 1704:

Non fù risposto all'antecedente lettera, che a 3: 7bre 1705:
con le seguenti Ducali.

Aloysius Mocenico Dei Gratia Dux Venetiarum, Nob. et sap.ti Viro
Dom.co Pasqualigo de suo mandato Potestati Veronae, fideli
dilecto salutem, et dilectionis affectum. Devenuto cotesto
Tribunale del Santo Off.o all'esped.e di Pietro Paulo Gerundi
Mantovano Reo di gravi.mi delitti, et unita la senten.a
che sia dato al Foro secolare; Vedemo nelle dei 4:
Giugno decorso ricercata la Vra instruttione prima di
devenir alla publicatione del Giud.o contro del Reo med.mo.
Vi trasmettemo però in copia scrittura de Consultori
nostri, nel proposito, e Decreto pure di q.to Consiglio in
un caso consimile ultimam.te succeduto, perche ci ord.ne

à

à sentimenti del med.mo habbiate à regolarvi
con l'aggiunto, che non segue publica il spezzato,
ma con la rinuncia, e cautella qui praticata, come
rileverete dalla scrittura dei Savij all'Heresia
che trouverete inclusa.

Dat. in Nostro Ducali Pal. die 3: Aprilis Ind.ne 14.a 1705:

Giacomo Capello Seg.rio

Segue il registro delle carte ricevute insieme nelle
Ducali annesse, e ciascuna nelle med.me.

Ser.mo Principe

Paulo

Poiche per il contratto ò sia concordato con Giulio 3.o
Romano Pontefice 1551: l'assistenza laica all'off.o
dell'Inq.ne, è circa cognitionem, et sententiam, ben
vede la Ser.tà Vostra che non rimangono qui à esaminarsi
le procedure per altro empie, sacrileghe, e sopra tutte
le altre detestabili, e gravi di Antonio Corrier Francese
Laico professo, et Apostata della Religione di Sant'
Agostino, e di Giacomo Antonio Moro Laico Bresciano
condannati per questo Tribunale del Santo Off.o, come
Ribelli del vero culto di Dio, rei dai Dottori Apos-
tati di perfidia, e vehem.te sospetti di heresia cioè di
mala credulità verso Dio Sacramentato. Onde noi
Consultori in obbedienza del comando di V.ra Ser.tà poniamo
sol breve riflesso à ciò, che riguarda l'ordine solito
à praticarsi in simili casi.

Già la Ser.tà Vostra sarà informata della propria singolar
virtù, che distinguono nelle cause di heresia, salva la
cognitione de' reg.e, cioè quali opinioni fossero
heretiche, ò no, propria dell'Ecclesiastico, la cognition

dell fatto, e la senza, si nell'Imperio Romano, come
nel Stato di V.ra Ser.tà è stata sempre del solo Laico,
et in questa Inclita Città fù esercitata, come da veri
Giudici dal Ser.mo Doge, e Consiglieri, fin à che assunto
al Pontificato Nicolò 4.to Francescano, condescendendo
la Ser.ma Republica alle di lui molte instanze, deliberò
di ricevere l'off.o dell'Inq.ne, che fù nel 4: Agosto 1289.
siche puro secolare ch'egl'era, divenne all'hora misto
di Ecclesiastici, e secolari, come sino al presente continua.

Mà perche per il concordato sud.o questi secolari non fanno in
ogni altra figura, che di puri Assistenti senza potersi
d'ingerirsi, come s'è detto nella cognizione delle cause,
ne nella senza quest'è, che lasciò scritto il Padre maestro
Paolo al Cap.o 4.to del Capitolare sud.o che se nel Tribunale
dell'Inq.ne fuori fosse deliberatione à honor di Dio, estir-
patione dell'heresie, e castigo delle scelleratezze, debbano
gl'Assistenti esequir prontam.te la determinatione fatta
overo dar favore, braccio, ed aiuto nell'esecuz.ne

Descendendo dunque al caso colla guida del Capitolare
med.mo venghiamo à dire, che l'abiura che sij la citatione
e condanna qui unita, che secondo li Dottori, e la
prattica, è lo stesso che dire sentenza dell'ultimo suplitio,
ciò che sij della formalità, o cerimonia, che dir si voglia
solita praticarsi, di pregare la potestà laica à voler
moderar la senza, con che sij eseguita citra periculum
mortis, et sanguinis effusionem, non mai espressa dal
Padre maestro Paolo, ne da altri sapienti (con l'assi-
stenza degl'Eccmi Savij all'heresia e doppo fatta la
consegna dei Rei ai Ministri della Curia secolare,
alora

tion verba, che prontam.te mandarla ad effetto
da quei Tribunali, à quali spetta. Non lasciando
per altro di ricordare all' EE. VV., che al dir de' Dottori
à simili assegnoli di Lesa maestà divina, e diabolica
pravità, s'infligge dalle Leggi la morte.

Di qual modo poi debba ciò praticarsi, e da chi, i med.mi
Dottori dicono (come riflette nella sua pratica il
Carrerio) che questo dipende dalle consuetudini dei
Paesi. Nei Registri della Secreta ed altrove ci
è riuscito trovare memoria, che mai sia stato fatto
morire in Publico alcun eretico, ò reo di simil colpa.
Nè il caso di Bergamo già noto all' EE. VV. può
servire d'esempio, poiche non si vede seguito non
che coll' assenso, colla notizia delle Ser.me Vostre.

Ben hà supposto questo Pre Inq.re trovarsi nelli
antichi Registri del Santo Off.o una senza pronun-
ciata dall' Inq.re contro un tal Pre Fran.co Calzagno
di taglio della Lingua, della Testa, e della com-
bustione del Corpo eseguita in Brescia del 1550.
e tre altre senze pur di morte eseguite qui di
mano sempre coll' affogam.to dei Rei nell' Acqua come
dall' unite carte, accompagnate alla Serenità Vostra
dalla vigilante attentione degli Ecc.mi Savij all' eresia.

Facendosi osservabile, che nella senza contro il Calzagno
si legge, che il Processo fù commesso, e mandato alli
Off.o delli Ecc.mi Cons.o X.ci, e che si dicerne a tale senza
senza timore d'irregolarità, in vigor d'un breve di
Paolo 3.o se ben per errore è scritto di Giulio 3.o
osservandosi in oltre nella detta senza la particola

dipendente consilio dei sud.i Deputati contro gl'eretici.

Nell'altre sentenze poi 1570: si vede di più la particolar ad assi-
stenza, et il consenso dei med.i Savij all'eresia, e pure
furono pronunciate cento anni doppo il concordato. Ma
quel che sopra tutto si rende incontrastabile si è, che il Pod.tà
di Brescia nell 30. 7bre 1550: da conto, e fa fede ai
deputati contro l'eretici, di haver fatto eseguire
la sentenza del Cattaneo, e di haverne fatto far registro
nella Canc.ria, giusta la mente di detti Sig.ri Deputati all'
eresia, e che di espressa commissione degl'istessi sud.i Deputati
furono fatti annegare li altri tre rei.

Si vede si meraviglia frequente dei sud.i Savij all'Eresia, di far eseguire
le sentenze del Sant'Off.o, come anco vi interviene il Cavalier
Fedo al Off.o ... del Inquisitore da voi sopra accennato. Et
quel modo di far morire nell'acque questi empij, e pure
huomini è stato sempre poi praticato, come riferisce
Lorenzo Priori nella sua Prattica Criminale, secondo il
rito delle Leggi di V.ra Serenità. –

Così restano puniti li delitti, si salva la fede dell'emendato,
ne si mette in prospettiva, che il Prencipe, che solo, come
l'Appostolo Ministro Dei ad vindictam in iram ei qui malum
agit, sia divenuto semplice esecutore dell'altrui sentenze,
sicche invita nel suo Principato altra Spada vendicatrice
fuori quella, che Dio gli ha posto in mano contro qual
si voglia delitto, che sempre è temporale, perche nessuna
cosa più del peccato è contraria allo Spirito, come
insegnano li Dottori Santi. Sia il tutto sotto la correttione
infallibile della Publica Sapienza. Grazie

Humil.mi Devot.mi Servi
Fra Ma.ro Cr. Bertelli Consultore
D. Odoardo Maria de Servi Cons.re

2

1705: p.° Luglio in Pregadi

Inventori da questo Cons.° quanto espongono colla loro vigilante attentione li Savij all'Heresia, circa la sentenza legitimamente pronunciata col suo consenso, contro Antonio Corrich, e Giacomo Antonio Moro, e fatto pur riflesso alle risposte de Consultori Nri in Jure, sia rimesso alli stessi Savij doppo la sudetta senza, sarà nei modi soliti publicata, il farla eseguire in qual modo, che parerà alla loro prudenza.

3

Ser.mo Prencipe

Fatta, e publicata con l'assistenza, e di consenso di Noi Savij all'Eresia dal Tribunal del Sant'Off.° il giorno dei 9 corr.° con la remiss.ne al foro secolare delle persone di Ometo al secolo già Religioso professo denominato Ant.° Corrich, alias Fra' Gio: Facendo Agostino Laico Agostiniano, e di Giacomo Antonio Moro, figlio di Carlo Rei d'enormi e sacrileghi delitti, habbiamo in puntual obbedienza del riverito decreto dell'Ecc.mo Senato del primo corr.°, et in ordine alle nostre incombenze, creduto di [illegible] devenir alla sentenza, che occlusa rassegniamo alla S.V. Ser.ma l'esecutione della quale apparisce pure dal foglio inserto à stessa loro riverita notta. Grez.

Dat. li 18: Luglio 1705:

Gerol.° Giustinian Pr.° Sav.° all'Eresia

Alvise Bernini K.r Pr.r Savio all'Eresia

1705. 22: Luglio

Letta all'Eccma Consulta, e fù commandato sia unita all'altre in filza =

Busenello Sec.rio

4.

Noi Savij all'Eresia

Seguito con la nostra interuenza, e consenso, la remissione del Tribunal del Santo Offitio, e publicata la sentenza d'ridur al Foro Secolare, delle persone di Tomaso al Secolo fu Nicolò perciò denominato Antonio Combi, alias fra Gio: secondo professione Lalio Agostiniano, e di Giacomo Antonio Moro figliolo di Carlo per li loro esecrandi, e sacrileghi delitti, et quanto come nel Processo contro d'essi in detto Offitio formato, condanniamo li sopradetti due, ad esser sabbato prossimo, sarà li 11: luglio corrente, alle hore dieci, condotti nel Camerino solito, dove con laccio al Collo siano strangolati, sì che muoiano, e li loro Cadaveri siano immediate riposti ciascuno in un sacco, e con le forme in tali casi praticate siano portati fuori delli Castelli, in pelo d'acqua, oue siano gettati nel profondo

Data li 10: luglio 1705:

{ Gerol.mo Giustinian Cav.r Pro.r Savio all'Eresia

{ Alvise Foscarini Pro.r Savio all'Eresia

Affisso

Fu consegnato degl'Ecc.mi Ss.ri Capi dell'Ecc.mo Cons.o di X: il Cap.o del med.mo Ecc.mo Cons.o: Al quale fu da Noi Savij all'Eresia commessa con le forme solite la sua intiera, e puntuale esecut.ne

{ Gerol.mo Giustinian Cav.r Pro.r all'Eresia

{ Alvise Foscarini Pro.r Savio all'Eresia

Adì 14: d.o

Riferì il Cap.o dell'Ecc.mo Cons.o Giorgio Aliprandi hauer previa l'ord.rie formalità fatto eseguire in tutte le sue parti la detta sentenza degl'Ecc.mi Ss.ri Savij all'Eresia in tutto, come in atto.

Seg.rio Cappe

Ser.mo Prencipe

Il Tribunale del Santo Off.o di Verona devenuto all'espedizione di Pietro Carlo Zamaroli da Cremona Mantovano che si faceva chiamare D. Paolo Gennari Venetiano, ha quello rimesso al Foro Secolare perche sia punito con le debite pene in conformità delle Leggi, con protesta, che ciò segua senza morte, sangue, e mutilatione de membri.

La sua colpa consiste nell'haver celebrata la Santa Messa, senza carattere Sacerdotale, con falsificatione de Caratteri, e sigilli Episcopali; e nell'haver [illegible] [illegible] in riguardo alla condanna altre volte havuta per bestemmia dalla Giust.za della Città di Mantova. Prima però, che segua la publicat.e di tale giuditio ne avanza quell'Emin.mo Sig. Card.le le not.e alla Ser.tà Vostra, perche in caso raro, e totalm.te nuovo in questi Dominij, si compiaccia di prescriverli le publiche deliberationi [illegible] [illegible] [illegible] che sij la consegna del Reo.

Comandati noi Consultori a dover versare nella materia crediamo, che quella habbia à dividersi in due parti col discernim.to prima del merito, e poi dell'ordine di così grave, et importante negotio.

Quanto al merito: Quelli, che non havendo carattere di Sacerdote celebrano la messa, devono per li

Sacri Canoni, e per le Bolle de Sommi Pontefici Paolo IV., e Sisto V., e Clemente VIII: esser dalla Santa Inqui:
sitione, e dalli Vescovi puniti, come indegni del loro
Ecclesiastico, e rilasciati alla Corte Secolare, perche dai
Giudici Laici vengano con le debite pene puniti, e casti
gati. E ciò in riguardo, che non solo commettono atti
d'Idolatria, almeno estrinsecamente, e per segni este:
riori, e visibili di Religione, e Sacri, mà anco perche
quanto spetta a loro, fanno, che li fedeli di Christo, quali
credono, che siano Sacerdoti, e che veram.te consacrino il
Sacramento dell'Eucharestia, incorrino ignorantemente
nella stessa peccato d'Idolatria, mentre li propongono
d'adorare il pane semplice, e vino, come se fosse il vero
corpo, e Sangue di Giesù Nostro Sig.re Onde tale
essendo per appunto la colpa del sud.o Reo, che in
quella, non ostante la prima condanna, ha voluto
ostinatam.te continuare con mutatione del nome, e
falsificat.e de Patenti, e Sigilli Episcopali meritam.te
come retissimo, è stato dal Santo Off.o al Braccio Secolare
rilasciato.

La pena di questi Rei, per quello insegnano il Claro
celebre criminalista, il Deciano, il Carena, il Farinacio,
et altri Dottori Nostri, è la morte, et in questa
deve devenire il Giudice Secolare, non ostante, che
nella sentenza del Santo Officio si dica / citra mortem,
sanguinem, et membrorum mutilationem, per esser
ciò una formula ordinaria degl'Ecclesiastici da loro
introdotta, per evitare l'irregolarità, onde dice il Carena
nel suo trattato de Officio Sanctae Inquisitionis, esser regola
generale

generale, che quando il Giudice Ecclesiastico, che non può fare sentenza di sangue, rilascia alcuno alla Corte secolare, che q̃llo deve essere punito col ultimo supplicio. In ordine à che | s'aggionga lo stesso auttore | dicia il Reo penitente essere strozzato, e poscia abbrugiato, e l'Impenitente dato vivo alle fiamme. Modo però non così necessario, che non si possa passare ad un' altro ordine di Morte; Mentre vediamo riferito dal Ricciolo nella sua Prattica Criminale, che in Venetia li Rei di Eresia restavano anegati, et in Bergamo uno ne fù fatto mordicare, e poscia fù abbrugiato. Crederessimo però, che potessero anco essere decapitati, e morti impenitenti, non essendo d'essenza, che il supplicio succeda più in una, che in un'altra maniera.

Quanto all'ordine. Le sentenze del Sant' Officio, per quanto ci è sortito d'osservare da una copia di caso seguito in Bergamo. Si publicavano nelle Chiese Cathedrali all'Altar magg.re et alla presenza della sud.a Sig. Ret.e, è sua Corte; Doppo di che il Reo viene consignato alli Ministri della Curia secolare, che lo conducono nelle Carcere. Il Rett.e poi con essa Corte fà la sua sentenza di Morte, è come l'EE. VV. possono osservare da quella, che seguì l'Anno 1651. in Nov.re, che sarà unita alla presente, e che occorrendo potrà essere incontrata con l'originale. E si rende notabile, che la sud. sentenza si fà senza nessuna recisione del Processo, mà sopra le colpe espresse in quella del sant' Officio.

Nello Stato di Millano in casi simili, se ne dà parte à quel Senato, dal quale esce il Decretto, che sia esequita la sentenza dell' Inquisitione, e così si praticò l'Anno 1573 - 6. Ag.to, avendo scritto lo stesso Senato à Cremona d'aver veduto le Lett.e con=

to frà Serafino da Ferrara Eretico, e però commese, che venendo rilasciato sia data essecutione alla Sentenza, come seguì li 12. dello stesso Mese, nel quale quel Frate fù vivo abbrugiato. L'anno prossimo con ordine ad altra sentenza del Sant' Off.o 13. Marzo passato, fù con Decreto del Sud.o Senato sentenziato, che un Reo, che ricevea il Celebrare Messa senza esser Sacerdote, fosse impiccato, e poi dato alle fiame, come seguì nella Piazza del Domo di quella Città, et in esso caso fù proceduto col seguente ordine. Risoluto il Sant' Officio di consegnarlo alla Podestà Secolare, ne fù parlato à quel Presidente, che ne portò la materia al Senato, dal quale fù delegato il Capitanio di Giustitia, acciò con un Fiscale fosse presente alla funzione, quale seguita, e consignato il Reo, ne fece la relatione, et il Senato sopra di q.ta diuene alla Sentenza.

Rimettendo però sopra le Sud.e Lettere dell'Ecc.ze Loro Ser.me, che ottimamente s'è diretto nel darne parte alla Ser.tà V.ra, diciamo con tutta riverenza rendersi necessaria l'ordinare, che consignato nelle sue forze il Reo, passi alla Sentenza di Morte. Facendoli sentire p buona direttione quella di Bergamo di sopra ritoccata, che servirà à S. E. di molto lume nella pratica, mentre afferma di non trovare alcun'esempio nei Registri della sua Cancell.a Ch'è quanto &. rimettendoci &. gratie &.

12. Giug.o 1704.

Hum.e Dev.e Ser.e

Lod.o Maria Co. Bertolli Cons.re

Adi 6. Dec.e 1705. fù da S. E. risposto all'Ecc.mo Senato sopra il contenuto dell'antec.e Ducali con le seguenti Lett.e

Ser.mo Prin.e

Venero le Ducali della Ser.tà V.ra di 13. corr.te in proposito dell'affare di questo

di questo sant'Offo, e del segreto, che sia la consegna mio reg=
golata puntualmte giusto il prescrittomi, niente considerando il
caso di Bergamo insinuato da Consultori in loro scritt: 12. Giug:
1704, poi in altra scritt. loro recente pure unitami in copia,
discreditato, come non saputo, ne assentito dalla Seà Vra, mà
fedelmte uniformandomi al metodo ultimamte praticato nella
Dominante, incontrarò li Publici sovrani Comandi. Gratie.
Verona 6. Decre 1705.

Adi 13. Obre 1705.

Venuto il Rdo Inquisitor à levar l'Illmo, et Eccmo Sr Podestà à Palazzo
e presolo in Carrozza alla spalla unitamte andorono al Palaz=
zo Episle, dove incontratosi S. E. à mezza scala, s'andò nella
stanza destinata per il sant' Offo, e si sedè al Tribunale, S. E.
alla dritta di Monsr Vescovo posto in mezo dal Rdo Inquisitd,
il qle dittò al Rdo Nodo, che scrisse in Processo il Decreto
de cittando Reo ad audiendam sententiam, indi il Mando
di cittatione, e perche in questi ultimi à differenza del passato so=
litamte doppo la data in fine del Mando si diceva cum as=
sistentia Illmi, et Eccmi Rettoris S. E. poiche, che in principio
del Mando doppo nominati li giudici Vescovo, et Inquisitor fos=
se detto imediate, cum assistentia, e non in fine staccato
dalli Giudici, e vicino al nome del Rdo Nod. il nome del
Rappresentante, e perche pareva insistesse il Rdo Inquisitd.
nella formula notata, mandò S. E. à pigliar nella sua
Cancellria li Capitoli di Frà Paolo, e fece vedere nel Cap: 14°
decisa la materia, così che il Rdo Inquisitd. tanto nel Pro=
cesso, quanto sopra la copia del Mando ove doveva notarsi
la relatione del Fante; fecero dispensar le parole, cum
assistentia doppo la data, e fecero poste trà riga, e riga

uicine alle parole, et Rdmi. Rvi Inquisitoris, in tal maniera at=
taccata l'assistenza alli Giudici, e premessa al detto potestativo
del citamus te. Fù poi chiamato un Comandador, e spedito con
la citatione alla Carcere, dov'era il Reo, restando in Processo l'
atto della spedizione col termine, cum assistentia, che S. E. ac=
ciochè fosse espresso qualunque volta furono nominati li Giudici.
Ritornò il Fante, facendo à voce, et in scritto la relatione, giu=
rato l'atto in Processo col termine, cum assistentia, fù fatto giurar
il Fante de silentio, e fù licentiato. Dovendosi poi scrivere la
sentenza col lungo preambulo (da publicarsi nel giorno destinato) à
che volle S. E. esser presente nel Tribunale. Sebene il Pre In=
quisitore tentò col portarla da legger à Palazzo e coll'allegar=
ne la lunghezza di persuadere, che non fosse necessaria la pre=
senza dell' assistente à questa semplice trascrittione in Pro=
cesso ~~autentico~~, ~~mà sopra un quinterno di carta~~ osservò
S. E. che il Pre Mod. dettando il Pre Inquisit. s'accingeva
à scrivere, non successivamente alli atti sopra nominati nel
Processo autentico, mà sopra un quinterno di carta separato,
disse che egli doveva assistere à tutto ciò si notava nel Pro=
cesso in autentico, non già à quello fosse stato notato extra
Processum in figura di semplice copia; trattandosi massi=
me del più importante, ch'era la sentenza con le sotto=
scrittioni, mentre per altro sarebbe nato l'absurdo, che il
più vitale e decisivo e completivo del Processo, fosse no=
tato senza l'assistente, che deve vedere tutto ciò viene
scritto sul Processo autentico, e non deve rimettersi alla
contingenza delle copie. Si rimosse il Pre Inquisit., e
dettò in Processo la sentenza, cominciando dal Noi, e dop=
po nominati li tre Giudici detto, et con l'assistenza aggion=
gendovi

zendoci il termine, e di Consenso dell'Illmo. et Ecc.mo S. Rod., formula concertata doppo molto dibattim.to in Venetia al Sant'Off.o, potri metti avanti in caso di consegna al Foro Secolare di due Rei, essendo ragionevole, che ricevendo un Reo, consegnato dal Foro alieno, vi entri, e si esprima il consenso del Foro, che riceve il Reo per punirlo. Terminò con la sottoscrittione di Mons. Vescovo, e del Rev.e Inq.e la Sentenza, e fù chiusa con il Processo la Sessione, stabilita quella della publica consegna del Reo per il doppo pranso del Lunedì s.to, destinato il Salone del Vescovato per la funzione sollenne.

Ill.mo de s. d.to. alle ore 21.

Venuto il Rev.e Inquisitor à Palazzo à levar S. E. partirono assieme in Carozza con il Cerimoniale precedentem.te praticato, et arrivati al Vescovado, venne incontro Mons. Vescovo à mezza l'ultima Scalla, indi riposati un poco nella Camera d'Audienza, s'ascese per una Scalla, tenendo la man drita da Mons. Illmo S. E. nel Salone del Vescovato, dove alla fronte eravi il Tribunale con 3. Carregoni di Veluto eguali, sù quali sederono Mons. Vescovo in mezzo à drita S. E., et à sinistra il Rev.e Inq.e, con il Rev.e Vicario in fianco, à lui vicino, lateralm.te per il longo della Salla, in due fille di Carreghe inferiori, sederono li Consultori Teologi, Canonisti, e Giuristi, e sopra Careghe ad essi eguale in testa, et in faccia al Tribunale sedè il Rev.do Fiscal del S.to Off.o Garola, vicino, e dietro ad esso Fiscal pure in faccia al Tribunale, eravi una Tavola quadra nuda, alta da Terra in forma di Peldritto, à cui s'ascendeva per alcuni gradini, e sopra vi era una Carega di paglia per sedervi il Reo. La Salla era piena di Popolo. Fù fatto venir il Reo, condotto dal Conestabile del Vescovato

e fu portato grande . . . una gamba sopra il palchetto à sedere, et era vestito di nero. Il P.re Inquisitore fece un elligante discorso di rinfacciam.to al reo, l'esplicatione di suoi de=litti. doppo di che il P.re Vicario ad alta voce, e adaggio lesse la sentenza, con le parole con l'assistenza, e di consenso dell'Ill.mo, et R.mo Mons.re Vescovo. Terminata la lettura, della quale il P.re Inq.re pregò S. E. che volesse far ricevere il reo dal Con=testabile Pret.o à tal effetto fatto venire da S. E. con una ca=valca de soldati, che restò fuori del portone del Vescovato per attendere il reo e servirlo. Il Contestabile Pret.o, così pre=avertito disse ad alta voce. Commanda V. E. ch'io lo rice=va, à che S. E. rispose subito in forma intelligibile, sia custodito, subito ritiratosi il Contestabile del Vescovato, sottentrò il Contestabile Pret.o, e levato il reo giù del palco lo fece portare in carrozza, con scorta della cavalleria in un Camerotto nelle Prigioni Pretorie, appontato per starvi solo il Reo. Fù poi notato in Processo dal P.re Inquisitor di avanti l'atto della consegna, eseguito il cum assisten=tia immediate doppo il termine Judicis, e fatto anteporre nell'espressione sedentes pro Tribunali, quando era staccato dal Judices, e posto doppo il sedentes pro Tribunali. Ri=tiratosi poi S. E. con Mons. Vescovo in una Camera del Vesco=vato, dove eravi l'Ecc.mo S. Capit.o vestito da Campagna per con=versare, il quale con libertà fu licentiato il P.re Inq.re, commen=dando il suo Zelo, e doppo partito l'Ecc.mo S. Capit.o, restato à breve conferenza con Mons. Ill.mo, S. E. non permise nel partire, già ch'era uscita dal Vescovato tutta la gente, che Mons. Ill.mo l'accompagnasse sino alla Carrozza, come voleva fare, dispensandolo dalla formalità per trovarsi in forma di confid.e

di confidenza, e senza osservatione. Ritornato S. E. à Palazzo, ricevè dal Contestabile la relatione d'aver condotto nel Camerotto il Reo, e S. E. le comandò di portarsi la matina seguente à Venetia per ricever il Ministro di Giustitia, scrivendo per tal fine alli Ecc.mi Sig.ri Capi dell'Ecc.so Cons.o di X.ci Lettere dell'infrascritto tenore.

Ecc.mi Sig.ri Capi dell'Ecc.so Cons.o di X.ci

Consignato hoggi dal Sant'Off.o di questa Città Pietro Paolo Leonardi da Secondo [?] de Mantovano, se bene si faceva chiamare Don Antonio Ferrari Venetiano, Reo convinto, e confesso d'aver celebrata, con falsificat.e de Patenti, e senza carattere sacerdotale la S.ta Messa per più anni, anzi relapso in quest'essecrando crime, doppo una condanna di Galera havuta dal Sant'Off.o di Mantova per il med.mo delitto, e dovendo in ordine alle Ducali dell'Ecc.mo Senato 13. Dec.e passato farne esseguire l'ultimo supplitio, con la ristessa [?] modo costì praticato contro due Rei rilasciati dal Sant'Off.o al braccio secolare, spedisco questo Contestabile Pret.o supplicando VV. EE. volerli far consignar il ministro di Giust.a per l'effetto sopraccennato.

Gratie

Verona 3. Xbre 1705.

Le pred.e Lettere furono consignate al Contestabile Pret.o, con ord.e di partire dimani per Venetia, essendo pure stato accompagnato da altre Lettere presso gli Ecc.mi Rettori di Padova, è Vicenza per la sicurezza del viaggio del Min.ro di Giust.a

Ciò esseguito fù da S. E. fatto chiamar il P. Arcip.te di S.ta Maria Antica, commandandoli di portarsi alla Preg.e [?] in cui esiste il Reo, et insinuar al med.mo di confessarsi, e Communicarsi privatam.te, come anco fece.

Adì 12. Xbre 1705.

Ritornato d'oggidi il Contestabile Loch col Ministro di Giustizia consignatoli à Venetia, presentò à S. Ecc.za le seguenti Ducali rilasciate dagl'Ecc.mi Capi dell'Ecc.so Cons.o di X.ci

Recepta die 12. Aprilis 1705.

Aloysius Mocenico Dei gratia Dux Venetiarum & Nob. et Sap.ti Viro Dom.co Pasqualigo de suo Mand.to Potti Verone fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum. Resta dal Trib. di Capi del Cons.o di X.ci fatto consignar al nostro Contestabile il Ministro di Giust.a, à fine, che possiate far esseguire la sentenza Capitale contro il Reo espresso nelle nostre Lett.e de 5. del corr.te, quale farete rimetter di qui con le cautelle necessarie, facendo render sodisfatto il detto Contestabile delle spese, & trasferta condonata, conforme l'ordinario è praticato.

Data in nostro Ducali Palatio die 9. Aprilis Ind.e 14. 1705.

Capi dell'Ecc.so Cons.o di X.ci

Augustinus Biandri Sec.

Noi Dom.co Pasqualigo & la Ser.ma Repub.ca di Venetia Pod. di Verona, e suo distretto.

Seguita con la Nostra assistenza, e consenso la remissione dal Trib. del sant'Off.o in Verona e publicata il g.no dei 5 corr.te al Foro secolare della persona di Pre Paolo Leonardi da Sermide Mantovano, che si faceva chiamar Don Ant.o Ferrari Veneziano & li di lui esecrandi, e sacrileghi delitti, et eccessi, e come nel Processo contro d'esso in d. sant'Off.o formato, Condaniamo il sopradetto ad esser il Martedì santo li 13. corr.te alle hore 24. nel Camerino à ciò destinato strangolato col lacio al Collo, si che muoia, et il di lui cadavere sia immediate riposto in un sacco, e con le forme in tali casi praticate sia portato all'Adice al Ponte della Pietra, da cui sia gettato nel più profondo del

del Fiume.

Data li 12. Ott.e 1705.

{ Dom.co Pasqualigo Pod.à

Ill.mo

Fù commesso al Contestabile Pres.e di far esseguire quanto di=
sopra.

Adì 14. Ott.e 1705.

Refferisce il Contestabile Pres.e Bernardo Bergomo, aver pre=
vie l'ordinarie formalità fatto esseguire in tutte le sue
parti la sentenza dell'Ecc.mo S. Pod.à in tutto come in essa.

S. E. ordinò, che fosse chiamati due Padri Capuccini per confortare il
Patiente secretam.te per senza chiamar la scola, nè farlo
condur in Chiesiola.

Ordinò pure, che fosse avvisato il Rettor Curato di S.ta Maria antica
in absenza dell'Arcip.te di portarli secretam.te la Communione,
et assisterlo.

Fù ordinato, che il Patiente la matina dei 13. fosse condotto nel loco
destinato al Supplicio, dove dal Contestabile li fosse intimato
la Morte, senza specificarne le circostanze.

Fù pure ordinato al Guardian delle Priggioni di non lasciar en=
trar persona, fuor che le necessarie nelle Priggioni per tutto
il g.no del secretto supplicio.

Furono fatte senza publico dispendio celebrar quaranta Messe
ante Mortem, e fù ordinato il Pranso alli Religiosi, e Pa=
tiente pure senza publ.ca spesa.

Fù data libertà al Patiente di disponer della robba, che avesse

Fù ordinato, che alle quattr'ore di notte, fosse portato à gettar
nell'Adice, fatto provedér à tal fine il bisogno, perchè restare

al fondo, et ordinata una bataglia per scortar il Cadavere all'Acqua.

Adì 14. Ott.e 1705.

Esequita la Sentenza fù rispedito à Venetia il Ministro, facendoglo uscire secretam.te di Città come intrò, e consignandolo al Contestabile, che la riconducesse con Requisitoriali per Vicenza è Padova, e Lett.a alli Ecc.i Capi dell'Ecc.so Cons.o di X.ci del seguente tenore.

Ecc.mi Sig.ri Capi

Esequita la Sentenza Capitale contro il Reo consignato da questo sacr' Off.o al Foro secolare, faccio che da questo Contestabile Presid.e sia immediate riacompagnato costà il Ministro di Giust.a concesso dall' EE. VV. per la funtione. Con questa dirota notitia m'umiglio col solito del mio sommo rispetto. Gratias

Verona 14. Ott.e 1705.

Fù pure dato conto all' Ecc.mo Senato del seguito con Lett.a, che segue

Ser.mo Prencipe

Fatta, e publicata con l'assistenza, e di consenso di me Pod.e di V.na dal Trib. del S. Off.o il g.no dei 5. corr.te la remissione al Foro secolare della persona di Pietro Paolo Bernardi da Sermide Mantovano, che si faceva chiamare Don Antonio Ferrari Venetiano Reo d'esecrandi, e sacrileghi delitti. Hò in pronta obbedienza delle riverite Ducali dell' Ecc.mo Senato de 3. detto, et in ordine alle mie incombenze, ho veduto di Giust.a devenire alla Sentenza, che oclusa rassegno all' EE. VV., l'essecutione della quale apparisce pure dal foglio inserto à sola loro riverita Notitia. Gratias

Verona 14. Ott.e 1705.

segue

Segue l'inserta, cioè la sentenza con la commissione al Contestabile, e di lui relatione, che qui s'ommettono, perchè registrate nel detto Libro à Carte 48.

Con il riguardo poi della sentenza, fù estesso il Mand. di levar la bolletta delle spese occorse nella seguente maniera.

Comandemo al Sp.le V. Coll. Nro, che levar delli Bolletta à Bernardo Berzoni Contestabile Press. di Lire Mille dieciotto ottantasei sol. 9. perchè le sue spesi ... Nro in essecut. di Ducali dell' Ecc.mo Senato 13. detto passato nel ~~...~~ — L 1286, 9.

Verona 15. Ott. 1705.

Et à cautione dell' Ecc.mo Sig. Capit. per cessar ogni aggravio di lui fù à d. Ecc. data copia della Ducale 13. detto.

Nota qualm.te il sud. Mand. 15. detto, in vertù al quale fù levato il denaro per il pagam.to delli Ministri, resta registrato nel Libro della Cancell.a delli Mand.ti, e Bollette di qualunque, dove non sono le Polizze della spese à motivo della sentenza, mà solo fù scritto le Polizze sono nel Libro delli Capitoli dell' Inquisitione. finis

Sere.mo Crispe

Ridotosi questa matina il Tribunal dell' Inquisitione con la solita assistenza, Comparse Marco Moretti detto Padovano Cingano, et espose, che ritrovandosi nel distretto di Cologna alloggiato in una Cassina di Compagnia d'Ant.o Moretti altro Cingano, con le proprie Moglie, concertassero tra di loro di replicar il Battesimo ad una figliolina del pred. Ant.o Moretti, e di Bella sua Moglie, nata, sei Mesi sono, perchè qual era Battezata 7.ma dal Paroco di Bagnoli Cognese, tenuta al fonte dal Nob. H.o Pisani dal Banco, di cui non sapeva il Nome, Capitassero poscia giusto che venuto tutti quattro con la figliolina in questa Città, et nella Chiesa de SS. Appostoli, dal Paroco della quale le facessero rei=

trarre il Battesimo, assistendo per Padrini il Co: Girol.° Pompei,
la S.ra Rosa Maria Carli, et il Med.co Marco Sagramoso, aggiongendo,
che in tal funtione siano stati nominati per Genitori, non Ant.° e
Bella, perchè nominati a Bagnolo, ma lo stesso Marco, e Catarina
di lui Moglie. Nel rappresentarsi dal Comparente Marco Mo=
retti il fatto, l'esposto, aver essi concertato, et esseguito quanto so=
pra, col solo motivo di sequestrarsi la Giurisditione de Cavaglieri, et
a fine di aver facilitato il ricovero sotto li tetti de Cavaglieri, ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ med.mi ~~[illegible]~~ rilevò l'assistenza
che il sud.to Marco Moretti fosse [illegible] disposto per godere
della remissione della colpa del P.re Inquisitore, e che dello
stesso fosse obligato ~~[illegible]~~ de rei a farne publi=
ca esposizione al Tribunal [illegible], e per riflettendo alla qua=
lità e materia del [illegible] proprio far sospendere ogni
atto, et attendere il finimento della comparsa, e rassegnarne la
notitia a V.re Ecc.ze per le proprie deliberationi. Gratie.
Verona 6. Dec. 1766.

Alvisius Mocenico Dei Gratia Dux Venetiarum & Nob. et Sap. Viro Do=
minico Pasqualigo de suo Mand. Cap.o Veron. fideli dilecto
salutem, et dilectionis affectum. Gravissimo è il delitto esposto
nelle vostre di 6. Dec. caduto, d'essersi di concerto trà Mar=
co, et Antonio Moretti, con le Moglie loro, cingani tutti di
professione, applicato il Battesimo ad una loro figliola, con
l'oggetto d'acquistar protettione d'alcuni soggetti interve=
nuti per Padrini. Di questo fatto introdotane già la notitia
al Tribunale dell'Inquisitione, come si conosce proprio, che
abbia anco del med.mo a continuarsi l'incaminato Processo, e la
giudicatura, così consumato che sia ogn'atto Ecclesiastico. Vo=
lemo che con le forme solite abbia a procedersi nel caso stesso
dal

dal secolare, e contro colpevoli denunciarsi alli atti di
Giust.

Dat. in Nro Ducali Palatio die xiii Januarij Ind. XV. 1706.

Agostin Gadaldi secret.

Adì 11. Aprile 1718.

Comparue nella Cancell. Pres. Zuanne Moretti V. Contestab. di Corte e riferse aver in questo g.no con suoi huomini, e con Pietro Tonioli Cur. dell'Off. della S.ta Inquisitione, col'assenso dell'assistenza secolare levata da q.te Preggioni, e condotta in queste Carceri la persona di Frà Gaetano Guerzi il qu. notifica inadempim. del suo debito, pre=sentando l'unito epilogo di sua sentenza, consignatoli dal sud. Off.

Segue l'accennato epilogo

Transmittitur ad Triremes Ser.mi Dominij DD. Venetor. Frater Gaietanus Guelli de Mantua laicus professus ordinis Ca=melitarum Congregationis Mantuae ad remigandum ibi perpetuo, ex causa Celebrationis Missae absque ord. Presbi=teratus &, prout in sua sententia lata in S. Off. Inquisitio=nis Veron. sub die 11 Mensis Aprilis 1718

Dat. ex Cancell. S.tae Inquisitionis Veron. die pred. 1718.

Fr. G. B. Mazzolini Inq. Generalis S. Inquisitionis Veron.

Fr. Jo. Antonius M.a Naldi Not. S.ti Officij Veron.

Laula pred.

Riferse Zuanne Mondini Custode delle Carceri Pres. esser poco fa stata condotta, e consignata nelle med. da Zuanne Moretti V.e Contestab. di Corte con suoi huomini, e da Pietro Toniolli Cur. dell'Off. della S.ta Inquisit. la persona di Frà

Gaetano Gaelli, et quello assicurato sotto chiave à disposit.ne della Giust.a

Adì 9 Maggio 1718.

Fù spedito all'esecut.e della pred.ta sentenza, accompagnato con Lett.e il Mag.to Ecc.mo all'Armar.

Ser.mo Prnpe

Questo P.re Inquisitor hà ricercato la Cancelleria del Tribunale, per il fine, di essendo stato formato Processo con l'assistenza nelli Anni 1710. et 1711. contro un tal P.re Lorenzo di Lendenara minor Osserv.te, all'ora dimorante in questo Monast.o di S. Bernardino per abuso di Benedittione, cose sacre, e falsa Dottrina in materia Veneria, e come, chi in quel tempo si absentò da questa Città, et attendeva ricetta di attorni in Lendenara, così intende notar un Decreto di trasmetter il Processo stesso all'Inquisitor di Rovigo, perchè da quel Trib.le sij progredito alli effetti di Giust.a Vegand.le dal Capitolo 16.o appoggiato alla Parte dell'Ecc.mo Senato 8. Lug.o 1589. si ricava esser la prohibitione di non trasmetersi Processi alle Inquisitioni fuori del Dominio, da che può arguirsi esser praticabile à qste del stato di V.ra Ser.tà. Ad ogni modo stimiamo proprio tanto rassegnare alla Ser.tà V.ra per non errare in sì gelosa materia, et attendersi dalla nostra obbedienza il Sovrano commando per lume delle Nostre direttioni. Gratie

Verona 12 Marzo 1718.

1718. 19 Mar. recepta

Joannes Cornelius Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap.tis Viris Georgio Cornaro Equiti de suo Mand.o Pot.ti, et Aloysio Mocenico 3.o Capit.o Veronæ, fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum. Dalle nostre Lett.e 12. Marzo

Marzo passato vidimo l'istanze prodotteci da cotesto Rev.
Inquisit.r di novo Decreto di trasmetter all'Inquisit.r di Rovigo
il Processo principiato in cotesto sant'Off.o contro un tal Rev.
Lorenzo di Lendenara minor Osserv.e per abuso di Bened.ni, cose
sacre e falsa Dottrina, ova dimorava in Lendenara. Permet-
tiamo per ciò ad esso Rev. Inquisit.r di girare il med.mo Decretto, con
la nostra assistenza, perchè in Rovigo sia poi proseguito à te-
nor delle publiche Leggi.

Dat. In Nro Ducali Palatio die 11 Junij Ind. 11 - 1718.

Gio: Franco Vincenti Seg.rio

Aloysius Mocenico Dei gratia Dux Venetiarum &. Nob. et Sapp.ti
Viro Hieronijmo Polani de suo Mand. Rett.i, et V.o capit.o Verone,
et successoribus &. fidel. dilectis salutem, et dilectionis affectum.
Abbiamo riceute del buon ord.e essendo devenuto il Senato sopra
un caso successo à questa parte nella formatione d'un Proc.o
nel Trib.le dell'Inquisitione, all'ordinatione, che si è trovata
necessaria, anco per l'avenire, et la mandiamo in copia, acciò
tanto da voi, che dal nostro Vicario, ove accadesse di prestarvi
in avenire la necessaria assistenza, abbiasi, e ne casi pre-
senti, e ne futuri la più esatta osservatione; acciò tra l'al-
tre cose concordata, e stabilita, questa pure riporti la sua
puntual essecutione.

Dat. in Nro Ducali Palatio die 19 Aug.ti Ind. 2.a 1724.

Vendramino Bianchi Seg.rio

Segue l'ordinat.

1724 - 19. Ag.to in Pregadi

Venendo con ben fondate ragg.ni, e Dottrine nelle scritt.e ora lette
dei Consult.i concordem.te, et abbondantem.te stabilito, che li Casi

de' furti sacrileghi, anco con l'asporto delle consacrate Parti-
cole, siano nello stato nostro prescritti alla Podestà secolare
esclusivamente all'Ecclesiastico, e che includendo tale asporto,
attendendo sospetto di miscredenza, spetti però nella sola
parte di tale sospetto il procedere al Trib. della S. Inquisizione,
spicca pure con non minor evidenza, che il principale,
ed indispensabile fondamento de' Processi in esso Tribunale
sia la dinoncia, la quale comprenda non solo il fatto,
ma i nomi ancora de' soggetti delinquenti, oltre l'altre
dovute circostanze, giusta quanto fu sempre della pubblica
instituzione, e col sentimento del concordato.

Nel caso poi sopra il quale fu ieri deliberato da questo Rev.do
Inquisitore avanzato il Memoriale ora letto, vedendosi dall'
informazione de' Savij all'Eresia mancante il Proces-
so della sua base fondamentale, ch'è la denonzia ne' ter-
mini come sopra definiti, si arresti esso Proc.o, che dalle
cose antecedenti prenderà norma la mente d'essi Savij all'
Eresia, tanto nella sospensione del Processo accennato,
quanto ne' casi avvenire d'incamminarsene alcun altro
sopra il fondamento di tali indispensabili requisiti, do-
vendo il presente essere trasmesso circolarmente à Rettori
della T.F. à loro lume, de' loro Vicarij e de' successori, il
tutto à maggior Gloria di Dio Sig., e della Nostra S. Fede, per
le più pure consecrazioni delle quali non sarà mai da
se stesso dissimile il Senato nelle atti del suo sempre
fervido zelo contro l'Eretica pravità.

FRANCISCVS DONATO DEI GR.^A DVX VENETIARVM

2

Nobilibus, et sapientibus Viris Pietro Sanuto, de suo mandato Potestati, et Jo. Fran.co Memmo Cap.o Bergomi etc.

Havemo inteso con sommo dispiacere nostro, che in quella Città si ritrovino alcuni Heretici che non solamente non vivono catolicamente ma publicamente disputano e cercano di persuader ad altri le opinioni loro, cosa che non volemo comportare per modo alcuno. Per tanto con consiglio nostro di X.ci vi commettemo, che ritrovatevi con quel R.do Episcopo, et Inquisitore, con loro et doi Dotori primarij di quella Città, che à voi pareranno, et siano pratichi di bontà è dottrina - - - - -
alcun altro ordine formar diligente processo in questa materia nella quale vi ritrovarete presente in tutto quello si opererà ò vero se qualche fiata per alcun necessario impedimento non potrete voi intervenire, farete che si ritrovi il Vicario di ~~Voi~~ Voi Podestà ouvero di sopradetti, et usarete ogni diligenza, accio che il processo sia fatto di quel modo, che si conviene e noi possiamo intendere con bon fondamento le cose nel' importantissima materia ~~che si~~ veduta et finita che sarà lo mandarete imediate alli capi del consiglio nostro, il quale poi che l'haveranno veduto vi daranno aviso di quelche occorrerà

Datae in N. D. P. die 27 9bris 1545

Franciscus Donato Dei Gra. Dux &c.

Nobilibus, et sapientibus Viris Augustino Contareno de suo mandato Potesti, et Zaccariae Maureno Cap.o Bergomi, et successoribus &c.

VI

Scrivessimo alli precessori nostri del 1546 ai 29 di Xbre con l'auttorità del conseglio nostro di dieci et zonta quello, che occorreva circa il modo di proveder con li Heretici, e parte vi aggiongessimo che finito il processo lo mandasse immediate ai capi del predetto Conseglio; hora vi diciamo, che con esso consiglio debbiate permetter, e procurare, che li processi et i casi che occorreranno siano espediti con assistenza nostra e delli altri, che vi deeno esser secondo le lettere nostre sopradette.

Datt. in N.ro D. Palatio die 29 decembris 1550

In Christi Nomine amen

Haec est quedam sententia criminalis lata data et in scripturis sententiarum promulgata per infrascriptum Clarissimum Pretorem, et V. Praefectum sic dicendo.

Nos Daniel Baduario Pro Serenissimo Ducali Dominio nostro Venetiarum Bergomi, et districtus Potestas, ac V. Capitaneus sedens pro tribunali super Regio communi, ubi delicta ad ceterorum exemplum solent ~~fieri~~ publicari, dicimus, et sententiando pronunciamus et condamnamus

Christinus del Botto Arlerij districtus Bergomi contra quem processum fuit, et est per R.mum D. Victorem superantium Episcopum Bergomi et Fratrem Dominicum de Bergomo deputatum inquisitorem contra Hereticos ex eo, quod fama publica praecedente, et stantibus

relationib.

relationis plurium fide dignorum et deinde processus formationis con=
tra eum in presentia ac eius absensa nostro, et magnifici comitis et
equitis Domini Joannis Hieronymi de Albano Legum Doctoris,
Civis Bergomi ad hoc deputatorum etc.

Ipse Christinus Helvetica pravitatis professor habens pre oculis tantummodo
inimicum humanae naturae temerarie ausus varijs et diversis dicenti
et disseminavit contra honorem Domini nostri Jesu Christi et
in vilipendium ordinum, et Sacramentorum ab Ecclesia statuto=
rum, et scandalum aliarum personarum, ac vicinorum haeresis

Quod prohibitio ciborum ab Ecclesia facta statutis diebus non valeat, sua=
dendo alijs ne dies ipsos observarent, sed carnes indifferenter comede=
rent.

Quod suffragia pro mortuis nequaquam fiant, ortando Populum, ut ab eis
abstineant.

Quod non teneantur proprio Sacerdoti Sacramentaliter confiteri, as=
serendo soli Deo confitendum esse.

Quod opera nostra nihil faciant ad Justitiam et salutem, propterea quod
Dominus Noster Jesus Christus pro omnibus satisfecerit.

Quod Sanctorum invocatio sit vana

Quod nobis non sit liberum arbitrium nisi ad malum.

Quod non detur locus Purgatorij

Quod Sacramentum Altaris sit tantum Signum, et memoratio passionis
Christi, non autem Corpus transubstantiatum, damnando cerimonias
ipsius sacrificij, et dicendo illud nihil valere.

Quod auctoritas Papae non sit maior aliorum Sacerdotum dicendo quod quae
conceduntur ab eo sint deliramenta, et quod sola fides nos salvos faciat

Quod

Quod præcepti, et instituti Ecclesiæ non teneamur obedire sed scire tueri tantum, asserendo sacramenta Ecclesiæ esse duo tantum.

Quod unctiones sacerdotum, et Christmatis sunt quædam factura, et deliramenta.

Quod Ecclesia Romana est falsa et babilonica.

Quodque Papa est unus Antechristus, non autem verus Papa et multa alia his similia, et adherentia dicendo et disseminando.

Super quibus et alijs conexis, et dependentibus idem Christinus inquisitus, inuratus, et citatus comparere neglexerit unde fuit etiam excomunicatus, et pro tali publicatus extitit, et propterea ipso in contumatia perseverante per sententiam diffinitivam ipsius Rdmi D.D. Episcopi, et inquisitoris factam, pronunciatam in presentia et cum assensu nostro dictus Christinus fuit pronunciatus declaratus et sententiatus pro Heretico et Hereticum fuisse, et esse, et eius Bona confiscata, et Phisco applicata fuisse et esse a die admissi criminis et prout in sententia promulgata sub die Mercurij primo Octobris proxime preteriti, et tanquam hereticus sententiatus fuit quod ad alias penas corporales nobis remissus sententiandus vigore Legum partium serenissimi ducalis Dominij nostri Venetiarum et sacrorum canonum.

Ideo volentes, ut Just.e convenit et pro observatione dictarum Legum et partium prelibati serenissimi Ducalis Dominij ipsum Cristinum contumacem et hereticum declaratum debitis premijs plectio et ceteris omnibus bona fide sit exemplum se ab huiusmodi erroribus abstinere, in honorem Domini Nostri

Jesus

Jesus Christi, et Sanctae Matris Ecclesiae sententiamus, pronunciamus et condemnamus videlicet.

Quod sit perpetuo banitus de Bergomo et eius districtu et per quindecim miliaria ultra confinia et si aliquo tempore pervenerit in fortiis Iustitiae ducatur ad locum solitum, et ibi caput eius à spatulis amputetur, ita quod moriatur, et postea ideius cadaver igne comburatur. et illum caquientes habeant libras quingentas eis dandas ex dictis bonis confiscatis si fuerint sin autem de bonis Serenissimi Dominij cum omni modo etc.

Die sabati 16 7bris 1550 publicata fuit suprascripta sententia.

Hec est quedam sententia criminalis lata data et in alijs scriptis sententiam promulgata per Magnificum et Clarissimum Augustinum Contareno dignissimum Potestatis Bergomi, et districtus sic dicendo.

Nos igitur Augustinus Contareno pro Illustrissimo Venetiarum Dominio Potestas ante dictus sedens pro tribunali super Reggio Comunis Bergomi ubi solent publicari similes condemnationes et condennando pronuntiamus contra et adversus

Magistrum Gulielmum Grataroliem Medicum contra quem processum fuit et est per Reverendissimum Dominum Victorem Superantium Episcopum Bergomi et Fratrem Dominicum Adelasium contra Hereticos Inquisitorem in eo, de eo et super eo, quod fama publica precedente, et stantibus relationibus plurium fide dignorum personarum, et stante formali processu cum consensu et

precendia

et presentia nostra et aliorum ad hoc Dominorum deputatorum in causis fidei secundum formam partis Ex.mi Cons. Decem.

Ideo Magister Gulielmus, professor hereticae pravitatis, habens pre oculis inimicum humanae naturae diversis temporibus ausus sit seminare haeresim contra honorem Domini Nostri Jesu Christi, et in vilipendium ordinum et sacramentorum statutorum ab Ecclesia male sentiens de Articulis Christianae fidei, et presertim de Sacramento Altaris, de Missa, de Adoratione hostiae consacratae, de purgatorio, de suffragiis mortuorum, de invocatione Sanctorum, de libero arbitrio, de potestate Papae, de Indulgentijs, de praeceptis et ordinationibus Ecclesiae, et prout plenius in ipsa sententia predicti R.mi Episcopi legitur. Super quibus et alijs conexis et dependentibus idem Magister Gulielmus inquisitus, vocatus et citatus ad comparendum ad se defendendum a predictis imputationibus qui contumax extitit, qua contumatia reddit ipsum culpabilem de premissis, et propterea fuit sententiatus et pronunciatus pro haeretico pertinace, et eius bona confiscata fuisse et esse et aplicata Camerae fiscali Ill.mi Dominii a die commissi criminis et prout in sententia promulgata sub die 23 Januarij proxime preteriti, et stante quod per dictam sententiam fuit remissus, sententiandus et puniendus ad alias penas corporales ideo volentes, ut convenit Iustitiae pro observatione partis et legum bene publicatarum Ill.mi Dominij predictum Magistrum Gulielmum Gratarolum Medicum Haereticum pertinacem debitis poenis delicti ipsius condemnamus, quod sit bannitus perpetuo de Bergomo et eius districtu, et per quindecim miliaria ultra confinia,

et

et de Inclita Civitate Venetiarum, ac Ducatu ordaago, Gam
bavaijs, Bottenico, et Lissafusina, et quod confiscata sint
bona sua iuxta sententiam suprad. Revd.mi Episcopi, et si aliquo
tempore pervenerit in fortiys Regiminis, quod conducatur
ad locum Justitiæ ubi ei per ministrum amputetur caput
a spatulis, ita quod moriatur, et qui eum ceperint ha
beant de bonis confiscatis libras quingentas parvorum si
fuerint, sin autem de bonis Ill.mi Dominij Venetiarum ct.
dicimus, sententiamus et condamnamus.

Publicata fuit a 8 Ju 1551 die sabbati 4 Julij ecc.

Assistenza de Rettori, e Curiali, et elettione de Dottori
secolari per Consultori.

Franciscus Donato Dei Gra. Dux ecc.
Nobilib. et sapientib. Viris Marc. Antonio Maurreno Dactori de suo
mandato Potestati, et Cap.o Tervisij, et successorib. Di:

Havendo existimato cosa giusta e conveniente che contra l'imbuta
tione d'Heresia da per tutto nella Giurisd.ne del Dominio nostro
s'habbia da provveder in un modo stesso havemo deliberato
col conseglio nostro di Dieci, e zonta che delli casi occorrenti
e che occorreranno d'essa Heresia si debbi servar la mede
ma forma di proveder che è statuito si osservi nelle Città
nostre di Brescia e di Bergomo come nelle lettere scritte
alli Rettori di quelle per il detto Cons.o di dieci con la zonta
sotto li 29 7bre 1548 si contiene in tutto e per tutto
cioè, che ritrovandosi con quel Vend.o Vicario è l'Inquisitore

Inquisi:ri dobbiate insieme con loro, e due Dottori, che di uita, patevia, predidi di bontà, e di dottrina, non ostante alcun altro ordine, formar diligente processo in questa materia, nella qual te ui ritrouarete presente in tutto quello, che si operarà ò uero se alcuna fiata per alcun necessario impedimento non potesse uoi interuenire, farete che che si troui il Vicario nostro appresso li sopra detti el usarete ogni diligenza acioche il processo sia formato di quel modo che si conuiene, et noi possiamo intender con buon fondamento come passano le cose nel'importantissima materia predetta el finito che sara lo mandarete imediate alli capi del Cons:º predetto, ilqual poi che hauerimo ueduto, ui daremo auiso di quanto ne occorrerà. Per tanto con l'autorità del Conseglio nostro di dieci e zonta ui cometemo, che dobbiate così esseguir, e far esseguir, facendo registrar queste lettere nella Cancelaria uostra per memoria di quelli che di tempo in tempo ui succederanno ed effetto di tal oseruanza

Date in N. D. P. die 4 9bris Ind:ne 6 1550 —

Rectorib: Padue, et sucessorib:

Assistenza de Rettori, et elett: de Dottori uante.

Hauendo la Santità del Pontefice mandato da qui à noi il Rdo: Eletto di Montefiascone perche si troui qualche forma che sia di commune sodisfatione in materia dall'assistenza nelli casi delli Heretici siano col Cons: di dieci, e zonta diuenuti in questa risolutione che siamo contenti, che nelle cause di Heretici nelle Terre del dominio nostro s'oserui quello s'oserua in questa città, cioe che li Rettori nostri siano

presenti

presenti al formar delli processi, et à tutto quello operavano li R.di Vicarij, et Inqui:ri in libertà delli quali Vicarij Inqui:ri et Rettori sia secondo la qualità de casi fato chiamare quelli Dottori che li parerà conveniente si come si come si fà in questa Città. Et occorrendo caso alcuno nelle Castelle e Ville, esso caso sia trattato et espedito nella Città principale con l'ordini sopradetti et che li predetti Rettori un giorno almeno alla settimana si ritrovino con li R.di Vicarij et inquisitori per trattar questa materia; Però vi dicemo con l'autorità del predetto Cons.o che dobbiate così esseguire, intendendovi bene con quelli R.di Ecclesiastici, che hanno questo Carico.

Datae die 16 8bris 1551.

Giac.mo Pisani
Paulo Cornaro
Batt.a Nani

Capi dell'Ill.mo Conseglio di Dieci.

Replicate à Verona, Bergomo, Brescia, Crema, Rovigo, Udene, Feltre, Belluno e Giustinopoli.

Che li Heretici possino esser banditi da tutte le Terre, e luoghi.

Hieronymus Priolus Dei Gra. Dux etc.
Nobilib. et sapientib. Viris Francisco Bernardo Patti et Hieronymo Venerio Cap.o Brixie etc.

Havemo deliberato col Conseglio nostro di Dieci, e zonta, e così

vi

e così vi cometemo col detto conseglio che dovbiate esseguire
che quando saranno formati li processi servatis servandis
per lo Tribunal dal'Inq.re di questa Città nostra à voi
comessa con l'assistenza nostra contro li absenti imputati
d'heresia e che contro di loro sara pronunciata sentenza
e dichiariti Heretici et lasciati al Brazzo secolare pur con
l'assistenza nostra ed'altri dale leggi ordinati possiate
voi simul et ~~semel~~ semel bandir questi tali Heretici con
donati absenti, et remessi al brazzio secolare, non solamen=
te di questa città e Jurisd.ne ma anco ~~ma anco~~ da tutte
terre, e luoghi nostri, terrestri, et maritimi Navilij
armati et disarmati et anco dala Città nostra di Venetia
et suo distretto se cosi per consienza e per Giustitia
vi parerà con taglia di Lire fin sei cento de picoli,
in caso di romper i confini, et farete registrar le
presenti à memoria de successori e tacio, che essi an=
cora habbino ad osservarle.

Datę in N. D. P. dia 23 Xbre 1563

Che li Heretici absenti, et anco li fugiti di Prigione
possino esser banditi. E che li banditi da altre
Ditioni non possino star nel Veneto stato.

1564 4. Aprile in Conseglio di Dieci, et Zonta. Alcuna cosa non
non può esser più grata al Nostro Signore Jesù Christo
e di maggior sodisfatione di tutti li fedeli del stato nostro
che purgar quanto sia possibile questa nostra Città
di Venetia, e tutte le altre Città e luoghi nostri, da quella
mala sorte d'huomini, che seguono le nove opinioni

in

in materia di Religione, li quali non possono essere salvo che di scandolo deli buoni, e cha catolici christiani, e di perturbatione grande del animo dela S.tà Nostra. Però seguendo l'antico pio e santo instituto, e deside=rio d'essa Sig.ria nostra fu data libertà da questo Con=seglio, per parte di 23 del mese di xbre prossimo passato, a i Rettori nostri che quando per li Tribunali del=l'Inquisitione fosse dichiarato Heretico alcuno ab=sente e rimesso al brazzo secolare, essi Rettori nel medemo tempo potessero bandire tali Heretici absenti rimessi, ut supra, non solamente dale Città e Teri=torij a loro comessi, ma etiamdio da tutte le Terre e luoghi nostri, da Navilij armati, et disarmati, et anco da questa Città nostra, si così che loro conscien=ze, la qual deliberatamente havendo bisogno di esser rifor=mata per magior beneficio del stato nostro, et essendo anco necessario aggionger del altre permissioni per tener purgata questa nostra Città, è stato da cosi pestifero e contagioso morbo.

L'andarà parte, che ala predetta deliberatione di 23 xbre pros=simamente passato sia agionto che si come in essa si dice che possino li Rettori nostri bandir tali Heretici absen=ti si debba dire, debbano li Rettori nostri bandirli e difinitivamente, ò veró per quel tempo che parerà ale consienze loro dalle Terre, e teritorij à loro comessi e da tutte le altre Terre e luoghi del dominio nostro terestri, maritimi, Navilij armati e disarmati et di questa Città di Venetia, e suo distretto. Si che chiaramente

chiaramente s'intenda, che alcuno, che sia bandito per here
sia non possa nel tempo del suo bando stare ne praticare
in alcun luogo del Dominio nostro come di sopra restando
ferma e valida la sopradetta dalobservatione nelle altre
parti di quella, e perche si conuien medem.te l'istessa pro
uisione in questa Città nostra di Venetia sia apresso che.

Alli tre Nobili nostri deputati sopra l'heresia sia data l'istessa libertà
et obligatione di bandire dalla magior parte di loro, quali,
che sono dichiariti heretici, e rimessi al brazzo secolare
seruati seruandis, che è datta alli Rettori delle Città
nostre come di sopra, e questa medesima auttorità, et
obligatione habbino essi tre Nobili, per quelli ancora che
dal dal di 23 7bre prossimo passato che fu presa la detta
parte sono stati condonati absenti, e rimessi, ut supra.
è perche anco spesse flate occorre che per lo detto
Tribunale, et altri Tribunali delle Città nostre sono
condanati ad carceres in perpetuo ò uero ad tempus
li conosciuti heretici, i quali poi fuggono di prigione
et non hanno altra pena come in molti è auenuto il
che non è da tolerare, però questi talli che condanati
alle Carceri fugevano e che dal di della predetta parte
fin hora sono sfugiti debbino li predetti tre Nobili nostri
et gli altri Rettori delle Città nostre darli quei bandi
che alle consienze loro pareva conueniente alli delitti
delli predetti fugiti

Oltre di ciò intendendosi, che molti d'alcuni ditioni Banditi per
causa d'Heresia dalle Terre, e luoghi loro uengono ad

habitar

habitare in questa nostra Città di Venetia, e nelle altre Terre e luoghi della Sig.ria nostra, dalli quali, è grandamente da temere, che alcun suddito nostro sia per apprender di quelle male qualità d'heresia per le quali essi sono stati scacciati dalli Paesi nostri loro. Si deue però per grandezza del Sig.r Dio e per far quello, che conuiene ad un Dominio Catolico, come per gratia di sua Diuina M.tà è il nostro prouveder e non lasciar alcuna uia intentata per leuar questi tali totalmente dal Stato nostro, però.

S'ha deliberato, che sia fatto publice proclamar sopra le Scale di Rialto in questa Città, Terre, e luoghi nostri così da terra, come da Mar che tutti quelli che sono banditi nominatamente da Principi alieni ò da loro Giurisdicenti per causa d'heresia dalli stati loro, ò vero da alcuna Città o luogo d'essi Stati, s~~ijano~~ sijno et esser s'intendino licentiati in termine di giorni quindici doppo la publicatione sopradetta, sotto pena essendo ritrouati di star per tutto il tempo del bando loro serati in una prigione sigura, et forte la qual sia appartata dall'altre prigioni che sono per altri delitti, e di più di pagar lire mille de picoli da esser dati à quelli che li prenderanno, e daranno nelle forze della Giustitia e giustificharanno con fede autentiche, che sia banditi per causa d'heresia, come sopra, la qual taglia sia pagata delli beni ali sopradetti heretici se ne saranno se non delli danari della Sig.ria Nostra deputati alle Taglie, et l'essecutione della presente parte sia comessa ali tre Nobili nostri deputati al Tribunal dell'Inq.ne in questa Città d'esser essequita per la magior parte da loro, et fuori ali Rettori delle

Città

Città nostre nelle quali vi sono Tribunali contra l'heresia li quali Rettori habbino medesimamente far à fare l'essecu=
tione contro quelli heretici, ò banditi ut supra che si tro=
vevano nelle castelle delli loro Territorij giusta l'ordine sopra detto che li condenati per heresia non si possino
metter sopra le Galere della Serenis.ma Republica

Laurentius Priolo Dei Gra. Dux

Nobilibus et Sapientiss. Viris Nicolao Marcelo Pot.i, et Andrea Cornelio Cap.o Bergomi, et sucessoribus &c.

Hauemo deliberato col conseglio nostro di dieci, e Zonta che de cetero non si possa metter piu sopra le Galere nostre de condanati alcuno, che si sia condanato per heretico il che con li capi di detto conseglio vi denotiamo per inteligenza, e perche lo faciate intendere, à chi cio appartiene in quella città facendo registrar le presenti in quella Cancellaria à memoria de sucessori

Dat. in N. D. P. die 4 Februarij 5. Indic.ne 2d. 155-26

Che li Condanati per Heresia possono esser posti sopra le Galere nostre

Petrus Lauredano Dei Gra. Dux &c.

Nobilib. et Sapientibus Viris Francesco Duodo Pot.i, et Leo=
nardo Contareno Cap.o Bergomi

Vi

Vi mandiamo in questa copia d'una parte hoggi presa nel conseglio nostro di Dieci et Zonta in materia di poter metter in Galera li condanati per heresia acciò che da voi sia osservata et registrata in questa Cancellaria à memoria de' successori

Datę in N.D. P. die 5 9bris Ind.ne 12 1568.

Assistenza de Rettori, elletione de Dottori, e formatione de processi ne casi delle castelle ecc. –

Hieronijmus Priolo Dei Grat. Dux Venetiarum.

Nobilibus et sapientib. Viris Iacobo de Salomono Pott. et Bernardo Theupulo Capitaneo Bergomi etc.

Facessimo intender alli precessori vostri et successori con lettere nostre fin l'anno 1555 la risolut.ne che col conseglio nostro di Dieci havemo fatta nella materia dell heresia nelli casi di Heretici, la quale s'era trattata con l'Elletto di Montefiascone mandato à noi da S. Santità per quest effetto cioè che nelle cause d'heretici nelle terre del Dominio nostro si osservi quello che si osserva in questa Città nostra che i Rettori siano presenti al formar delli processi et à tutto quello opereranno li R.di Vicarij et Inquisit.ri in sua libertà delli quali Vicarij et Inquisit.ri et Rettori sia secondo la qualità delli casi chiamar quei Dottori che li pareranno convenienti si come si fà in questa Città et occorrendo caso alcuno nelle castelle, o Ville, esso caso sia trattato, et espedito

nelle

nele Città principali con gli ordini predetti, et che i sopradetti Rettori un giorno almeno ala settimana si ritrouino con li predetti Vicarij, et Inquisitori per attender à questa materia. il che al presente hauemo uoluto far intender et repli=car ancor à uoi comettendoui col'autorità del predetto Conseglio che dobbiate così esseguire intendendoui bene con quei Ecclesiastici che hanno questo carigo.

Datę in N. D. P. die 16 Maij Ind.ne 6 1563 .

Che li Condenati per Heretici absenti e rimessi al brazzio secolare possano esser banditi da le Terre, e Luoghi. ~

Hieronijmus P. Priolo Dei Gratia Dux etc. Nobbilibus et Sapientib. Virij Iacobo Salamano Potti, et Bernardo Theupulo Cap.to Bergomi, et successoribus.

Hauemo deliberato col nostro Conseglio di Dieci e zonta et così ui commettemo col detto Conseglio, chè dobbiate esseguire che quando saranno formati li processi se(n)tentiandis per lo Tribunal dell'Inquisitione di questa città nostra à uoi comessa con l'assistenza nostra contra li absenti imputati d'Heresia e contra di loro sarà pronunciata sentenza e dichiarati herètici, e lasciati al brazzio secolare pur con l'assistenza nostra et delli altri dalle leggi ordinati, possiate uoi simul et semel bandir questi tali Heretici condanati absenti e rimessi al braccio secolare non solamente di

questa

quella Città e Territorio, ma ancò da tutte le altre Città Terre e Luogli nostri terrestri e maritimi, navilij armati e disarmati et anco dalla Città nostra di Venetia e suo distretto se così per conscienza e per Giustitia ui parerà con Taglia fin à lire sei cento da picoli in caso di romper li confini. Et farete registrar le presenti à memoria de sucessori, et acciò che essi ancora habbino à esequire. ~

Dat. in N.D.P. die 9 Januarij Ind.e 6 1563

Beni di Heretici.

Petrus Lauredano Dei Gra. Dux etc.

Nobbiliss. et Sapientiss. Virij Francesco Duodo Pot.i, et Leonardo Contarena Cap.o Bergomi et sucessoribus

Vi significamo hoggi nel Consè.o nostro di Dieci col la Zonta esser stata presa la parte del tenor infrascritto, cioè che sia scritto à tutti li Rettori delle Città, e Terre nostre, oue sono tribunali d'Inquis.ne che essendo fatte confiscationi de beni de Heretici nel qual caso tutti essi beni denono uenir al nostro fisco, debbano quelli intieramente lasciar alli heredi del condanato, che succedessero ab intestato da esser goduti et usufrutuati da loro fino altro ordine di questo conseglio; douendo essi Rettori intimar alli detti heredi a quali fossero ●●e come sopra lasciati li beni che non ne debbano dar parte alcuna ali condanati, non essendo conueniente, che tali scelerati sentenciati

per

per heresia godono delli loro beni, e siano obligati li sudet=
ti Rettori di quanto occorrerà per giornata in tal Materia
darne auiso alli capi di questo conseglio, per il che
ui commettemo con l'auttorità del predetto conseglio, che
dobbiate osseruar, et far osseruar inuiolabilmente dà
tutti, e registrar la presente in quella Cancelaria à memo=
ria de successori

Datæ in N.D.P. die 6 9bris Ind. 12 1566.

Beni de Heretici.

Rectori Cauredano dei Gra. Dux etc.

Nobbilibus et sapientibus Viris Francisco Duodo Potestati et Leo=
nardo Contareno Cap.o Bergomi.

Vederete per l'allegate la deliberatione fatta nel conseglio nostro
di Dieci, e zonta in materia di heresia secondo la forma
dela qual uolendo noi che disponiate anco dele beni
di Fran.co detto Merlighetto speciale. Vi commettemo con
li capi di detto conseglio che dobbiate lasciar li sudetti
beni del Merlighetto ali suoi heredi con le conditioni
et intimationi dichiarate nela sopradetta deliberatione e di quanto
haurete operato ne darete auiso ali capi sopra=
detti.

Datæ in N.D.P. die 10 Nouembris Ind.ne 12 1566.

1566 a 12 Aprile

L'Inquisiti per Heresia in altri stati non possino
star nel nostro Dominio Veneto.

Ricerca la qualità de presenti tempi nelli quali si vede ogn'hora in piu parti della Christianità publicare diverse prave opinioni, ~~opinioni~~ et heresie, et da quelle nascere molte confusioni et ruine, che oltre à quelle provisioni che sono state fatte da questo Conseglio con molta pietà é zello grande Christiano per tener il stato nostro libero da così fatta peste sia anco da novo aggionto a dette deliberationi, questo di piu che ala giornata si scopre necessario acciò che la detta pia è santa opinione nostra habbia il desiderato fine, onde perche nel stato nostro non si riduchino ad habitar quelli, che sono stati inquisiti, et citati per matteria di Heresia in aliene Giurisditioni e necessario ad honore del Sig.^r Dio provueder a questo importantiss.^mo inconveniente. Però.

L'andarà parte che salue e preservate l'altre deliberat.^ni fatte dal 1563 et 1564 per questo consiglio in questa matteria d'heresia sia a quelli agionto che debba esser fatto publicè proclamar sopra le scale di Rialto in questa Città e di fuori in tutte le altre Città Terre e luoghi nostri così da Terra, come da Mar, che tutti quelli che essendo stati inquisiti, et citati per heresia in qual sivoglia Giurisdit.^ne aliena, da quella fossero fugiti, et venuti nel stato nostro debbano da quello partire in termine di giorni quindici doppo la publica.^ne della

presente

presente parte in questa Città e di fuori medemamente gior
ni quindici doppo la publicatione predetta, et passati detti
giorni quindici, non possa alcuno di questi tali venire
nel stato nostro, sotto pena essendo ritrovato di star anni
quatro serrati in una prigione sicura, et forte la qual
sia separata dal'altre prigioni che sono per altri delitti
e di pia di pagar Lire Mille di picoli da esser date à
quelli che li prendono e daranno nelle forze della
Giustitia, et giustificheranno con fede autentiche che siano
stati inquisiti et citati per heresia, et fugiti dalli luoghi
ove fossero come di sopra inquisiti ò citati, la qual
taglia sia pagata dalli beni delli sopradetti se ve ne
saranno se non delli dannari della Sig:ria Nostra deputati
alla taglia; Et doppo finito il tempo della prigione resti
no perpetuamente banditi da tutte le Terre, e luoghi del
Dominio Nostro da Terra e da Mar, da Navigli nostri ar=
mati e disarmati, et etiam da questa nostra Città di Venetia
e suo distretto, e Dominio, con la taglia istessa
in caso, che fossero ritrovati dentro delli confini da
esser pagata come di sopra, et data à quelli, che li
prendono, et consegneranno nelle forze della Giustitia
et essi per la detta contrafatione di bando siano posti
in una prigione della qualità sopradetta, nella qual
debbano finire la lor vita, riservata l'auttorità ordi=
naria alli Tribunali contro l'heresia di dar à questi
tali anco maggior pena, così nel primo caso di

retentione

retentione, come nel secondo di contrafatione del Bando

se li punisse per Giustitia, così viceversa li demeriti

loro. Et l'essecut.ne dela presente parte sia comessa in

questa Città alli tre Nobili nostri Deputati al Tribunal

dell'Inquis.ne da esser esequita per la magior parte di

loro, et di fuori alli Rettori dele Città nostre nelle quali

vi sono Tribunali contro l'heresia, li qualli Rettori

habbino a far etiam publicar la presente parte in

tutte le Castelle delli Territorij loro, et poi debbano

essequirla contro quelli Inquisiti, citati, et fugitivi

o disobedienti come di sopra, che si trouassero nelle

Città, et Castelle prefatti, o loro territorij giusto li

ordine sopradetto.

Che quelli che si cacciano nelle materie di Roma
non debbano ingerirsi in quelle dell'Inquisitione.

Aloysius Mocenico Dei Grã. Dux etc.

Nobilib. et Sapientib. Viris Jacobo Suriano equiti Potestati
et Bernardo Nauagero Cap.o Vicentię et successorib.

Significamus vobis in Con.o nostro Decẽ cũ additione captam
fuisse partẽ tenoris infrascripti.

Si come in questa Città, nella materia dell'Inquis.ne contra
heretici si cacciano quelli, che non si possono inge=
rir nelle cose di Roma, è ben conueniente, che

il medemo 5 oreemi. Et però s'andava parte che sia scritto à tutti li Rettori delle Città, e luoghi nostri, dove sono Tribunali d'inquisitione, così presenti come de successori, che quelli, che si caccianno nelle cose di Roma non possano ne debbano per l'avenire ingerirsi in modo alcuno nelle cose d'Inquisit.ne ma debbano lasciar il carico al suo colega, ove sono due Rettori, et dove ne è un solo in caso si cacciasse habbia il carico in luogo suo il camarlengo quello di loro sara di magior età

Quare mandamus vobis auctoritate suprascripti Consilij, quod supremam partem observetis, observarique ab omnibus inviolabiliter faciatis, et in actis Cancellariæ Vestræ ad successorum memoriam registrari. -

Datæ in N. D. P. die 10 Julij 1644

Rettentione et atti seguiti nella forma.ne del Processo senza l'assistenza de Rettori

Paulus Cigonia Dei Grat. Dux et c.

Nobilibus, et sapientibus Viris Hieronymo Priolo Pott.i et Ioani Quirino Cap.o Bergomi fidelibus et successoribus et c.

Ci è stato oltra modo grave e molesto intender quanto ci scrivete voi Podestà intorno al Inquisit.re laudando noi molto la diligenza vostra e la cura del publico publica, et dimostrato in questo fatto, in torno alla qual havendo noi scritto a Roma in questa forma, che ci è parsa convenienti per haverne

dal

dal Pontefice la debita, e giusta provision. Commettemo
ad ambidue Voi col Senato che dobbiate far intender al
detto Inquisitore che in pena della disgratia nostra della
Sig.ria nostra non debba proceder più oltre ad atto alcuno
in matteria del Prigione havendo il Processo per nullo
intendendosi che il prigione sia sotto l'autorità Vostra
per esser stato fatto il tutto senza l'intervento et parti-
cipatione nostra la forma che havemo delle conventioni
con la santa Chiesa in proposito de Tribunali dell'Inquisit.ne
e contro ogni dovere et che non debba nel avenire
ingerirsi ne far cosa alcuna contraria à questo ne-
cessario ordine potendo ò dovendo egli essercitar il
suo offitio nella maniera che aspetta à lui e conten-
tarsi dentro li suoi termini il che direte anco à cotte-
sto R.do Vicario Vescovo; Volendo noi appresso, che
usate diligenza con la vision de processi formati da
quello Inquisitore che stimarete più propria et op-
portuna à fine d'informarvi particolarmente degl'atti
e fatti sin hora da quel Tribunale contra le leggi et
ordini nostri scritti anco da noi et come et quando
sia stato secondo essi dicono introdotto questa coruttella
et quali siano li Ministri che hanno fatto la Retentione
et con che ordine, et da chi et come quel Tribunale
habbi officiali dandosi poi del tutto particolar aviso
desiderato da noi, et abbondantemente cautella et sta-
rete avertiti che nel avenire non sucedano più simili
inconvenienti ali quali vi opponerete similmente con
la nostra autorità, et con ogni mezo possibile, ~~tu~~

tornando

tornando essi di troppo grave pregiuditio et deterioram.to
della dignità, et libertà del nostro governo.

Dat. in N. DD. die 16 Jan.ij Ind.e 16 1594.

Die 23 Mercij Februarij 1595 - in pti Palatio
Bergomi.

Ill.mus, et R.mus Episcopus, et Reu.dus P. Presbiter Inquisitionis
pro observatione conventionum factarum inter Sanctam
Sedem Apostolicam et Serenissimum Dominium, mandauit
annullari capturam factam de persona Marci Antonij
de Capitaneis Mediolanensis sub die 26 Januarij proxime
preteriti tanquam factam per errorem sine solita
assistentia Ill.morum DD. Rectorum, seu alicuius ex
accessoris Ill.mi Dni Potestatis declarantes insuper quod
si qui actus facti fuerint per elapsum in examinandis
..ij Reis, et aliter quomodocunque, sine assistentia pre=
dicta contra dispositiones ipsarum conventionum, fati
fuerint similiter per errorem, et quod non inten=
dunt per ipsos ullum quamvis minimum preiuditium
inferatur iuribus Serenissimi Dominij in materia iam
dictis assistentiæ, et ita annotare iusserunt. Presentibus.
seguì nella sudetta materia.

Paschalis Ciconia Dei gra. Dux et c.

Nobilibus, et sapientibus Viris Hieronijmo Sudolo Pot.ri et Io=
anni Quirino Cap.o Bergomi et c.

La buona opera fatta da voi in rimouere quel R.do Inqui.re
dal'error preso onde egli insieme con quel R.mo Vicario
hanno fatto per publico Testimonio, et annullato gl'atti
presenti e passati che sono seguiti senza l'intervento
nostro ò di alcuno de nostri curiali, ne è stata di com=
pita sodisfatione e ue ne laudemo col senato, non stiman=
do noi necessario il procurare piu oltre la special an=
nullatione d'ogni atto e processo formato con tal dis=
ordine, poiche può molto ben bastare questa annulati=
one generale in scrittura, oltre il particolare che
hora si trattava, douendo farsi cio in virtu della con=
ven.ne che habbiamo in tal materia con la sede Apostolica.
Però direte cosi al Vescouo, come al Inqui.re esserci stato
caro che si siano prontam.te accomodati à quanto porta=
ua il giusto e l'honesto et che se nell'auenire, come ci
promette la sincerità di questa sua operatione continuare=
mo à dimostrar effetti corispondenti e esercitando il loro
carico dentro i debiti, riceueranno all'incontro da noi et
da noi nostri Rappresentanti ogni buon trattam.to nostro.
nelle cose spettanti alla Sacra inquisitione, et anco in al=
tro per esser ministri di S. Chiesa. soggiongendo poi quan=
to al Prigione, che essi possino tornar à formar un
processo nouo nell'istesso caso seruatis seruandis, et che
uoi fra tanto lo facete custodire nelle forze nostre per
deliberar poi della sua persona quello, che sarà conue=
niente, secondo la qualità et Giustificatione del delitto
del quale lo uedrete colpeuole, et che cio potrà esser
fra i tanti altri segno chiaro del fauore, che si presta
alle cose di S. Inquis.ne

Dat. in N.D.P. die 4 - Martij Ind.e 16 - 1595 -

Rettentioni per il Sant' offitio

Marcus Grimani Dei Gra. Dux etc.

Nobiliss. et Sapientiss. Viris Giorgio Cornelio Poti, et Hieronimo Alberto Cap.o Bergomi, et successoribus.

Acciò che sapiate l'intentione nostra, et quello doverete esseguire nell'avenire sempre, che vi saranno ricercate retentioni dal Tribunal dell'Inquisitione di quella Città. Vi dicemo col Senato che non dobbiate concederle, se le persone nominate non saranno espressamente imputate d'Heresia e di caso propriamente spettante al offitio dell'Inquisitione et col processo formato prima con l'assistenza nostra secondo l'ordinario; Mà se per aventura vi occorres se qualche caso dubioso, et difficile à distinguere s'aspetti all'Inquisitione ò se sia altrimente ce ne darete imediate con le lettere nostre aviso, aspettando ordine da noi di quello, che doverete esseguire e così, e così osservarete sempre nell'avenire; facendo registrar le presenti in quella Cancelleria à memoria delli successori vostri, et perche anco da loro debbano esser di tempo in tempo intieramente eseguite.

Datae in N. D. P. di 23 Augusti Ind.e 10 – 1594

Capitoli Stabiliti dall'Ecc.mo Senato per l'assistenza al S. Offitio dell'Inq.ne ne casi dell'Heresia –

1613 adì 16 8bre in Pregadi –

Essendo così utile e giovevole per il publico servitio la fatica fatta dal Rev.mo Pre' M.ro Paulo da Venetia servita Teologo dela Sig.ria nostra d'haver raccolto ben ordinate et ridotte in sieme tutte le deliberationi et terminationi nela materia spettante al offitio dell'Inquisit.ne sopra l'heresia fatte così dal conseglio nostro di Dieci, come dal Senato, et Colleggio con l'intervento deli Capi di detto conseglio di Dieci cominciando dal anno 1410 fino al 1612, che come esso Pre' merita molta comendat.ne così si deve procurare che tutte esse deliberationi et terminat.ni siano bene, et uniformemente esequite, tanto in questa Città, come in tutto il Dominio nostro dove viene esercitato l'offitio dell'Inquisit.ne il che seguirà quando sia osservato l'ordine che sarà hora esposto espresso, et dichiarato secondo, che ricerca materia così importante ala nostra santa Fede, et Religione. Però.

L'anderà parte, che nel libro già cominciato dele matterie dell'heresia, che si tiene conservato nella Cancelaria secreta dove sono raccolte alcune dele sopra dette deliberat.ni et termina.ni si debba continuar à registrar tutte l'altre che restano, si che esso libro sia perfetto, et li Nobili nostri che sono, et saranno eletti per assistenti in questa Città nell'offitio predetto dell'Inquisit.ne con la lettura dele predette leggi et ordini ben informati dela volontà publica possano, et debbano neli casi d'Inquisit.ne che giornalmente occorrono diligentemente et esattam.te esequirla, et acciò che il medemo si possa osservare facilmente anco dali Rettori nelle nostre Città

siano

siano tutti li capi della deliberationi sopradette contenuti
nella scrittura del sopradetto R.mo Padre M.ro Paulo copiati
in un libretto, et mandatone uno d'essi à ciascuno delli Rettori
nostri dove è offitio d'Inquis.ne, con ordine, che così debbano
esseguire quanto à successori, et da successore in successore
lasciandolo acciò continuam.te sia da tutti in ogni tempo
esequita questa publica volontà ~~da~~ doviendo ciascuno
d'essi Rettori portar al loro ritorno in questa città
una fede sottoscritta dal suo successore d'haverle
consegnato il sopradetto libro, senza la qual fede
non possino, ne debbano ~~seg.~~ secretario deputato alle voci
presenti, et successori suoi lasciarli andar à Capello
ne provarli à cosa alcuna. Et così debbano esso
Segretario, et successori inviolabilmente osservar
et esseguir di tempo in tempo, sotto pena della pri-
vation del Carico loro.

Al Logotenente d'Udine et successori, et simili
alli Rettori dell'altre Città.

Ordini in materia del S. officio.

1609 5 sbre Pregadi

Approbbiamo col Senato la risolutione presa da voi di non haver assentito ala richiesta, che vi è stata fatta da quel R.dmo Inquisitore di dover giurar fideltà et secretezza nela ridutione, ala quale fosti chiamato per la prima volta e tanto più conoscemo esser stato proveduto da voi con prudente avertimento, quando che egli vi adusse l'esempio d'alcuni precessori vostri, che gia molti anni feciero il detto giuramento, hora perche vedemo che sempre procurano gl'Inquisitori di dilatar le fimbrie et accrescer la loro giurisditione, stimiamo d'esser bene di dirvi nele presenti quello, che è nostra intentione et volontà che si osservi ne casi d'Inquisitione e per cominciar dal giuramento. Vi dicemo col predetto Senato che non dobbiate voi ne permetter, che li nostri curiali in absenza nostra giurino cosa alcuna in mano del Inquisitore, ne segretezza ne altro ma che ben osservino la secretezza, et le altre cose debite come la sincerità ricerca.

Che il Padre Inquisitore non faccia leggi, ne ordinationi di sorte alcuna sopra qualsivoglia arte, ne meno giudichi egli alcun secolare, perche habbi comesso fallo nel arte sua, ma se alcuno da scandalo in tali attioni habbi ricorso al Mag.to secolare, che li castighi.

Che

Che non sij al detto Inquis.re di trattar cosa alcuna contra qualsi=
voglia, ch'à Dio Ecclesiastica persona, ò Regolare, sè
ben fosse del suo proprio monasterio, con l'autorità, e
voi del S. offitio senza l'assistenza vostra, ò de vostri
Curiali, come è predetto, La qual detto Inquis.re sia
tenuto di ricercare principiando dalla denontia
fino alla deffinitiua.

Et finalmente, che voi, ò alcuno de vostri Curiali non
dobbiate restare ad intervenire, ch'à Dio sotto pretesto
che la cosa da trattarsi sia leggiera, o che voi lal
sappiate gia, ò per quale si voglia rispetto, imperoche
con queste cose leggeri trascurate si fà apertura
alla total perdita della Giurisditione.

Queste sono le cose che ci occorre d'auertirui, che si
debbano osseruare in quello, che aspetta al offitio dell'
Inquisit.ne li quali però doueranno essere mantenute
con quella destrezza, e precedente maniera che conosce=
mo esser propria della molto virtù, e inteligenza vos=
tra, e così douerà esser osseruato anco dalli vostri
successori à quali lasciarete le presenti. –

In Materia di Bestemie graui
A. S. Leuenità.

Il Mese d'ottobre passato Il R.do P.re Inquisitore fece veder
al Ill.mo Sig.r Podestà mio Collega, et à me alcune
denontie fatte nel suo offitio, contro un Christoforo
Segapali huomo del Cap.o di Campagna, et michael
Beretta offitiale di detto Podestà, per hauer in

occasione

occasione di giuoco proferite biasteme così atroci et esecrande contra l'omnipotenza di Dio, et contro la purità e verginità di Nostra Sig.a che non possono esser scritte, che con terrore ne arrossisce la penna à spiegarle.

Vedute queste da me non potendo ne douendo l'Ill.mo Sig.r Podestà ingerirsi in matteria d'Inqui.ne, et essendo li delinquenti sottoposti al capitaneato li diedi ordine della forma.ne del processo, e feci retenir questi perche così secondo la mente publica espressa li 21 Capitolo delle comis.ni datte da Vostra Serenità ali Rettori et Assistenti al S. Offitio da loro fosse riportato il condegno castigo.

Prosegui il P.re Inquis.re la forma.ne del Processo, e proseguij anch'io la formatione del mio restando comprobatissimo nell'uno, e nell'altro non solo le atrocità delle Biasteme ma l'inueterata consuetudine di questi tristi continu.te per ogni lieue causa proferite.

Pretese il P.re Inquis.re che questi fossero trasmessi nelle Prigioni di Mons.r Ill.mo Vescouo, non lo uolsi, e dissi, che douendo io giudicare questo eccesso non poteuo conceder questa transmiss.ne ma che l'hauerei datta ogni comodità, et agiustato comodo perche potesse constituirli e far quel di più che hauesse per quello et aspettasse a lui et stimasse conueniente e di ciò se ne contentò in fine, benche con qualche replica sin qui s'è operato con l'Inquisitore, che era qui, et che hora risiede in Verona.

Venuto il Presente Inqui.re, et perfecionato il processo, fece

ridure

ridur ali s. del corrente la congreg.ne et in essa con la mia assistenza fù terminato di torturar li Rei sopra l'intentione e sopra l'inditio di miscredenza, il che s'essequì sabbato 4 del corrente con l'assistenza del Sig.r Vicario Pretorio e con la restitu.ne de Rei alle Prigioni dell'Ill.mo Sig.r Podestà, ove li fò custodir per magior comodità per la vicinanza del Vescovato. Et gl'indicij di mala intentione restano euacuati con la costanza de Rei ne tormenti, viue però il sospetto, e per questo si disegna di farli abiurare, et non m'oppono; e si pretende con il condonarli ala Galera pena assai minore al demerito per mio giuditio castigarli per l'eccesso.

In questo non mi par potter annuire, poiche come ho detto essendo leuata la male intentione, cioè il sospetto, e gl'inditij che è quala parte sola che aspetta al S. Offitio non le resta più fondamento di far sentenza, che quest'è il punto che si tratta, e l'Inquisit.re me lo dice chiaro, che pretende potter castigar per tutto il caso, et veram.te per mio senso apporta gran giuditio, perche uendendosi da un canto la constanza de Rei ala Tortura che suppone questi non esser conuinti d'heresia e dall'altro uedendosi il castigo non si può creder altro che esser ciò seguito per eccesso semplice dela Bestema ch'è quala parte, che aspetta al solo Foro secolare et per la decisioni de Dottori, et per l'uso del Christianesmo e per la delibera.ni di Vostra Serenità.

Io ho fatto quanto hò saputo, et potuto per saper questa differenza, e per non dar molestia all' EE. VV. nelle presenti congiointure et Mon.r Ill.mo hà coadiuuato quanto hà potuto la mia intent.ne ma in effetto, e troppo fisso per non dir altro il P.re ne suoi pensieri.

M'hauerei contentato fosse espresso nella sentenza, fosse quale si uolesse che à ciò si deueniua per l'inditio, e sospetto di mala intentione, che io poi hauerei fatto quello, che aspettaua à me, ne fù mai possibile persuaderlo.

Mi son ualso di ragioni d'autorità de scrittori, et in fra l'altro hò fatto ueder, che in casi simili le uiene prescritto dal Libro Praxis Iudiciaria Inquisitorum, composto da un P.re de suoi, che fù Inquis.re primo, e poi Vescouo, che con chiare parole dice, che questi possono rimettersi alli Giudici ordinarij, et aggionge queste formali parole, et recte fecerunt Inquisitores, ma tutto fù in uano, perche se bene egli lesse questo passo, et che pareua conuinto da questa auttorità alegradi che il Compositore fù homo di gran scienza, e di gran stima à suoi tempi prese non dimeno tempo à pensarui la mattina susseguente però, che fu alli 11 uene à dirmi che non uoleua da se solo ris=soluere, ma che uoleua scriuere à questo Mon.r Nuntio pregandomi tra tanto a sospendere. Io le hò risposto con parole generali, et di complim.to non hauendoli uoluto promettter cos' alcuna mà in effetto attender ciò che piacerà alla Serenità Vostra di comettermi, la qual supplico di

notificarmi il suo senso perche per quanto scorro ci sarà che fare con quest'huomo in tutte le cose che è impresso di mille mali concetti, e s'è lasciato intender di non poter assentir in alcun conto ala parte di cotesto Ecc.mo Senato che dà la norma ali Rettori, et Asistenti al S.to offitio del come s'habbino à ~~regere e~~ regolare, obligando apportar molti pregiudizij all'autorità dell'Inquisitione.

Jò procedo con ogni destra, et placida maniera perche la qualità de tempi me lo suade, ma non ~~restando~~ restarne però punto pregiudicato l'interesse di Vostra Serenità; Gratie.

Bergomo li 14 Zenaro 1614

Lorenzo Giustinian Cap.nio

A sua Serenità

Il Pre Inquisitore è venuto à trovarmi et mostrando darmi conto d'altro negotio per l'inquisitione è venuto à discorrere di quei Biastematori ~~da~~ quali diedi Jò notitia à Vostra Serenità con le mie di 14 instante e doppo molte proposte fatte da lui, et molte repliche mie finalmente li dissi, che non era buon conseglio l'attacar queste contese, e male s'accordavano gl'effetti con le parole di lui, con le quali professava partico lar effetto, et osservanza al Serenissimo Dominio, che

bisogna

bisognà se voleva che le credessi, che si fosse rimosso dal
pensiero che teneva del giudicar pro ~~tot~~ toto excessu
che lo havesse specificato nella sentenza che voleva
far contro questi, altrimenti ero in necessità di ope
rar, di opponer, che volesse pregiudicar ala giurisdizione
secolare à che mai haverei assentito che io ero
geloso dell honor di Dio, et dela religion cattolica
quanto ogn' altro e Ministro di Vostra Serenità di buo
na fede che voleva per conservar la buona inte
ligenza frà Principi non metter contese in campo
le quali son certo, che per la parte di Lui non ~~sareb~~
~~bero~~ sarebbero ne anco ben intese à Roma.

Parve che egli si lasciasse persuader e dicemi molto dela
sua buona intentione, finalmente propose di dir nella
sentenza parole tali che m'haverei contentato, et in
stando Io perche mi specificasse le parole disse che
sarebbe hoggi ritornato da me come hà fatto, et in
somma doppo haverne Io reggette molte, è fermato egli
che dirà nella sentenza queste formali parole, Per
la parte solamente degli indittj condaniamo dela
tal pena. Io lo mostrato di volermi haver sopra di
ciò riflesso, non per altro che per darne conto à Vostra
Serenità se bene in effetto io credo con questa speci
ficatione agiustarmi con le comissioni che io tengo
tutta via attenderò il prudentissimo senso et comanda
mento del'EE VV. per rassegnarmi con l'ubbidienza à quelo Gras.

Bergomo 16 Genaro 1615

Joañes Bembo Dei Gra. etc. Nobb. et sapienti viro
Laurentio Iustiniano de suo mandato Cap.o Bergomi
fideli et d.ri

In risposta alle vostre lettere di 14 et di 16 del corr.te concer=
nenti quelli denonciati per Biastema vi dicemo col
senato, che voi havete sostenuto attione giusta et
legitima, che quel delito appartenghi al Foro secola=
re, si come quello, che tocca la suspensione di heresia
riducendosi l'Inquis.re à questo solo termine non pregiu=
dicar ala autorità temporale, et acciò habbiate sopra
questo negotio il parere de nostri consultori ve lo
mandiamo qui incluso, e vi commettemo col senato
di operare conforme à quello, al quale si reportiamo
per non replicar li medemi particolari, sarà non dimeno
à proposito far registrar la presente assieme con la
scrittura anessa appresso l'altre scritture già inviate costì
circa il modo di governarsi con l'inquis.re acciò li vostri
sucessori in casi simili sappino come governarsi et
dela riceuta, et esecut.ne ci avisarete.

Dat. in N.D.P. die 2.o Januarij Ind.ne 11 1516 M.V.
1616

Marco Ottobon Seg.rio

Serenissimo Prencipe.

L'Ill.mo Sig.r Capitanio di Bergomo hà difeso pienam.te e gagli=cardam.te la Dottrina vera e comune confirmata dalla pra=tica vniversale che il giuditio nelli casi di Biastemia quanto alla sostanza del delito appartiene al Foro secolare restando solo all'offitio d'Inquis.ne la cogni=tione della suspitione del heresia quando non sia anessa ne à quella occorre aggionger alcun altra cosa.

Il P.re Inquisitore s'è ben governato con eccessiva durezza poiche essendo questa dottrina anco tenuta dalli Dottori Canonisti e da quei medemi che sono tutti Inquisitori, et hanno scritto pratiche di quel offitio non si può scusarlo, perche havesse minimo fondam.to pur da dubitare, ma perche finalmente s'è rimosso dalla pretensione di far sentenza sopra il caso, cosi contenta sententiare solamente sopra la purga degl'inditij che restano s'è ridotto ad un termine che l'autorità temporale non resta violata, potrebbe ben occorrere che alli Rei fosse fatto torto, perche così hanno purgato gl'inditij col tormento; questo però hà da restar sopra la sola consienza del Inquis.re al qual appartiene giudicar se gl'inditij sono purgati ò pure se ne resti parte ancora per li quali la Giustitia ricerchi, che si proredi à sentenza con pena extraordinaria.

Le dunque

Se dunque sarà fatta sopra gl'inditij d'heresia rimanerà la sentenza sottoposta all'autorità temporale, et l'Ill.mo Sig.r Cap.o potrà terminar auanti l'espedit.e detta causa per li delitti di Biasteme, douendosi usar nella sentenza queste formali parole per la parte degl'inditij d'heresia soltamente condaniamo &c. —

Auertendo di non ometter questa parola di Heresia perche uedendosi quell'Inquis.re così inclinato ad alargar più del douere l'autorità del suo offitio, et come l'Ill.mo Sig.r Cap.o dice impresso di mille mali concetti è necessario trattar con lui con termini molto chiari, e massime in questi principij, ne quali chi lo conteniva tra i limiti del giusto si potrà sperare che il progresso non sarà differente da quando gli fosse fatto punto di strada per alargarsi sarebbe più difficile il contenerlo frà li termini del honesto, ne tempi seguenti. Tanto habbiamo stimato do- uer riuerentemente raccordare, eseguendo il coman- do di Vostra Serenità.

Humil.mi et Deu.mi Servi Frà
Paulo da Venetia, Servita
Frà .... Zueo —

Serenissimo Prencipe

A quei scelerati Biastemadori doppo che il Padre Inquisitore li
fè abiurare e li diede la pena d'anni 12 di Galera faci
io l'altro heri dar l'ultimo suplicio. Dela sentenza dell'
Inquisitore ne hò fatto dimandar copia per terza mano per
assicurarmi che ella sia registrata in quella medesima ma=
niera, che fù publicata con le parole per quanto con
certate con me, et espresse nella scrittura di questi Eccellentissimi
consultori, che fù inviata da Vostra Serenità e
spero dimani poterla hauere.

Hò per riuerente essecutione degl'ordini di cotesto Eccellentissimo Sena=
to fatto registrar nel libro degl'Instruttioni, e come hab
biamo a regolarsi li Rappresentanti suoi con l'Inquisitore
stimarei forse à proposito d'aggiongerui anco la sen=
tenza dell'Inquisitore mia, ma non mi mouerò senza
il comando di Vostra Serenità Eccetera.

Bergomo li 16 Febraro 1618

Lorenzo Giustinian
Capitanio

In sententia data in S. offitio Bergomi contra Christoforum Legapali, et Michelem Beuetam super processu contra eos formato pro Blasphemijs facta super eos abdiuratione de uehementi etc. inter alia reperiuntur pre=precentia uerba uidelicet. —

Et acciò li predetti errori graui non restino senza la douta pena et siano anco freno et esempio ali altri che s'astenghino da simil Biasteme per la parte degl'inditij dela heresia solamente. Vi condaniamo ambidoi à remigare per anni 12 ala Galera. —

Praesens sententia publicata fuit in Ecclesia Cathedrali Bergomi die 3 mensis Februarij ind.ne 12 1617

Ego Gregorius q.m D. Hieronymi de Vaccarrouis de Mediolano V.I. Nottarius publicus Bergomi de praemissa sententia rogatus ad attestor, ut supra, et pro fide subscripsi.

Christoforo Segapali official di Campagna et Michel Bavetta contro quali, et cadaun di loro fu et è formato process per il foro dell'Ill.mo Sig.r Podestà, et rimessi a noi suo Giudice Competente.

Per questo che habituati a biastemiar il nome di Dio, et dela Vergine Sant.ma perseverando magiormente in questo habito, et consuetudine diabolica l'ardiss.o con esempio di inaudita sceleratezza la sera di 21 del mese d'ottobre pross.mo passato nel Hostaria del Pavone in Borgo di S. Leonardo proferir piu uolte biasteme esecrande, et horribiliss.me contra il nome del Signor Iddio sant.mo

et dela

et della Vergine nostra Signora a così detestande che non meritano esser descritte con penna, come difusamente risulta dal Processo

Comettendo la detta sceleratà in vilipendio delle Divine et humane leggi et specialmente di questa Ser.ma Republica dalla qual sono stati fatte in varij tempi provisioni gagliarde, e dimostrationi contro detti scelerati Bestemiatori per ciò, e constituiti et omissis etc.

Sententiamo che li predetti Christoforo, et Michiel siano condotti al luogo solito di Giustitia, ove per il ministro di questa siano impicati per la gola sì che morano sopra una forcha eminente.

Per biasteme horribilissime, con detestanda consuetudine

Fu publicata la sudetta sentenza 16 detto 1617

Angelo Laventino Canc.re

Joañes Bembo Dei Gra. Dux Venet.

Nobiliss. et Sapientiss. Viro Laurentio Iustiniano de suo mandato Cap.o Bergomi etc.

L'essecutione da voi fatta nella materia delli biastematori è stata conforme al bisogno et al dovere, et havendo voi fatto registrar quanto è seguito presso li altri ordini che sono spettanti al Inquisitione farete anco registrar le due sententie del Inquisitione, e vostra, acciò si veda fatto l'intiero del negotio approvato da noi il nostro ricordo come fruttuoso e necessario che serviva per risposta delle vostre lettere di 16 del presente scritte in questo proposito.

Dat. in N.D.P. di 26 Febrij Ind.ne 12 1616 M.V.

Marco Ottobon Segr.rio

Franciscus Erittio Dei Gra. Dux Venet.

Nobiliss. et Sapientiss. Viro Joanni Fran.co Grimano de suo mandato Pot.ti et Cap.o Creme etc.

Merità singolar comendat.ne l'avertenza posta da voi all'alteratione del Edito che nell'ingresso della Carica, far publicar voleva cotesto R.do Inquisitore, et è stata propijssima, et ben conveniente la risolutione presa.

Sl. 30 ?

Il 3° capo in proposito di confess.ne e aggionto ala forma ordinaria di si=
mil editi, per questo in altre occasione s'è fatto cessare, e deve
così anco seguire nela presente.

Nel primo, e nell'ultimo è da levarvi quella particola (maxime) che pa=
rimente è agionta, e nel fine del testo è di aggiongervi per causa
spetante all'Inquis.ne parole, che sono omesse

Vederete tutto ciò aggionto, e segnato neli capitoli dell'edito stesso, che vi
rimandiamo, li quali rimarrano sei apunto conforme al capitolare.

In questo modo renderete capace l'Inquis.re con la nostra destrezza
dover regolar il suo edito e se voglia così publicarlo, che
lo permeterete, non in altra maniera, per non introdurvi
cosa nuova, né contravenirvi a quella puntualità che è dovuta
e necessaria in simil materia e dell'esito ne attenderemo avi=
so, sicuri per la buona qualità di quel ~~Padrone~~ Padre, che
egli accomodaria prontamente al dovere

Dat. in N.D.P. die 23 Januarij Ind.ne 3 - 1634 -

Agostin Vianolo Segr.rio

Franciscus Ericio Du. Nobilib. et sapientib. Viris Hieronymo Pi=
sauro de suo mandato Pot.i et Nicolao Donato Cap.o Brisciae Dil.

Presentimo che da alcuno de P.ri Inquisitori su lo stato nostro con og=
getto come deve suporsi di ampliar Giurisdit.ne si vadano tal
hora accettando denontie, e casi di leggerissime colpe non appar=
tenenti al S. offitio non proprie ala gravità di quel Tribunale
non comprese dal nostro capitolare e perché col trascender
li limiti d'esso s'incontra nel pregiuditio publico de nostri sudditi
et anco del servitio del nostro Signore Dio Volemo col Senato
che per mezo di queste lettere, che faciamo comuni che
sia incaminata la vostra vigilanza ad avvertire quanto occorra
al P.re Inquis.re, et a divertire con la vostra presentia la dovuta
assistenza a qualunque atto del medemo Santo offitio, che non

si esca

e dell' esecut.re delle leggi. Queste dichiarando nullità delle de
nontie al solo Inquisit.re presentate come già vi fù scritto
è cosa certa non potter haver effetto quelle, che in numero
di quatordici furono apunto nel modo stesso portate mà
solle doueriano passar sotto la censura dell' Inquisit.re quelle
che al Tribunal di esso ridotto per materia à Lui spetante
fossero consignate, non douendo ottervarsi colusioni trà
l'Inquisit.re, et il denonciante.

Tanto meno, che doppo presentate à parte le quarele fos=
sero poi ratificate al Tribunale

L'istesso dicemo della lettera scritta dal Hebreo predetto inserta
in processo, che per la ragione medema deua intendersi
istitta, tale pure dichiarata dal Podestà passato ultimo
ritornato, e tale pure confirmata da noi. –

E se bene sono state fatte esec.ni dal offitio predetto per Bias=
teme Hereticali contro esso Hebreo, non è dubio però
che quando al nostro Foro fosse stata presentata quella
haueressimo potuto venire à forma.re di processo, et expedirlo.

Il motivo poi del Inquisit.re di dar parte à Roma dell'opinione
discordi per di là riportarne i sensi merita il nostro
riflesso e le più precise comissioni alla virtù vostra à
non permetter che concetto alcuno ò dichiara.re di quella
parte sia posto in processo ne s'habbi à farne caso e
non admetter novità, che sarebbe di grandissimo pregiuditio.
Ben per accordare queste discrepanze d'opinioni sarà
fo conferente la vostra destrezza, e virtù pu ben pra
ticata in ogni tempo, facendo proponer di nuovo la
matteria con le proprie considerationi, poiche la riserva

espressa

espressa di comutar ò mandar la sentenza à supplicatione del Reo, col douto riguardo ala lunghezza di sua prigionia assai potrebbe valere per leuar il disordine, et agiustare la difficoltà; queste per il Signor Dio, et quelle dela Giustitia e per il nostro decoro medemo; Tanto s'ode con displicenza da noi quanto più sturbano et impediscono quelo che per raggioni di buon gouerno deue esser fatto breuemente, quando però cotesto Inquisitor habbi à continuare nel uso de termini assai contrarij ala mente nostra, et al'estimatione di quel Tribunale saremo astretti in fine prendere deliberationi, che vagliano à diuertir le molestie e ~~[illegible]~~ per metter à queste troppo perniciose contrarietà

Dat. in N. D. P. die 30 9bris Ind. x 1641 —

Gio: Batta Balarino Segretario

Franciscus Erizio etc. Nobilissimo et sapientissimo Viro Hieronymo Pisauro Potestati Brixiae et omissis etc.

Vi comettemo col senato medesimo che non sueda nouità ne decreto, processo, ne atto di sorte alcuna sia fatto, senza l'assistenza; che nessuna querella, ò dimanda sia accettata à parte dal solo Inquisitore, mà tutto da Denontianti, ò da altri portato al Tribunale unito; che tutte le cose seguite, e seguir potessero in altra ~~[illegible]~~ maniera siano sempre abolite e leuate da processi istessi come nule, e di niun valore; et à questo proposito di querelle molto caro ci sarà udire per cautela e per sapere et assicurarsi quali siano le querele presentate al Inquisitore solo, et quale unitamente al Tribunal medemo

Circa il luogo

1

Circa il luogo della riduc.ne vostra in absenza del R.do Vescovo volemo sia osservato l'ordinario costume in casi simili, che è nel Palazzo pretorio. omissis. etc.

Dat. in N.D.P. die 14 Junij, 1641. — Aur. M.o Brunelo Seg.rio

Franciscus Ericio etc. Nobilib. et sapientib. Viris Bernardo Bolano Pot.i, et Petro Corradio Cap.o Padue, et successorib.

Presentimo, che in qualche luogo sia in alcuna parte trascurata l'esecutione di quanto fù da questo Conseglio deliberato l'anno 1609 a' 5 8bre, et scritto à tutti li Rettori dove si esserciti l'offitio dell'Inquisitore in proposito d'alcune cose, che si devono osservare nell'Inquis.ne et che particolarmente si sia proceduto in processi fondati sopra denontie riceute dall'Inquisit.re solo, et non presentate, e riceute dal Tribunal ridotto con l'assistenza conforme al solito.—

Habbiamo però risolto di rimandarvi copia di quanto fù scritto a' 5 8bre 1609 - accio sia quanto è contenuto in quella deliberat.ne in tutte le sue parti inviolabil.te esequito. Et farete registrar le Lettere presenti nel Capitolare dell'Inquisit.re che vi sarà stato consignato dal vostro precessore. E se saranno stati introdotti processi mentre la denontia non sia statta riceuta dal Tribunal con l'assistenza solita, ma dall'Inquisitore solo à parte, farete che sijano anulate, et abboliti, ne permetterete che sopra d'essi si proceda ad atto alcuno, et della riceuta et esecutione delle presenti ci darete aviso. — — Dat. in N.D.P. die 23 Junij 1641

Franciscus Ericio D.G. Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. Viro Hieronymo Pisauro Pot.ti Brixiae fideli — —

Ricerca ogni termine di Giustitia, che piu à longo non si differisca l'espeditione del processo formato contra quell'Hebreo fatto Christiano che ui replica le instanze, e le supplicationi, e che non restino impediti per l'artificiosa absenza del Padre Inquisitore gl'altri negotij dell'Inquisitione, ui comettemo però col Senato, che fatto venir à noi il Padre Vicario dell'Inquisitione gli comettiate, che debba farygli sapere che se in termine di giorni quindeci non sarà in Brescia, e che non riduerà l'Inquisitione nel luoco solito, che è nel nostro Palazzo, mentre sia absente Mons.r Vescovo per espedir detto Hebreo, et supplire all'altre occorrenze di quell'offitio, s'intenderà essere incorso nella publica Indignatione ne sarà piu non solo come Inquisitore ricevuto, ma doverà absentarsi dallo stato nostro, ne piu capitarui senza nostra permissione —

Dat. in N.D.P. die 27 Julij 1641

Marc'Ant.o Businello Seg.rio

Adì 2 Agosto 1641 —

Comparso il Padre Inquisitore fece ridur la Congregatione in questo giorno nel Palazzo Pretorio per l'absenza di Mons.r Vescovo et essendosi trattato in essa di proseguir sopra quella contro l'Hebreo fatto Christiano presentata in Camera al solo Pre Inquisitore e non al Tribunale unito in conformità delle precedenti Ducali, fù terminato, che sopra

d'essa non

dessa non si dovesse proveder è fù levata dal Processo formato sopra d'altra esped.ne contra detto Hebreo nel qual si trattava.

Franciscus Molino etc. Nob. et Sap. Viro Petro Corraro Pot. et Cap.o Brixia.

Informati con molta puntualità dello stato e del vivere di quel Bellaguarda ci convien intendere ché in quella piccola piazza frà pochi habitanti si trattenga soggetto che apporti con le opperationi, e con la libertà della lingua e con l'esercitio della setta caluina tanto scandolo intollerabile si renda il trascorso, e l'apparenza in stato di Prencipe che professa ~~che profes~~ la più vera religione, e pietà.

Volemo però con il senato che gli comettiamo sotto severe pene della Publica indignat.ne et anco della vita a dover immediate partire et uscir dallo stato nostro per il qual effetto gli prescriverete quel breve termine che vi parerà e di non vi poter tornare senza il publico beneplacito, onde se le vi la radice di questa mala pianta che può produre perniciosi effetti contro la nostra santa Religione e grande scandolo, e malissimi esempij e dell'esecutione ci darete auiso

Dat. in N.D.P. 16 Febr. 1647

Pietro Ant.o Zen Segr.io

Noi etc.

Per riverente esecut.ne delle comiss.ni che riceuemo in Ducali dell'Ecc. senato di 16 del corrente, comettemo al Cap.o Steffano Bellaguardia comorante nella Fortezza d'Asola, che nel

termine

termine di giorni quindeci doppo l'intimat.ne del presente mandato debba esser partito, et allontanato da questo Serenissimo Stato, non potendo esso piu ritornare, senza il Publico beneplacito, in pena dela Publica indignatione, et anco dela vita. -

Brescia li 22 Febraro 1644 -

Pietro Corraro Podestà, e Vice Capitanio. -

Franciscus Molino etc. Nob. et Sap. Viro Petro Mauroceno Potti et c. -

Degni dela nostra notitia, e propij delli prudent.mi riflessi vostri sono li due punti delle lettere di 10 - del corrente circa quell'offitio d'Inquis.ne - Quanto al primo auanti di dirui la precisa uolontà del Senato, Vi comettemo di illuminarvi di quello si sij altre uolte praticato in cotesta Città nela riducione del Tribunale del Sant'offitio in mancanza del Prelato. -

E quanto al secondo non douendo admettersi la derogatione dele Leggi, che ~~vogliamo~~ uagliano non potta incaminarsi processo alcuno sopra denontie date al P.re Inquis.re solo, benche poi fatte ratificar al Tribunale unito, farete añular, et abbolir tutti gl'atti seguiti contro questa specifica publica autorità riducendo le cose in pristino con la liberatione del Frate ritenuto, come ogni giustitia, e conuenienza ricerca

Dat. in N.D.P. di 17 Xbre 1654

Alessandro Businello
Seg.rio

Adi 20

Adì 20 ottobre 1654 —

In esecutione delle sudette Ducali chiamato e comparso il Padre Inquisitore ala presenza dell'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Podestà di Brescia, le fù comesso di anular, et abolir gl'atti tutti nel processo esistenti contra il Frate retento, e di far rilasciar di prigione il me‑ desmo, qual rispose esser pronto per così esequire.

Detto.

Comparve ala presenza come sopra il predetto Padre Inquisitore e diede riverente parte à S. E. haver pienamente esequi‑ ti i publici comandi. —

22 detto

Fù data a Sua Serenità l'informatione ricercata, et portata nottitia dell'esequito dal Padre Inquisitore come nel registro delle lettere secrete registrate nel Capitolare dell'Inquisitore

Franciscus Molino cum Nob., et Sap. Viro Petro Maurreno Poti Brixie &.

Con puntualità solita havete adempito le comissioni del Senato circa l'anulare quel processo del Sant'Offitio formato formato sopra denontia datta à parte al Padre Inquisitore è poi ratificata al Tribunale contro le publiche chia‑ re deliberationi. Vedendo anco le diligenze esercitate per haver lume di quello sij praticato costì in torno al luogo della riducione dell'Inquisitore in mancanza di Veronio, è però necessario continuar nelle diligenze medeme per ricavarne frutto, vi farete consegnar dall'Inquisitore quei processi che fossero stati formati

in tempo

in tempo di vacanza del Prelato, poiche in questi forma=
li di residenza non può trovarsi quello si ricerca, et egli
deve per avventura à bel studio tener occulto.

Potrà valersi in appresso, con l'uso dela nostra destrezza ren=
der capace, e persuader Inquisitore dela convenienza
e del debito d'aquistarsi ai decreti publici, facendoli
conoscer da ciò dover à lui derivar sodisfatione particolare
el al Tribunale med.^mo serviggio, e vantaggio non
picolo. —

Dat. in N.D.P. die 31 ottob. Ind.^ne 8 - 1654 —

Alessandro Businello
Segrio

Franciscus Molino etc. Nob. et Sap. Viro Petro Mauroceno
Pot. Brixiae etc. —

Puntuale diligentiss.^ma è l'informatione che troviamo nelle nostre
lettere di 22 del corrente circa il negotio dell'Inquisit.^re
e come mente publica è che in mancanza di Vescovado
si riduca in Palazzo Pretorio, così incarichiamo la
nostra virtù à far che segua prestando puntual
esecutione à Decreti di questo conseglio di 14 Giugno
e 27 Luglio 1641 - et farete saper al Inquisit.^re tale
esser la publica volontà appoggiata all'uso, et à de=
creti del Senato

Al Canc.^r Buzzoni che hà formata informat.^ne esatiss.^ma fra=
mesaci attestarete il publico pieniss.^mo gradim.^to et il
merito, che con la sua virtù, et lodevoliss.^me fatiche
s'è aquistato appresso la Sig.^ria nostra per la persona

di quel

di quel tale Antonio Foresti ritenuto sopra Heresia sotto=
scritta dal sudetto Padre Inquisitore doveremo far seguir
la sua rilassatione dalla carcere, come in altre nostre
di 16 ci auisaste disegnar di fare.

Dat. in N.D. Palatio die 20 7bris Ind.ne 16 1654 — Nicolò Padavin Seg.rio

2 16 7bre 1654 —

Hauendo l'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Podestà fatto chiamar à se il Padre In=
quisitore e significatole la publica volontà espressa nelle
sopradette Ducali, che sia ridotto il Tribunal dell'Inquisitione
nel Palazzo Pretorio in tempo di Vacanza di Mons.r Vescovo
e rilasciato di Prigione Antonio Foresti non essendo nel
processo stati adempiti li requisiti delle leggi; Rispose
esso Rev.do Padre Inquisitore che venendo occasione di redutione
obedirà puntualmente à superiori supremi publici de
creti, facendo, che segua nel Palazzo Pretorio, come da
quelli viene stabilito, come pure esser pronto à far
rilasciar dalle carceri il sudetto Antonio Foresti non
essendo per desciar mai punto dall'ubbidienza de
riceuti publici comandi, con quella puntualità che
è propria del vivo.mo debito et così &c.

In conformità di che fu rilasciato dalle carceri, e pos
to in libertà Antonio Foresti ritenuto per il sant'offitio
come auanti &c. —

Serenissimo Prencipe

Nella materia importantiss.ma dell'Inquisitione hauendo noi aplicato

le proprie

le proprie accuratezze e quel studio che necessario si vede per tenire inalterabilm.te esequita la publica volontà, osserviamo, che nell'Editto General che l'Inquisit.re fece publicare mentre hebbe l'ingresso ala carica vi sono aggionte molte cose, et altre pretermesse il tutto contro la mente di nostra serenità. Onde col fondamento ancora di quanto in simil novità fù decretato, e comesso al Regim.to di Crema, habbiamo intertimato l'editto medemo, et lo trasmettiamo insieme con la copia delle Ducali à prudentissimi riflessi del E.E. V.V.

Nela riduttione poi, che si fà per il proregimento de rivessi ci riferisce l'assistente ~~asserti~~ datto un ~~luogo~~ luoco ~~ing~~ incongruo, et separato dala sinistra del Mons: Vescovo disgiunto, e totalment.e appartato dal Tribunale, ne giona l'informatione che pur confessa tenir l'Inquisit.re, che à Vicenza, et in altri luochi si pratichi dar il terzo luoco al Assistente, mentre ~~pr...~~ pretende tutto esser per solo abuso da pochi anni in quà introdotto, anzi che pretende che intervenendo alcuno di noi in persona ad'assistere habbiamo à dar il luoco ad esso Inquisitore, il qual in assenza di Mons: Vescovo essendo stato invitato da me Podestà à ridursi nel Publico Palazzo Pretorio per la fontione conforme si osserva particolar.te à Brescia per ordine espresso d'V.V. E.E. come nele occluse Ducali lo stesso Inquisit.re asserendo esser accordati diversi in tal proposito assolutamente ricusa venirvi, onde noi tutti portiamo

ala

alla Serenità Vostra per li Sapientissimi espedienti di cotesto Ecc.mo Senato Gratie &c.—

Verona li 31 8bre 1654—

Giovanni Cavalli Podestà
Paolo Contarini Cap.o—

Franciscus Molino &c. Nobilib. et Sapientib. Viris Joanni Cavalli Pot.i et Paulo Contareno Cap.o

Prudentissimi sono i riflessi portati da voi al Senato sopra l'editto fatto publicare da cotesto Padre Inquisitore al suo ingresso alla Carica, et egualmente saggi li motivi perche siano levate le novità, onde il concordato con la Sede Apostolica nella grave materia dell'Inquisit.ne non riceva alterazione, ma resti, come è di dovere puntualmente eseguito—

Osserviamo la stampa inviataci con li segni, et interlineationi fatili dalla vostra virtù di quello è stato in essa inserto di più contro le formule di buoni esempla ri, e contro la mente publica, che là in altre occasioni simili deliberato diversam.te

Vi rimandiamo la stampa stessa, e vi commettemo ordinar al Padre Inquisit.re di rinovarla senza alcuna delle particole notate da voi esser aggiunte di più, fuori che la terza interlineata che parla del abuso del ~~Sacro~~ Sacram.to della Confessione, che è publica intentione

che riman-

che rimanghi come stà e giace così insegnando la pietà
christiana e così praticandosi in questo Tribunale dell
Sant'offitio senza minima difficoltà

Anco le parole poste nel fine del 6° Capitolo che voi
considerate necessarie di aggiongersi, et dicono per causa
spetante al Sant'offitio dall'Inquisitore conferma per questo
con la mente del Senato onde ordinarete all'stesso In-
quisitore che facci aggiongerle nell'esprimere del nuovo
edito.

Habbiamo in oltre osservato che in due luoghi dell'Edito stes-
so, quando vengono citati i sacri Canoni sussequitano
imediatamente queste parole: Decreti, Constitutioni, e Bolle de
somi Pontefici, le quali parole habbiamo interlineate
e uedrete per segno notata nell'margine la Lettera
A. onde volemo che nella nuova stampa siano intiera
mente ommesse, bastando dire sacri Canoni solamente.

Quanto poi all'imgiurie pretentioni che habbia luoco al Tri-
bunale ben si à mano sinistra. Il Assistente
quanto ale riduttioni in assenza del Prelato debbano
essere assolutamente a seguire nel Palazzo Pretorio
e quanto ala precedenza delle persone nostre da
esso Inquisitore volemo, che nella riduttione che segua dal Tri-
bunale interveniate uno di Voi e vi prendiate senza
essitanza il luoco che vi è dovuto, amonendo l'In-
quisitore seriamente ad ubidire, in caso di renitenza a che
noi potremo provvedere.

Tanto ci

Tanto ci accade in risposta delle vostre accuratiss.me lettere di 13 xbre passato, che vi hanno guadagnata una piena comendatione per la prudente avvertenza che esercitate in tutte le fontioni del Ministerio diretto con la soma virtù e con ugual nostra sodisfatione

Dat. in S.P. die 22 Febr. 1654

Alessandro Bussineto
Segr.io

Nel Nome del Padre, e del Figliolo, e dello Spirito Santo

Editto Generale del Sant. officio dell'Inquis.ne della Città di Verona e sua Diocese

Noi Sebastiano Pisani Vescovo di Verona, e sua Diocese Conte &c.

Noi Frà Michel Bergamaschi da Ferrara dell'ordine de Predicatori Professor di Sacra Theologia, et Inquis.re Generale di Verona, e sua Diocese contro l'Heretica pravità dalla Santa Sede Apostolica, specialm.te delegato.

Desiderando come ricerca il carico di questo Sant. officio à noi imposto che la sacrosanta fede Cattolica, senza la quale è impossibile piacer à Dio, si conservi pura et imaculata da ogni heretical contaggio in questa nostra giurisditione con autorità Apostolica à noi concessa in virtù di sant. obbedienza e sotto pena di scomunica di latta sentenza, oltre le altre pene de sacri canoni, Decreti

Constitut.i

Levati A. [constitutioni et Bolle de sommi Pontefici imposte] comandia-
mo à tutti, et à ciascuna persona della nostra Giuri-
ditione di qualunque conditione stato, grado, e dignità
così Ecclesiastica, come non Ecclesiastica sia quanto si
voglia grande, che fra ventiquattro giorni prossimi
seguenti de quali i primi otto per il primo, gl'altri
otto imediate per il secondo, e gl'ultimi otto per il
terzo et ultimo perentorio termine, debbano al Sant-
offitio di questa Città, et ali ordinarii, denontiare, rive-
lare e notificar giuridicamente tutti e ciascuno di quali
de quali ~~habbiamo~~ habbino, ò haueran notitia. —

1 Che siano heretici, ò sospetti ò diffamati d'heresia, ò credenti
ò Fautori, ò recettatori ò difensori d'heretici ò habbino
aderito, ò aderiscono al rito di Giudei Mahometani,
Saraceni, ò Gentili, ò habbino apostatato dalla Santa
fede Christiana, ò in qualunque modo espressamente
o tacitamente habbino inuocato, ò inuochino il Demo-
nio, ò gli habbino prestato, ò prestino honore, ò habbino
hauto parte, ò si siano ingeriti ò si ingeriscono in
qual si sia esperimento di Magia Negromantia, Incan-
tesmi sortileggi, ò altre simili superstitiose attioni,
Levati [massime] con abuso di cose sacre.

2 Che con sacrilego ardire non essendo sacerdoti si siano
usurpato ò si usurpano di celebrar la Santa Messa
ò habbino presonto ò pressumino di ministrar il Sacramento
della Penitenza a Fedeli di Christo.

3° Che

3º Che habbino abusato, ò abusino il Sacramento della con-
fessione, contro i decreti e constitutioni Apostoliche.

4º habbino fatto, ò faciano oculte conuenticole, ò ridotti in ma-
teria di religione

5º Che contro Dio, ò la Beatma Vergine ò i Santi, ò contro la
Religione Catolicha habbino proferito, ò proferiscono bes-
temie ò propositni hereticali.

6º Che habbiano impedito ò impediscano l'offitio della Santa In-
quisitne, ò habbiano offeso, ò vero offendino alcun Tes- Ciò fu aggiunto
timonio denonciante ò ministro d'essa per causa spettan-
te al Sant'offitio dell'Inquisitione.

Che habbiano hauuto, ò habbino libri, o scritti di heretici
ò vero, che contengano heresia, ò che trattino di Religione
senza autorità della Santa Sede Apostolica, che li hab-
bino letti, tenuti, ò stampati, ò fatti stampare, ò difesi,
ò li legano, ò tengano, o stampino, ò faciano stam-
pare, ò differdino sotto qualsivoglia pretesto, ò vero
tengano libri di Magia, Negromantia ò continenti in-
cantesmi, sortilegij, ò altre simili superstitiose attioni
Levar — massime oue interuenga abuso di cose sacre.

Dichiarando che per la detta espressione de casi da noi
specificati da riuelarsi come sopra non escludiamo
gl'altri casi spettanti al Sant'offitio, che per altro ne
Levar sacri Canoni Decretti, constitutni, e Bolle de Sommi Pon-
tefici sono compresi

Hauuertendo, che à questi nostri precetti non sodisfarano, ne s'in-
tendino sodisfare quelli, che con lettere, ò altre scritture

senza

senza nome ò Cognome degl'Autori ò in altra manie
ra incorsi, de quali niun conto si tiene nel Santo
offitio, pretendessero ritenar li delinquenti
& dalla detta scomunica, et pene nelle quali i disobedienti
incorreranno, non possa alcuno esser assolto se non da noi
ò dal supremo Tribunale del Sant'offitio di Roma, ne sarà
assolto, se prima giuridicamente rivelando i delinquenti
come sopra non haverà sodisfatto.

Et se alcuno in qualsivoglia modo incorso fosse in qua
lunque de sudetti errori, comparendo spontaneamente
avanti di ~~tutti~~ Noi prima d'esser denontiato sarà
spedito con penitenze salutari, e secretamente. –

Ricordiamo ancò à Rev.di Padri Confessori di significar à
penitenti che haveranno notitia come di sopra l'obligo
di denontiar al Sant'offitio, e non volendo loro obe
dir, essi sono tenuti à negarli l'assolutione de peccati.

In oltre comandiamo sotto pena della sospensione à divinis
et sotto l'altre pene arbitrarie, à tutti li superiori Ec
clesiastici così secolari come regolari, à Confessori
de monache, et à tutti quelli che in qualsivoglia
modo hanno cura d'anime ò governo di persone
che vivano in comunità che tre volte l'anno
cioè ~~da~~ la prima Domenica dell'Advento, la
prima Domenica di quadragesima et la Domenica
della Sant.ma Trinità debbano ò faciano publicare
e dichiarare à suoi Popoli, et sudditi il presente
Editto nelle loro Chiese, et monasterij et lo tengano
affisso fuori della porta di detta Chiesa, et den
tro li Monasterij in luoco publico. –

Dato nel

Dato nel Castello di Verona

E Sebastiano Vescovo di Verona . Fra Gio Michaele Inquis.re
Fra Gio: Domenico d'arcoli del ordine de Predicatori Nottario Apostolico e del Sant offitio

Verona p Gio. Batta Avaldi Merli 1643 -

Serenissimo Prencipe .

Riceuemo li supremi comandi di Vostra Serenità in ordine ala regolatione che deue seguir dell' Editto Generale publicato da questo Pre Inquisitore al il luoro di tenersi così da noi, come dall'Assistente quando seguono le redutioni per afari del Sant'offitio e tutto sarà puntualmente obbedito . hora pero esso Padre Inquisitore ritroua absente dala Città portatosi, come ci riferisce il suo Priore à Predicar in Arzian, anzi che à me Podestà fù adimandata la riduttione, et intendeua suplir in sua uece il Vicario per espedir qualche Reo Retento à quel Tribunale habbiamo stimato proprio differendo per dubietà nataci se esso Vicario possa interuenirui per non esser ammesso dala Serenità Vostra, e perche continuano l'instanze de Rei e che esso Inquisitore non potrebbe ritornar fin che non è terminato il quadragesimale, sendo se ben nel Teritorio lontano dala Città ne portiamo contezza all' EE. VV. per le proprie delibrationi Gratie

Verona li 15 Febraro 1655 -

Franciscus Molino Dei gratia Dux etc. Nob. et Sapientibus Viris Ioanni Canali Pot. et Paulo Contareno Cap.o Veronæ. —

Intendemo dale vostre Lettere di 15 corrente l'abzenza del Padre Inquisitore che è andato à Predicar à ~~Angari~~ Angari e l'instanza del suo Vicario di suplir alle occorenze del Tribunal del Sant'offitio in mancanza del medemo Pre Inquisitore. Perche dunque le fontioni del Tribunal medemo non restino intermesse potrete permetter l'assistenza al sudetto Vicario quando però si facci venir dal Inquisitore una delegatione con autorità di spedir quei casi nominatamente che non patiscono dilatione, e tanto eseguirete con la solita vostra virtù, certi di conformarvi con la volontà del Senato.

Dat. in N.D.P. die 26 Febr. Ind.e 15 1654.

Alessandro Businello
Segr.io

Carolus Contareno Dei gratia Dux etc. Nob. et Sap. Viris Petro Mauroceno Pot. et Petro Basadona Equiti Cap.o Brixiæ —

Vedrete dala Copia inclusa quelo faccemo legere a Mons.r R.do Nontio del Pontefice in proposito della riduttione del Sant offitio in abzenza del Prelato

Valerà il decreto ala singolar loro prudenza di lume sufficiente per regolarvi al contenuto di esso, al quale ci ha persuasi di devenir senza ritardo, non solo il desiderio d'incontrar le sodisfationi di

Sua

sua Beatitudine mà il presupposto ancora che per le cose di Valcamonica sia per avventura bisogno di breve la riduttione del Tribunale -

Dat. in N.D. die 12 Junij Ind.e 8. 1655-

Alessandro Businello Seg.rio

Copia dell'ufitio mandato à Mons.r R.mo Nuntio Pontificio - -

Mons.r R.mo. Studioso il Senato di dar à Sua Beatitudine le prove più certe della propria ~~fedeltà~~ filial osservanza e della prontezza con cui incontra le sodisfattioni sue ordina à Brescia perche occorendo la riduttione del Tribunale del Sant'offitio in absenza del Prelato sia tenuta nel Palazzo Episcopale, come si espressa V.S. R.ma desiderava Sua Santità -

Si compiacerà però ella porgerne la notitia accompagnata con li soliti tratti cortesi della sua persona accio spichi quanto più rassegnata la nostra devotione verso i desiderij sempre riveriti del Sommo Pontefice.

1655 - Adi 26 Giugno
In Senato

Alli Rettori di Brescia

Vederete dal occlusa copia il discorso tenuto da Sua Beatitudine con l'Ambasciator Sagredo sopra novità che pretende introdotta in cotesto Tribunale del Inquisitione. Vi commettemo col Senato sopra cio portarci le più fondate distinte

distinte e sincere informationi, per indrizzo e lume douuto alle publiche deliberationi —

1655. Adì 19 Giugno

Contenuto in lettere dell'Ambasciator Sagredo da Roma. —

Mi disse il Papa che insorgeua un altro emergente in Brescia del quale il Nuntio non haueua ancora parlato nell'Eccmo Colegio, ma che si persuadeua che con la medema prontezza al primo auiso l'EE.VV. hauerebbero fatto decreto anco di sua equal consideratione

Che si pretendeua che non potesse l'Inquisitore ricever le denontie senza la participatione del Rapresentante della Republica. mostrò che questo fosse contro ogni pratica non solo dell'Inquisitore ma anche criminal perche le denontie si riceuano non pur dalli Giudici ma dalli cancelieri e dalli Ministri inferiori ancora che il dificoltar il riceuerle non solo sarebbe contro quello che perpetuamente et in ogni luoco hà voluto si pratichi la Republica, ma anche impedirebbe gl'atti della Giustitia, ben conoscendosi quanto sij seruito della stessa anche con vie secretissime inuitar gl'huomini à dar le denontie, che è informare il Prencipe di quello sucede contro le Leggi, et il suo seruitio. Che il riceuerle poi non può in qualsiuoglia caso partorire inconueniente, perche doppo non si determina cos'alcuna, se non con l'assistenza del

Publico

Publico Rappresentante che la Rep.ca giustamente vuole. Che à lui pareua restar certo che Vostra Serenità al primo auiso hauerebbe diuertita questa nouità ma che in ogni maniera haueua anche uoluto pregarnela col mio mezo. –

1655 – Adi 5 Zenaro
In Pregadi

Alli Rettori di Brescia et altre Città Principali di Terra Ferma et successori loro.

Disposto dalle leggi col fondamento anche di concordati con la sede Apostolica che nelle redutioni dell Santo offitio dell'Inquis.ne habbia ad interuenir sempre uno de nostri Rappresentanti, et in suo luoco alcuno de loro ~~Assistenti~~ Assessori; Ma perche con tutto ciò nascono delli disordini che chiamano opportuno rimedio. Vi comettemo col Senato, che ogni uolta che non possa interuenirvi alcun Rettore nostro si interuenga il suo Vicario ò Giudice di Maleffitio, e non altri onde il tutto passi con regola pontuale, et aggiustata. Per osseruanza di che farete registrar la presente in cotesta Cancelaria à memoria de successori per la pontual sua essecutione

Girolamo Bon
Seg.rio

1655. Adi 12 Zen.ro
In Pregadi

Alli Rettori delle Città di Terra Ferma

Importa grandem.te per publici rileuanti rispetti che nella materia del Sant offitio dell'Inquis.ne siano pontualmente

essequite

eseguite le leggi e gl'ordini della Repub.ca registrate nel capitolare dell'Inquis.ne stessa, che suponemo conservarsi costi per l'osservanza ben necessaria tanto nell'assistenza quanto alle giudicature spettanti al Foro Laico nelli casi dichiariti nel capitolare medemo. Percio col Senato portiamo a voi il presente motivo, eccitando il zelo e la puntualità vostra alle dovute avertenze, onde resti levato, e rimediato a qualsisia pregiuditio. Al qual fine farete registrar la presente nella cancellaria Pretoria a memoria de' sucessori, e per la dovuta continuata esecutione di questa nostra altretanto riguardevole, che risoluta volontà

Girolamo Bon
Segr.rio

Carolus Contareno etc. Nobilibus, et Sapientibus Viris Petro M.a Mauroceno Pot.ti, et Petro Basadona Cap.to Brixiae etc.

Vedrete dall'allegata copia di espos.ne di questo Mons.r Nontio l'instanza che egli ci porta, perche si levi l'ordine datto costi che siano anullati li processi formati al Sant'Offitio, sopra denontie accettate dal Padre Inquis.re benche poi ratificate, e giurate da denontianti al Tribunal dell'Inquisitione per il qual rispetto il medemo tribunale resta levato. Volemo col Senato che penetrandosi dalla vostra virtù tutta questa serie di negotio rapresentata da Mons.r Nontio ne prendiate li più certi, e precisi lumi portandoceli tutti distintamente in vostre lettere giurate perche possiamo fondatamente risolvere quello si conviene.

Dat. in N.D.P. die 9 Martij Ind.e 9 1656 Girolamo Bon Segr.rio

1656 – Adì 3 – Marzo –

Comparso nell'Ecc.mo Collegio Monsig.r Nontio espose quanto segue – –

Serenissimo Prencipe. Sarà un anno e mezo incirca che fù spedita Ducale à Brescia con ordine à SS.ri Rettori d'annullare li processi formati al Sant'offitio, sopra denontie accettate dal Padre Inquisitore, ben che poi ratificate al Tribunal dell'Inquisitione, e giurate dalli Denoncianti.

Per questo nuovo ordine diverso dal praticarsi per l'adietro si cessò di ricever denontie a quel Tribunale restato con quei pregiuditij che possono esser ben noti in affare di tanta importanza e già ne fù anco trattato in Roma con l'Ecc.mo Sagredo. –

La pratica di ricever le Denontie seguita in questa forma. Compariva il Denontiante avanti il Padre Inquisitore esponeva quello che haveva da rappresentar per scarico di conscienza e per zelo di Religione. Il Padre Inquisitore glé la faceva scrivere e sotto scrivere e poi riddottosi il Tribunale con l'assistenza secolare alla presenza del Denonciante si legeva la Denontia e gli la ratificava con giuramento ne prima di quest'atto di ratificatione si principiava ad esaminare. In quest'ordine di Giuditio ben vede la Serenità Vostra non correr alcun pregiuditio ala parte secolare perche sopra le Denontie non si esaminava mai, che doppo esser stata dal Denonciante ratificata e giurata et Io mi stimarei indegno di capitar in questo Luoco con negotio in cui conoscessi alcun pregiuditio ale ragioni dela Serenità Vostra.

Supplicata

56

Suplicata dunque ordinare che non ostante detta Ducale sij osservato il solito che Sua Santità lo riceverà à particolarissimo grado non esto che come effetto della solita religiosa pietà della Serenissima Republica.

Serenissimo Prencipe

Mentre da più gravi occupationi concernenti il governo de suditi viene impedito l'assister all'offitio dell'Inquisitore nelle frequenti sue redutioni suplica il Vicario di Ma Podestà con le avertenze uguali al debito giusto le publiche commissioni

Nel ultimo congresso tenuto lì hà participato il Padre Inquisitore denontia sotto li 29 del decorso mese di Novembre portatale da una Dona contro un Prete perche sollecitata l'havesse nella confessione sacramentale à compiacerlo in congiongimento disonesto e carnale ricevuta da sua paternità col giuramento prestato alla denonciante per agregarla in processo contro esso Prette che si trova già carcerato con imputationi di simili scelleragini attentate con altre penitenti pur nelle confessioni sacramentali. Hà egli subito conosciuto il trascorso dell'Inquisitore nel haver ricevuta tale denontia senza la necessaria assistenza et il pregiuditio che si riceverebbe quando si admettesse onde hà reputato ben di dichiarirle che non puoò admetersela ne permetter che si Unischi al processo ne sopra quella si proseguisca ad atto alcuno attesa la sua nulità confirmandosi con ciò il disposto

dal Capi

capitolare alli capi 10. 11. 12. Il Pre Inquisitore dimostran=
do riverente zelo verso le publiche deliberationi, s'è ra=
segnato, à non prevalersi della denontia stessa, ma es=
sendo, che per uso inveterato habbino sempre gl'Inqui=
sitori in questa Città ricevute le denontie sole, et dato
il giuramento à denoncianti stessi senza l'assistenza,
partecipando poi nella prima riduttione susseguente al Tri=
bunal intiero l'hauuta denontia, et dietro a tali par=
ticipationi proseguendo con l'assistenza alla formatione
del processo, pressisto non potter introdur pratica dif=
ferente nelle denontie che per l'auenire capitassero, mo=
tivando anco di tener tale institutione nelle sue comissioni
assertione, che trouandola noi direttamente repu=
gnante, non solo al capitolare ma à deliberationi
espresse di cotesto Ecc.mo Senato 1699 - 5 Xbre et 1641 29
Luglio registrate nel capitolare medemo non pos=
siamo saper in contrario, ogni ragione, et conuenien=
za persuadendoci à creder, che le deliberationi
stesse siano state esequite; Taciendo peraltro Vicario
veder deliberatione conforme trasmessa à Ecc.mi Rettori
di Brescia in ducali di 25 Xbre 1654. et la seguente di
29 Marzo 1656. che contiene copia della comparsa
di Mons.r Ill.mo Nontio del Pontefice in cotesto Ecc.mo
Collegio con riverente instanza che possa, confor=
me l'uso di Brescia, continuar l'Inquisitore ad ac=
cettar le denontie senza dar il giuramento al
denontiante ma alla riduttione del Tribunale con
l'assistenza leggersi al denonciante stesso, et hauta

la sua

la sua ratificatione restarebbe il giuramento sopra quale
furono ingionte l'informationi poiché à detti Ecc.mi
Rettori, ne dietro alle Medeme per quello ci afferma si
è veduta altra publica deliberatione. onde à tutto noi
riflettendo conosciamo non poter admetter il pregiu=
ditio tanto più grave quanto che - - - nella forma
presupposta à Brescia da Mons.r Nonlio può reputarsi
privata l'accettatione non giurata fatta dal Sig.r Inquisitore
e farsi giuditiaria all'hora quando il Denontiante
la ratifica, e giura al Tribunale unito. -

Nella forma qui pretesa l'Inquisitione solo rimarebbe ad
messo all'essercitio giurisditionale coll'accettar la
Denontia e dar il giuramento al Denontiante con
tro li publici Decreti che non admettono giuris=
ditione alcuna nel Tribunale mancante l'assistenza
senza la quale non può sussister ne Denontiarsi.
Quà cresce la forma del disordine nella materia di cui
si tratta perche le prove tutte necessarie vengono
dalle sole Denontie non potendo ad altra ~~materia~~
maniera giustificarsi le sollecitudini ad atti turpi
de penitenti nella Confessione Sacramentale che con le
Denontie, e rivelationi de sollecitati impenetrabili
ad ogni altra persona essendo tali pratiche ten
tate nella confessione stessa e per lo più chi è
tentato viene à Denontiare per comissione d'altro
susseguente Confessore che in fontione sacramentale
penetra, come per apunto è accaduto in questo
caso, affermando la Denontiante esser stata obligata

da tali

da tali circonstanze et necessità vienendo maggiore el credito la notificata delinquenza à segno che quotidianamente si proseguisce à cattura de rei sopra semplici denontie così qualificate, et in conse=quenza quando si tolerasse l'abuso accertato, l'es=senza del processo consister potrebbe in prove vice uta senza l'assistenza alla qual aspetta l'immediata notitia di tutte le delinquenze spettanti al S. offitio. Riferimo humilmente l'intiero à V. V. E.E. sottoponendo il nostro infervoratissimo zelo alle pub.e prudentissime delibeni

Da Verona li 16 xbre 1657

Fran.co Grimani Podestà
Lorenzo Giustinian Cap.o

Bertuccius Valerio etc. Nobilis. et Sapientis. Viris Francisco Grimano Pot. et Laurentio Iustiniano Capitaneo Veronae etc.

Intendemo praticarsi cotta d'esser voi assistenti et ricevervi le denontie dall'Inquisitore et che questo uso sia stato da poco tempo introdotto. Altro pure ne viene aggionto di essere stato cambiato il luogo dove ordinaria=mente sedevano li ree Rettori nell'assistenza medma Volemo col Senato haver da voi esatta imediate informatione di ciò che nevamente si osservi di quanto tempo in qua ciò si pratichi e la causa della mutatione così staremo attendendo dalla nostra solita diligenza

Dat. in N.D.P. die 1 Febr. Indne 11 1657 — Ger.mo Giacarina Segretario

Sereniss.

Serenissimo Prencipe

Con lettere di 10 xbre ultimamente trascorso noi portassimo riverentissimamente raguaglio à Vostra Serenità dell'accaduto all'offitio dell'Inquisitione nel particolar di denontie accettate dal Padre Inquisitor solo, participate poi al Vicario di me Podestà Assistente in nostra vece in ciò confirmato essendosi egli alle publiche inalterabili, e risolute deliberationi registrate nel capitolare ne altro possiamo aggionger oltre il contenuto delle medeme lettere delle quali sarà aggionta la copia.

Nel seguente congresso venutaci bene Io Podestà portarmi ala redutione consueta nel Palazzo Episcopale ad unico oggetto di divertir à quanto si possa qualsisia discrepanza con esortatione non meno affettuosa, che giusta rimostrai al Padre Inquisitor la convenienza che l'obligava nel ricevimento delle Denontie non tre u'è l'assistenza del Publico Rappresentante, o dell Assessore conforme ale Capitulationi che non admettono alcuna ambiguità ma prevalse ad ogni modo la sua pertinacia sopra il supposto che dobbiamo noi creder erroré d'essersi qui diversamente praticato, mentre ordini recenti di cotesto Eccellentissimo Senato, trasmessi doppo che egli esercita l'offitio, manifestano il contrario et ogni riguardo persuade, che siano stati esequiti, et obbediti con pontualità. —

In tale congiontura pretese egli, che Io sedessi fuori del Tribunale solito, tenersi dietro una Taula nella longhezza della medesima preparato havendo la sedia

per

per mà ai capo della Tauola nela sua Longhezza.
Io ripresi con savia e decorta maniera, tanto meno
inescusabile, quanto che ben notta le fosse la deli
beratione dell'Ecc.mo senato di 22 Febro 1654 per simili
contingenze trasmessa, e dall'Ill.mo Sig.r Giovani Ca
valli all'hora Podestà pienamente esseguita col
ritenuto luoco nella dritta linea del Tribunale
ala destra di esso Rev.e Inquis.re onde lo stesso feci
pur Io, et egli si humiliò, con la douuta rassegnati
one. Da qual tempo però s'è astenuto da qualsi
sia violatione con pregiuditio del Divino servitio
per molti casi, e prigioni che restano inespediti
dichiarandosi non poter ammetter nè il rappresentante
ne l'assistente in 1a linea al Tribunale ma pers
sistendo che il luoco di chi assiste, sia fuori della
linea al canton della Tauola, che corisponde àla
sua ~~lunghezza~~ lungezza, e particolarmente consi
stendo nel voler riceuer le denontie solo e par
ticipatele al congresso unito, così che l'assistente
non veda mai la facia del denontiante così egli
asserisse praticarsi qui per il passato nell'uno e
nell'altro ponto noi non possiamo con altre ~~vie~~
via penetrar la certezza non essendosi di cio mai
tenuta notitia in questa cancellaria.
Da estragiudiciali perquisitioni riceuiamo che in qual
unque Congresso già molti anni seguito con l'inter
uento del Rapresentante, questi siano stati ueduti à seder

in

in loco separato dal Tribunale di Mons.r Vescovo e dell'Inquisi.re ma egualmente conspicuo e sopra sedie pari à quella del Prelato

L'Ill.mo Sig.r Podestà Canali hebbe certamente il luoco dove voole nel Tribunale sopra il P.re Inquisi.re conforme il prefissole dal Ecc.mo Senato e il P.re Inquis.r confessa ne dietro tale atto possessorio u' è intervenuto alcun altro Rappresentante sino à queste ultime emergenze nelle quali Jo Podestà ho voluto e premutato necessario verificar la publica sovrana deliberatione con la continuatione del possesso, ritenendomi il luogo dove habbiamo premesso —

Quanto all'Assessore Assistente risoluta pur si mostra la publica volontà nelle recitate Ducali 11 Febr.o 1684, che habbi il luoco al Tribunale, ma à mano sinistra, ne noi possiamo admetter alcuna contraventione sopra tali emergenze —

Et sopra la forma di riceuersi le denontie, ci è parso proprio à sopravbondante publica cautella il certificarsi di quelo si pratichi nell'altre Città dello stato di terra ferma per riffletter riferirlo diuotamente all' EE. VV. onde tutto passi sotto le publiche prudentissime riflessioni.

Dà Assessori che hora hora attualmente s'impiegano nel publico servitio restiamo certificati che à Bergamo, Crema, Vicenza, Treviso, Udine Rovigo, l'Assessore Assistente, habbi sempre tenuto il luogo in

diritta

dritta linea al Tribunale alla sinistra del Padre Inquis.re
e che tutta via inalterabilmente lo tenghi, solo in Pa
doua u'è uarietà non considerabile sedendo il Padre
Inquis.re col Nodaro serviente da una parte della
tauola dall'altra all'incontro il Vicario
Episcopale che rappresenta il Prelato capo
del Tribunale medemo –

Le Denontie in tutte le dette Città si ricevano
pure ò al Tribunale assistito dall'Assessore, e
se per qualche contingenza il Padre Inquisito
ro le riceue solo in qualità priuata ritorna
il denontiante al p.mo congresso unito, se gli legga
la denontia scritta la ratifica, e se li presta
il giuramento, et fattasi in tal forma giuditiale
si licentia.

Tutto noi rappresentiamo Humiliss.te all'E.E. V.V. in obedienza
delle comiss.ni ingionteci in Ducali di p.mo corrente sot
to ponendo il nostro obligato inferuorato zelo alla loro
suprema diuotione.

Fran.co Grimani Podestà
Lorenzo Giustinian Cap.o

Verona li 15 X.bre 1656.

Consiliarij Rectores Veronae. Nobilib. et sapientib. Viris
Fran.co Grimano Pot.i, et Laurentio Justiniano Cap.o Veronae

Le nostre lettere di 6. X.bre, et quella parimente di 15. detto ci

danno

ci hanno diligentem.te informati delle stravaganti pretentioni di cotesto P.re Inquid.re d'esser voi Podestà intervenuto alle fontioni, e conservato il luogo solito è dovuto è stato provvissimo, e così anco di quando farete

Et il Vostro Vicario Giud.ce ò Assessore doverà haver il luoco nella banca come è stato solito, et in tutti li luochi s'accostuma. Doverete però chiamar à voi il Padre Inquisitore avvertirlo secretam.te a non promover novità, esprimendo che il luoco così à voi che al vostro Vicario Giud.e ò Assessore che in absenza nostra intervenisse, deve esser come da per tutto si pratica nel luogo della Banca. Et quanto alle Renontie volontà risoluta del Senato essere che non siano in altro logo ricevute, et accettate che al Tribunal unito, et in quello sottoscritte, et giurate il Renontiante, come si fa anco in questa Città. Volemo sperar che à questa giustiss.ma disposit.ne del Senato egli s'acquieterà come ha fatto altre volte et attenderemo da voi le nottitie di quanto anderà succedendo.

Dat. in N.D.P. sub sigillo S. Marci, et in signo Marci Iustiniani maioris Consiliarij die 4 Aplis Ind.ne XI

Nicolo Padavin Seg.rio

Serenissimo Prencipe

Pervenuteci le comissioni di cotesto Eccellentissimo Senato in Ducali di 4 corrente ~~facee~~ facessimo venir alla nostra presenza il Padre Inquisitore, et participatali la publica risoluta deliberatione che le denontie non siano da sua Paternità in altro luogo ricevute ne accettate che nel Tribunale unito, et in quello sottoscritte et giurate il denontiante. Et quanto al luogo che debba tanto il Rettore quanto il Vicario, ò altro Assessore Assistente tenerlo nel luogo della Banca, conforme le antecedenti sapientissime publiche deliberationi. Le aggiongessimo le dovute esortationi ad astenersi della novità, et con lodabile obligata rassegnatione proseguire in ministerio si pio, et importante con le forme che nelli altri luochi del Serenissimo Dominio con intiera quiete, e sodisfatione si praticano, è che sperar dobbiamo dal suo prudente, et buon zelo. Hà egli dimostrato divoto desiderio d'humiliare li proprij sentimenti à supremi publici voleri motivando però non esser in sua potestà l'effetto comandato alegando qui uso contrario circa le denontie e circa il luoco dell'Assistente e che però le conviene attender le comissioni da Roma à quali è ~~stata~~ sottoposta la sua carica. –

Con seria e decorosa maniera habbiamo replicato che queste novità risorgono da sue mal fondate pretendenti assercioni, amonendolo à regolarsi col dovere, e seguitar l'esempio di tutti gli Altri Inquisitori

dello

dello stato, che pieni di zelo e di virtù assistiti dala publica authorità adempirono l'incumbenza preaccenata, e l'altro tutto con intiera sodisfa.ne one all'incontro le di lui novità qui pregiudicano al Divino culto in materia tanto gelosa, inespediti rimanendo tanti processi, et prigioni importanti. Niuna consideratione hà potuto sin hora disporlo al'obedienza che deve, et creder dobbiamo che voglia dar parte a Roma delo stato dell'affare, mentre pur s'astiene da qualsisia congresso, se ben incessanti siano l'instanze delli carcerati per la loro speditione. Il che habbiamo stimato necessario risferire al. V.V.S. rassegnando l'infervoratiss.mo nostro zelo ale loro ottime dispos.ni

Verona li 26 Aple 1658 —

Zuan.e Grimani Podestà
Lorenzo Giustinian Cap.o

Joannes Pisauro etc. Nobilib. et sapientib. Viris Zuan.co Grimano Pot.ti, et Laurentio Iustiniano Cap.o Verone etc.

Con piena sodisfatione havemo inteso la forma con la quale vi sette diretti nel far consapevole cotesto Pre Inquisitore delle publiche deliberationi appoggiate alli acordati con la santa Sede all'uso inveterato, et al consueto praticarsi in ogni luoco.

Con spiacer intendemo la sua durezza in obedire, et le sue dichiarat.ni di voler attender gl'ordini di Roma

l'Ambasc

l'Ambasciatore nostro di già resta à questa hora di tutto
informato, et per hora se gl'inuiano ancora le nostre
lettere per lume. in tanto proprio sarà l'auertir
a tutte l'attioni del Sre Inquisre stesso, ben inuigilan=
do che non uada facendo passi di pregiuditio, et rag=
guagliandoci del tutto, che accadesse. Le notitie nottitie. Do=
uereto parimte trasmeterci nota de Prigioni, e delle
colpe loro

Dat. in N.D. 8. di 29 Aplis Ind. xi - 1658 Nicolò Sagredo
Legato

Serenissmo Prencipe.

Continuano le durezze del Sre Inquisre già rappresentate
con nostre riuerentissme lettere à Vostra Serenità, ni=
una risolutione hauendo mai più tenuto dal Santo offitio
asserendo non poter venirsi senza espresso ordine
di Roma, da doue per quanto habbiamo potuto pe=
netrare non è uenuta alcuna risposta. Con la
douuta accuratezza noi teniamo fissa l'os=
seruatione ai suoi andamenti, non è succeduto pure
minima nouità mentre si processi del medemo
Tribunale si tengono tutti sospesi senza alcun
progresso, ne alcun altro atto da lui si esercita,
che dà noi possa penetrarsi.

Sei persone trouansi carcerate per il medemo S. offitio, et
inespeditamente sarà aggionta la polizza de loro

nomi

nomi e delle colpe di ciascheduno, che è quanto siamo
tenuti portar humiliss.mi all'EE.VV. per l'adempimento
delle comiss.ni ingionteci con ducali 24 del passato.

Verona 15 Maggio 1646.

Zuan.co Grimani Pod.à
Lorenzo Giustinian Cap.o

Ioañes Pisauro etc. Nob. et Sapientib. Viris Catte-
rino Cornelio Pot.ti, et Aloysio Foscareno Cap.o Veronæ

Capitato à Mesi decorsi auanti questo Mag.to della sanità
Carlo Guidi Rossombru(?) ciarlatano per hauer licenza
di uender l'oglio constantino mostrò al ministro
d'una stampa la permiss.ne che à 16 Agosto passato
haueua ottenuto costà dal Sant. offitio di uender à
suo piacere in questa Giurisditione uedendosi
la nota ben chiara con la sottoscritione di Zuà Gio.
Maria Marchetti da Bergamo Nodaro del sant offitio
e col sigillo del medemo, con che poi anco gl'Inq.ri
Inquisitori di Brescia, e Bergamo hanno sottoscritto
la stessa permiss.ne. Rappresentatoci ciò dal sudetto
Magis.to habbiamo il trascorso con molto discontento
riconoscendolo per grauiss.mo, et costà in particolare
doue hà hauuto l'origine. Volemo però col Senato
che fatto chiamar à voi il P.re Inquisid.re gli facciate
seriosiss.ma amonitione à publico nome biasimando
non solo l'attione impropria espressa del suo Nodaro
ma l'ardire insoffribile cominandoli la publica

indignatione

indignatione, quando ancora si incorresse in simili mancamenti, e si auedesse in minima cosa, che non sia di propria incombenza di quel Tribunale.

Vi accertarete pure nella più sicura maniera se di tal permissione sia stata fatta notta ò registro alcuno, et in ogni caso lo farete abolire onde non ne apparisca memoria, così dararete l'operatione e farete auedersi ogn'uno dell'errore, e contenersi nel douere, di che tutto attendaremo notitia.

Dat. in N.D.P. di 16 - Martij Ind.ne 12 1659.

Gen.mo Giauarino Segr.io

1659 - 22 Marzo In Pregadi

Alli Rettori di Verona.

Intendemo che in qualche luogo dello stato nostro sia stato introdotto di stampar carte picole operete, sonetti et cose simili, con la sola licenza del Sig.r Inquis.re e reputiamo questo inconueniente grande e non tolerabile. Volemo però col senato che diate ordini rissoluti che niuna minima cosa sia posta alla stampa senza permissione del Rappresentante, e che siano obligati li stampatori di custodir tali licenze, e di tener anco un libro espresso con notta distinta d'ogn'una. Così farete sapere e registrare oue occoresse onde ui sia sempre prestata pontual esecut.ne — —

1659 - 5 Aprile In Pregadi -

Alli Rettori di Verona

La nostra singolar vigilanza sempre aplicata nel vender vantaggi, e divertir pregiuditij, hà scoperto prima la libertà che si prendono gl'Inquisitori di conceder licenza per vender imagini orationi, et historie et hà conseguito poi d'haverne una concessa à Eccellentissimo Almur sottoscritta da diversi et trasmessaci con vostre lettere di 20 - del passato - -

Patente e il trascorso et insofribile l'ardire che si vede andarsi dilatando dove per imaginatione può esten=dersi l'autorità loro -

Volemo però col senato come già pochi giorni haverete dovuto riprender per altro cotesto Padre Inquisitore così facendolo chiamar di novo gli facciate serioissima amonitione dell'haver ecceduto ancora in dar simili licenze, espressamente comandandoli che più non ardis=ca concedere ne sottoscrivere in pena della publica indignatione

Farete pur usar diligenza appresso quelle persone che ven=dono orationi, et historie per veder se haveranno de simili permissioni ottenute dagl'Inquisitori col trat=tenerle, e mandarle. et cominarli sotto la magio=ri pene di non impetrarne dà essi, mirando in soma di levar quest'abuso pregiudiciale ce ne attenderemo le notitie. -

1659 - 19 -

1659 … in Pregadi

Ali Rettori di Verona

Appariscono le uostre continue diligenze et nela pronta ese=
cutione degl'ordini nostri e nell'indefessa aplicatione
à tutto, che concerne il publico seruitio.

Con le lettere di 13 riceuemo le due carte sottoscritte dal
Pre Inquisitor et suo Vicario, ne può più palesamente ma
nifestarsi il loro ordine mentre nella stampa che uersa
solo in riguardo di sanità non sapiamo qual mai
ingerenza habbino essi d'hauere. E mentre nell'al=
tra compositione si uede ad esse sottoscritto esso In=
quisitor così attaccato al'ultima riga che non hà uo=
luto vi possa restar luogo per uoi se non più
abbasso, con che uorebbe a goder la pretesa inde=
bita preheminenza.

Ambi stimiamo punti di gran riflesso, e per poter capi
tar à propria deliberatione Volemo col senato esser pri=
ma informati da uoi se in ogni sorte di stampe publiche,
che si comettono à Rappresentanti da magistrati, ò
altri et riguardano il gouerno Politico ò cose simili
sia solito il ~~farle~~ farle uedere dal Pre Inquisitor, et otte=
ner da esso l'assenso con la sottoscritione sua, e come
si ueda in questo mandato, e quando tale non ui fosse
statto ui accertarete se l'hauer sottoscritta questa sia
statta sua pretensione ò pure inauertenza di chi gl'hà
portata, con ogni altro particolare.

Dell'altra Carta poi ci direte se sia statta stampata senza
la nostra approuatione, ò doue questa resta notata, non

uederdoti

uedendosi nela carta medema. Di tutto attenderemo imediate dala vostra singolar diligenza distinta notitia –

Serenissimo Principe

Li passatti giorni capitò con le Ducali di Vostra Serenità di 5. del passato il Padre Maestro Antonio Cotignola dall'ordine de Predicatori di San Domenico nuovo inquisitore del Santo Offitio in luogo del defonto Padre Pietro Maria Amiani da Zano suo Precessore. Fu da Noi admesso in conformità dei comandamenti di Vostra Serenità, e doppo è com-parso mostrandosi l'inserta stampa di Editto in nome di Frà Tomaso Mazza Precessore dell'Amiani del 1651 richiedendomi la permissione di farlo ristampar sotto il suo nome, tutto che non presentato nell'Eccellentissimo Collegio ne admesso da Vostra Serenità come viene espresso in dette Ducali che si han osservate. L'habbiamo ricercato à mostrarci la stampa dell'Amiani suo precessore, e ci hà risposto non haver quello fatto stampare alcun Editto.

Fatto riflesso ala gelosissima materia trouiamo, che stampa di Editto simile in data di 20 Giugno 1646 Inquisitore Frà Gio. Bra Bergamaschi da Ferrara, fù da Rettori di Verona trasmessa à Vostra Serenità, che la rimandò con Ducali di 11 Febraro 1654 – con ordine che fosse aggionto al 6° capo, per causa spettante

al Sant.

al sant offitio dell'Inquisit.ne et interlineate, che da essa fossero leuate le parole in due luoghi poste, cioè Decretti, Instituti, Bole de Sommi Pontefici. Due altre nouità erano segnate da detti Rettori cioè la parola la masime in due luoghi posta, et in fine l'agionta di molte righe in tre capi che principiano e se alcuno, et finiscono, Monasterij in luoco publico. In detta stampa mostrataci habbiamo fatti li segni in conformità, così che con la uisione della medema restera VV. EE. intieram.te luminate.

Contribuendo pure noi all'importante affare quella consideratione, che ci dà la nostra debolezza che mai è sufficienza può rendarsi guardinga la Serenis.ma Repub.ca tutto che per secoli gli sia nota la sagacità de pregiuditij, uedemo che li prouidi acc.ti ordini di Vostra Serenità in dette ducali non han bastato per ostar all'attentato pregiuditio trasmisse Vra Serenità in dette ducali la stampa 1646 regolata tutta uia 1641 come sopra la sudetta inserta e stata ristampata come quella del 1648. Riflettiamo prouenir il grandiss.mo disordine della scaltra accortezza degl'Inquisit. quali presentate le Ducali di Vra Serenità che le accompagnano, attentano alcun tempo doppo il pregiuditio se non li sucede l'intento stanno cheti, aspettano le mutationi de Rapresentanti mostrano ai nuoui la stampa spuria, ne hauendo notitia delle Ducali con che sono stati acompagnati,

permetano

permetano la ristampa. Dicessimo però che saravi do=
uesse à gran bisogno, che V.ra Serenità comandasse
che al stampatore della Città fosse consegnata
una stampa retta, e legitima, con obligo sotto
severe pene d'incontrarla con quella che le
veniva data à ristampare, e trouando alte=
ratione d'auisare li Rettori. Lo stampatore
è stabile, li Rettori à tempo di modo, che egli
non può come loro esser così facilmente ingannato
et è cosa certa, che più moue il timor del castigo
che l'allettamento della mercede, si perche questo
espediente possa per lungo tempo tener diuertiti
gl'attentati de pregiuditij. Più stampatori sono in
Verona, aggiongeressimo però al Decreto che altri che
lo stampatore Camerale possa simil editto stampa=
re, poiche replichiamo gl'Inquisid.ri che han solo
pensiero colgono l'opportunità non facendo conto
di lunghezza di tempo sin che spuntano il loro con=
tento tanto pregiuditiale alla vera, e pia inten=
tione di V.ra Serenità l'esperimento del seguito
dà sufficiente documento, humiliamo però ogni
particolar nostro debole parere al publico
prudent.mo et ~~infalib~~ infalibile giouandosi il pre=
sumere, che simile inconueniente, che corre à
Verona sia sucesso anco in altre Città della
Sig.ria nostra

Ant.o Capello Podestà
Verona 6 7bre 1626
Gio.ni Pisani Cap.o

Hoggi son stato ad assister al' Inquis.re et colà è comparso un tal N. dei quatro Vicariati et hà denontiato un tal N.N. à cui non sà il cognome ma è dà Reggio di Modena, perche sij stato seco à casa di tre Puttane à S. Gio. in Zonte doue riceurato detto nome dà una dessa habbi cauato fuori una stola e libro, e Battezato un Ducato dattogli dà una d'esse, dicendogli le formali parole Ego te Baptizo in nomine Patris tirando fuori detta Dona anco due Vasetti di Vetro dentro qualli ui era del' oglio, e bombace, et adoperando anch'esso. La formola è stata l'infras.ta

Coram Reu.do P.re Inquis.re cum assistentia DD. Lodouici Poiane Judicis Malefitiorum sponte comparuit N.N. qui dixit nonulla habere exponenda pro exhonerastione proprie conscientie, et delato Juram.to de ueritate dicenda deposuit ut infra.

Notta che hoggi li 6 corrente comparse N.N. d'auanti il P.re Inquisit.re solo et fece la detta esposit.ne poi già quatro giorni il Padre Inquisitore, fù dà me à ricercar mi andar ad assistere ala rattific.ne della med.ma denontia. Partecipai al Ecc.mo Sig.r Podestà l'affare e l'errore che detto P.re Inquis.re uoleua pretendere, che fosse rattificata, l'informai delle Ducali di sua Serenità 1565, che uole che dette denontie non siano riceute, et accettate, che al Tribunale unito con l'assistenza secolare, ne uole che il

Padre

Pre Inquisit.re possi lui solo riceverle e che però haue
rebbe potuto nascer del scandalo, mentre in questa forma
certo io non haverei permesso la facesse ratificare
così mi comandò che andassi avanti à trovar esso
detto Pre Inquisit.re et intendermi meglio seco dicendoli
liberamente che certo non doveva esser la Denontia
ratificata, ma presentata, et accettata all'hora con
l'assistenza mia - -

Vi andai, e trovai che detto Pre Inquisit.re intendeva che se
guisse la ratificatione non presentat.e al Tribunal uni
to, e procurò insinuarmi che così era stato da lui
fatto à Crema, e Vicenza dove era stato Inquisi=
tore, e che così veniva anco praticato altrove.
Il giorno susseguente venne à Palazzo à trovar
l'Ecc.mo Sig.r Podestà, e portò diversi processi fatti
avanti il 1656 ne quali si vedeva la Denontia
al solo Pre Inquisit.re poi ratificata al Tribunale unito
e con essi procurò persuader S.E. à contentarsi che così
fosse anco fatto al presente. Gli ricercò S.E. esempij
di quello era stato praticato doppo l'anno 1658, che
non era più stato for=
merono le Ducali, e disse, che non era più stato for
mato processi per questa causa onde doppo lungo
discorso si remisse il Pre Inquisit.re e si stabilì di lace
rare quella Denontia datta al solo Pre Inquisit.re
li scorrenta senza l'assistenza secolare e di rogar
l'atto hoggi quando vi fossi andato Io al Tribunale
unito della Denontia med.ma così che si vedesse che
solo hoggi fà l'espositione, non ratificat.ne, et aggiongemi
con assistenza & come avanti, e così questa ~~mattina~~

mattina

mattina ui son andato, e conforme al concerto haueua fatto capitar sopra altra carta la med.ma espositione delli sr. cont.i lasciato in bianco di ponerui cum assistentia et sopra la quale hà notato il giorno d'hoggi e le parole cum assistentia Lodouici Boiane Iudicis Malefitiorum, et quella hà fatto sottoscriuere dal Denontiante, et giurato de ueritate nel modo come auanti, et ala mia presenza hà leuato l'altra di sô corrente continuando poi l'interogationi, et altri atti del Processo --

Più detto N.N. hà denontiato due altre persone di biastema, et altri concetti heretici et hà il Rev.o Inquisitore fatto fare due denontie separate dala prima, tutte due con la formula medema dela prima esprimendo, che all'hora denontiaua li medemi con l'assistenza mia, e così e restato sciolto il congresso -

Notta di più che all'hora non u'era il Vicario Episcopale dicendo l'Inquisitore, che in questi atti non fà bisogno

Lodouico Boiana -

Aloysius Contareno et Nobilib. et sapientib. Viris Antonio Capello Pot.ti, et Hieronymo Pisani Cap.o Verone.

Propria è stata l'osseruatione che con la nostra uirtù haueste fatto alla stampa dell'Editto, che ci hà mostrato il Rev.o Inquis.re nuouo del Sant'offitio Cotignola e le annotationi, che sopra lo stesso haueste segnate, sono corrispondenti à quello che pur in altre occasioni simili hauemo fatte qui. Aggionta però ui mandiamo la stampa in conformità dela qual hauete le cose segnate, doverà esser fatta quella per il Rev.o Inquisitore

Cotignola

Cotignola sudetto, et effetuata che sia ce ne trasmetterete una copia per nostra notitia. –

Per l'auenire poi d'ogn'altra cosa che intendesse esso Padre Inquisitore di far imprimer volémo che prima sia inuiata una formula sotto i publici riflessi, perche doppo esaminata ui possi prescriuer il Senato quello occoresse. Stanto dela uostra solita puntualità staremo attendendo che sia attentamente osseruato à buona regola di affare si importante

Data in N. D. P. di 9 Januarij 1680 Pietro Giauarina Segretario

Copia di scrittura mandata nell'Eccellentissimo Senato dagl'Illustrissimi Signori Antonio Baradora Podestà et Gio. Pisani Capitano di Padoua. –

1680 –

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Rettori.

Nel principio di questa Prettura fui inuitato io Vicario Pretorio seruo humilissimo dell'EE.VV. da questo Padre Inquisitore perche in luogo di VV. EE. assistessi ala formatione d'un processo giusto le leggi, il che hò eseguito. Fu fatto ala presenza mia la prima espositione et indi in altri giorni furono esaminati alcuni Testimonij dale cui depositioni son uenuto à manifesta cognitione che si tratto d'obligar à questo offitio Bortolomio Griffi q. Raimondo dela Zerba di Capo di Ponte Leggiero di Valcamonica, come quello che fecci conuenticole di diuerse persone, e di diuersi ordini, insegnandole nuoui dogmi di conscienza tutti heretticali, e danati da sacri

Concilij

concilij per la stessa causa per la qual si trova re
legato in Padoua dall'Inquisit.re di Brescia per sen=
tenza 29 Marzo 1659. Io sono andato molto occultato
in questo affare essendo materia gelosa, mentre antica.m
li Ecclesiastici non haueuano altra ingerenza in simili
materie che di conoscere sopra l'opinione degl'in
quisiti spettandosi la sentenza al solo Giudice
secolare; ma doppo che li Prencipi hanno permes
so quest'offitio nei loro stati, altri con l'autorità
assoluta, et altri limitata, s'è prouato che essi Ec=
clesiastici hanno sempre procurato dilatarla con
esempij perniciosi ai sudditi, e pregiudicialiss.mi ai
Prencipi nele cui sole mani fù riposta da Dio la
spada dela Giustitia.

Sanno l'EE.VV. che il P.re Frà Paulo seruita memorando
Theologo della serenissima Repub.ca fece un discorso sopra
tissimo nela materia dell'Inquisit.re, e perche gl'Assis
tenti non sapeuano come regolarsi, distinse li casi
in 29 capitoli, ma sanno anco, che presso d'essi
Assistenti, li quali legono il suo capitolario,
pressuponendo, che contenga tutte le cose ordinate
ne d'auantaggio si aspetti al carico loro non ri=
mangono pienamente informati dela publica
uolontà e di quanto douerebbero necessariam.te sapere
onde come essi capitoli cagionarebbero ottimi
effetti, se fossero stati dilatati secondo li casi
restando imperfetti non puono produr frutti per=
fettamente buoni.

Con

Con questo prudentiss.mo avvertimento hò osservato che il caso del Grifi non è compreso nei sud.i capitoli poi che non parlano d'heresiarca ricaduto, ma di semplice heretico

Questo caso d'heresiarca ricaduto si vede degno per mio debo= liss.mo sentimento di molta riflessione per non vedersi alcuna publica ordinaz.e che vi provedi, onde raccordarò con le dovute humiliaz.ni all'EE.VV. che credo, che questo caso del Grifi non s'aspetti ad altro foro che al secolare, e che l'ecclesiastico non se ne possa assolutam.te ingerire per prova di che le supplico tolerar l'espressioni della mia ragione contenuta nel seguente argomento fonda= to sopra la proposiz.e del molto più

Neli stati de Prencipi che l'offitio dell'Inquisiz.ne è stato acce= tato assolutam.te come di Roma spetta al solo Giudice secolare giudicare li heretici ricaduti.

L'offitio dell'Inquisiz.ne in questo felicissimo Dominio è pro= proprio della serenissima Rep.ca e non di Roma

Dunque molto più spetterà tal giuditio di recidiva heveti= cale al foro secolare di questo gloriosissimo stato in cui non fù mai accettato esso offitio come foresti= ero, ma come proprio

Se sarò provare le due proposiz.ni non dubito che non cor= ri necessariamente la conclusione.

La magior è così ben provata dal sudetto Frà Paulo che non fà di mestieri di più concludenti ragioni, che li quattro capi seguenti.

Primo perche quando Roma procurò stabilir in tutte le città cattoliche quest'offitio, Venetia mai aconsentì d'ametterlo

Sino quando

Sino quando insorsero pretensni de Papi sopra gl'Imperatori
naquero diuerse fattioni che diuisero anco l'opinioni
della religione che sono il uero alimento per nutrir
le Guerre ciuili onde li Pontefici con pio zelo spe
dirono diuersi Frati ad Inquerire sopra chi malamte
sentiua per rimouerli con le predicationi senza pre
giuditio de Prencipi nel castigo de Rei. Ma Inocentio
Terzo hauendo superata certa heresia in Tolosa
con la lingua di San Domenico, e con la spada d'al
cuni Reggij spagnoli, principiò meditare di stabili
re un offitio Giurisditionale à questi Frati, e di
semplici Predicatori et indagatori, conuertirli in Giu
dici da suditi d'altri Prencipi alcuni de quali ò per
importanza ò per souerchio zelo, ò per qualche altro
rispetto ~~riceuerono~~ riceuerono assolutate ne ~~loro~~ loro
stati l'Inquisitre Altri limitatamente l'admissero
et Altri assolutamente la ricusorono, e frà questi
fù prudentissima la serenissima Republica di Ve
netia bastandoli d'hauer prouisto da se stessa sino
l'Anno 1249 quando ordinò li delitti d'heresia fossero
giudicati dal Serenissmo ò suoi Conseglieri col consiglio
del Patriarca di Grado e Vescoui del ~~Dogado~~ Dogado,
sopra la sola cognitione dell'opinioni degl' Inquisiti
se fossero, ò non fossero heretiche.

Doppo la morte del sudetto Papa niuno più parlò sino ad
Alessandro quarto, herede anco dell'opinione dell'auenato
Inocentio il quale rinouò vigorosamente l'instanze alla

Repubca

Republica che furono poi continuate da nove, altri Pontefici sucessori ma sempre in vano non essendo ragioneuole che sotto specie di buono si pregiudichi a Prencipi nel loro drito datoli dala ragion Diuina sopra li sottoposti —

L'anno 1228 Fra Girolamo dell'ordine minorita già fatto Cardinale ~~Fra Girolamo~~ fù creato Pontefice e pigliò il Nome di Nicolò quarto, quale affettando beneficiare li suoi Frati infermorò tanto gl'ufficij presso La Serenissima Republica che finalmente si spedì da così lungo impaccio col'concederli il fumo di poco incenso, dal che si uede chiara la verità di questo primo capo, che Venetia non accettò mai l'Inquisitore quando li altri Prencipi troppo facilmente à capo chino le riceuevono. —

Il secondo capo è perche quando fù permesso l'offitio dell'Inquisitione non fù in vigor di Bolla Pontificia come altri Prencipi fecero, ma per esecutione di parte del Serenissimo Magistrato Consiglio, e per questo li Assistenti mai non riceuono giuramenti dell'Inquisitione che non reconoscono per superiore, come fù ordinato dall'Eccellentissimo Senato 5. Ottobre 1609 bastando hauer giurato al Serenissimo Prencipe d'aministrar Giustitia, e fedeltà in tutti li casi. —

Il terzo è perche S.S. Nicola in questo decretto non hebbe altra parte che in accettarlo, et aquietarsi ala publica dispositione.

Il quarto

Il quarto perche nella stessa parte del Gran Cons.° fù terminato, che gl'emolumenti, e spese dell'offitio fossero à comodo, e danno publico, e non dell'Inquisitore sopra di che fù elletto un Nobile administratore assegnando anco il suo salario all'Inquisitore, che per altro in sostanza non fù accettato, che per un semplice stipendiato à sodisfatione del publico, e per questo è provisto con deliberatione dell'Ecc.mo Senato 16. ottobre 1612, che morto l'Inquisitore si debba subito darne parte al Serenissimo, et all'Ambasciatore residente in Roma ne si possono ammetter novi Inquisitori senza le sue Ducali, ne publicar bolle Pontificie ne della Congregat.e di Roma così nove come vechie senza saputa del Ser.mo Prencipe, per parte dell'Ecc.mo Colegio 2. Agosto 1607 dalle quali cose non può nascer dubio che questo offitio, in questo stato non sia proprio di Venetia e non di Roma, come magiormente comprouono li patti seguiti frà la Serenis.ma Republica e Giulio Terzo, il quale col suo genio inquieto non haurebbe patuito sopra cosa che hauesse conosciuta sua, e non d'altri. —

La maggior propositione che li casi di recidiua di Heresia, d'altri non siano giudicati che dal Foro secolare anco nei stati di quei Prencipi che assolutamente accettorono l'Inquisitore la credo di facilis.ma proua, anco con Dottrine Romane e che per ciò dà stessi Romani non puono essere oppugnate.

Prospero Farinacio di natione Romana, e di riscevere più che Romane Giurista famoso compose un Volume fra gl'altri d'heresia, e lo dedicò à Paulo quinto con lettera à Cardinali Inquisid.ri Generali nella christianità tutta contro l'heresia, e ne riportò gran encomij; dalla santa Sede et attestati superiori singolarmente dal Lettor generale di Theologia in Roma di Fra Giacinto Petronio M.ro del sacro Palazzo sotto data di 16 Luglio 1615. Questo gran Legista havendo difusamente tratate le cose tutte pertinenti all'heresie sempre col suporto erroneo che in ogni stato cattolico l'offitio dell'Inquisit.ne fosse veramente Romano, nulla di meno quando parla di ricaduti in heresia ala questione igs. v. i. n.o 4, forzato dalla data verità dice a bocca questa che questi tali ricaduti, doppo la p.ma abiurat.ne devano esser dati al Giudice secolare in testimonio di che adduce una gran faragine de Dottori, tutti però appoggiati ad un canone Pontificio che non amette alcuna eccetione nel cap.o ad abolendum illos quoque, qui post abjurationes errorij, come nel caso del Griffo abiurato, e castigato à Brescia, in abiuratas heresim incidisse come ha fatto in questa Città, seculari iudicio, sine ulla penitus audientia reliquendos.

Io osservo nel Farinacio che secondo la fatal adulat.ne che corre in questi secoli negl'adeventi di Roma di dilatare la potestà Ecclesiastica, in pregiuditio eccidente

de

de Sbercji secolari, mentre appoggiato al canone sudetto scrive, vel quì Curiæ secularis tradantur, quasi che voglia dire che prima siano obligati al Foro Ecclesiastico e che da questo debbano esser consignati al secolare mentre questo verbo tradere fà effetto di dare una cosa che si tenga; mà questa adulatione patenteme.te si proua, e si scopre dalle parole dell'alegato canone che non dicono tradandos ma relinquendos, e tanto deuono esserli lasciati, quanto che se li stessi ricaduti protestassero anco del Foro deuono gl'Inquisit.ri osservar l'orecchie per verificar quell'altre parole sine ulla penitus audientia, e lo stesso conferma il capitolo super eo de heret. in 6.o, doue dice il Pontefice che se saranno ritrouati ricaduti nell'heresia abiurata deuono esser giudicati dal Giudice secolare, si deprehensi fuerint in abiuratam heresim incidisse secularis decernimus ~~Judicijs~~ Judicis

Vedano dunque l'EE.VV. che questa causa è ipso iure del Foro secolare, ne u'è bisogno d'alcuna traditione dell'Ecclesiastico, perche li Canoni parlano chiaro

Chi potrà dunque negare la conclusione di questo validissimo argomento mentre le due propositioni, maggiore, e minore sono incontrastabili.

Mà se anco non piacesse la Mag.re à Romani, hauendola in esoso, almeno riflettino che anco nei stati doue l'Inquisit.ne hà la sua assoluta libertà non può ingerirsi in casi simili

à questo

a questo del Grisi, e percio non è da douere lasciar
correr quest'esempio che in un stato, che hà l'Inquisit.ne
mista e limitata per decreto suo, e non di Bolla Pontificia
siano usurpati da Frati quei casi, che a' Prencipi di
minor condicione, e circospet.ne sono permessi, e che li stessi
Frati leuino anco quello che li canoni concedono

Aggiongo, che quanto s'è detto si supone in un Heretico di falsa
opinione che condani presso Dio la sola propria conscien=
za, mà nel caso del Grisi si tratta d'un Heresia, che
semina zizanie in Padoua contro la legge Cattolica
doppo hauerle disseminate in altri luoghi dello stato
il che richiede maggior applicat.ne, poiche questi tali non
solo offendono la Diuina Maestà, et il Prencipe secola=
re, quello à cui si aspetta in Terra le Vendete di Dio
ma offendono la publica tranquilità, che per conseruarla
è necessario gran zelo.

Suplico diuotam.te l'EE.VV. solevar il Tedio di questi miei mot=
tiui non per altro rappresentati che per non tacerli
perche à trascurarli hò stimato perniciosso al pu=
blico seruitio e pericolo di correttione a me per
ometter il debito del mio impiego verso l'EE.VV. et il
Sere.mo Prencipe le cui leggi decretate nell'Ecc.mo Senato
li 22 Aple 1647 comandano, che tutte le cose massime
d'importanza, e di consequenza che accadessero al
Inquisit.re se ne porti da VV.EE. l'auiso à sua serenità
onde tale riputando questa, in cui anco si ris=
chiano scandali magg.ri per esser nominati nel processo

come

come discepoli del Giusti soggetti di condit.ne anco del sesso feminile, hò per necessità portato à VV. EE. sì lunga noia per sapermi regolar in un caso recente con consiglio maturo et proffic.te inchinandomi le baccio riverentemente le Vesti.

Mai fu risposto alla sudetta scritta dall'Ecc.mo Senato

Giulio dal Pozzo Vicario Pretorio.

Aloysius Contareno &c Nobilibus et sapientiss. Viris Zaccariæ Salomono Pot. et Aloysio Foscareno Cap.o Bergomi &c.

La congregat.ne de Cardinali deputati al offitio dell'Inquisit.ne di Roma, hà destinato Inquisitore in cotesta Città e Diocesa nelli altri luoghi soliti, e consueti il P.re M.ro Lodovico Agostino Castelli di cotesta Città della Religion di S. Dom.co che fù p.o Inquisit.re nella città, e Diocese di Crema. Vi comettemo però col Senato di riconoscerlo di riceverlo per Inquisitore e prestarli ogni aiuto, e fauore nell'aministratione dell'offitio suo facendo che per tale sij da tutti riconosciuto. In questo suo ingresso, et occorenze sempre sarà proprio della vostra prudenza osservare che in ogni parte sia esequita la delibe-rat.ne del Senato 1640. è stabilito circa le stampe e publicat.ne degl'Editti, da esser prima presentati nel colegio, et admessi da Noi, et di tempo in tempo attenderemo por quello andasse succedendo degno della

publica

publica notitia; auisandovi che del 1642 – 17 Maggio fù deliberato che sij neda Ducale con quale vengono accompagnati gl'Inquisid.ri espresso esser mente nostra che non agravino li Ministri, mà havendo bisogno di Vicario, ò di compagno lo ricevino dali sudditi nostri natiui, e Stati de medemi Monasterij come saranno destinati il che farete eseguir

Dat. in N. D. die 15 Janij Ind.ne 5 – 1661

Aloijsius Contareno Dux Nobilib. et sapientib. Viris Zaccariæ Salomono Pott. et Aloysio Zorzaveno Cap.o Bergomi –

Esibitovi da cotesto Pre Inquisid.re l'essemplar del Editto da stamparsi, e publicarsi nel suo ingresso alla carica sono prudenti li vostri riflessi sopra il medemo, che havemo riceuto accompagnato dale vostre lettere di g – decorso. –

Osservatasi però essa stampa ve la rimandiamo perche regolata nei segni che in essa vederete, cioè nei due luoghi del Editto stesso, ne quali vengono citati li sacri canoni, susseguitando imediate le parole decreti, constitutioni e Bolle de somi Pontefici quali parole havemo interlineate accio nella stampa siano intieramente omesse

Parimente negl'altri due capi volemo che sia omessa la parola interlineata, massime, e nel luogo oue si parla del impedimento del offitio dell'Inquisitione

e del.

dell'offesa de Testimonij denontiati et Ministri d'essa, volemo siano agionte queste parole, per opere spettanti al Sant'offitio. —

Così regolato l'editto ne permetterete la stampa, e la publicatione d'esso.

Il riflesso poi à quello ci havete prudentemente considerato, prese le necessarie informationi, non vedemo che l'editto precedentemente stampato li 30 Luglio 1660 che ci havete trasmesso sia stato licentiato da Noi in conformità delle leggi ci renderete distintamente informati come sia seguita essa stampa senza publica permissione, e chi sia lo stampatore per le proprie deliberationi

Datæ in N.D.P. die 20 Junij Ind. 5 - 1662   Iseppo Cavanis Leg.rio

1662 . 23 Giugno . -

Fù in essecutione dela publica volontà consignato dagl'Ill.mi et Ecc.mi SS.ri Rettori ridotti in Palazzo Pretorio, al Rev.mo Ill.mo Lodovico Agostino Castelli Inquisitore del S. offitio un esemplare consimile al editto interlineato nela forma che si trova il riceuto da Venetia con ordine et amonitione di far stampare li suoi giusto il contenuto dele Ducali, che li furono anco lette - Rispose che haverebbe pensato, e poi risolto; mà ritornato doppo alcuni giorni s'espresse come segue, e fù scritto in Senato. —

Serenissimo Prencipe

Il giorno dietro, che ci pervenero le Ducali riverenti di Vostra Serenità di 20. Giugno ultimo decorso, si fece da noi la consegna à questo Padre Inquisitore dell'Editto regolato nelle medesime riceuto. Le aggiongessimo pur anco in voce la permissione nostra di farlo ristampare nella forma però che si attrouaua quello esemplare istesso senza le parole interlineate, e con l'agionta di quelle altre, che si uedeuano in esse manuscritte.

Con moderato contegno mostro egli d'humiliarsi, ma in effetto si espresse, che per la sua constitutione si uedeua in necessità di ponderarlo prima di darlo alle stampe, e che poi sarebbe stato di nuouo da noi, e farci notte le sue deliberationi onde stimassimo insinuarli uivo ecitamento di sollecitudine, e parti scorso tanto di tempo, senza che più si lasciasse uedere, e cadendo negl'animi nostri quell'euidente dubbio che possi il buon Padre adormentar l'affare, et approfittarsi del tempo e delle congiunture amaestrato massime da moltiplicità d'esempij che hauendo anco in altre Città di questo serenissimo stato li Padri Inquisitori che in quelle furono per il passato incontrata nella negatiua di qualche rappresentante di permetterglielo la stampa in altro modo, che in quello dell'Intentione, e uolontà della serenità Vostra, ~~hauendo~~

hanno

hanno tralasciato maggior tentativo et attesa la mutaz.ne
di quel Regim.to superato nell'altro ciò che non hanno potuto
spuntar nel precedente

Stimassimo proprio col riflesso pur anco al debito che ci con-
veniva d'inchinar alla servitù V.ra le dovute risposta per
fargli attendere l'aspettatione in cui si atrovavimo
di vedere quanto si era riservato di significarvi

Pervenne per ciò nella decorsa settimana portando seco, e pre-
sentandoci un fascio di stampe impresse anco in
questi ultimi tempi in Vicenza li 10 Aple, in Verona
li 5 Luglio, in Brescia li 21 Ottob.re prossimi passati da
novi Inquisit.ri colà capitati, ogn'una senza le correttioni
premesse, alegando di non veder altri esemplari con
simili da noi presentatoli, ma bensi tutti uniformi à
quello che senza le regolationi fatte dall'EE.VV. inclu-
dessimo noi nelle nostre humiliss.me lettere di 9 Maggio
passato e che per cio stampandosi da lui li suoi di-
versi da quelli degl'altri caderebbe in molte censure
e rimproveri notabili de suoi superiori che per sfugir-
le, e non scostarsi dalla Reggia gratia di V.ra Serenità
in ogni caso ~~conveniva~~ conveniva, così necessitato sottrarsi
dal peso del suo offitio con la rinontia di questo

Ricercatoci egli in tal forma non ~~habbi animo~~ habbiamo
creduto instarvi maggiormente in quest'affare, essendo

proprio

proprio dell'alta sapienza di VV. EE. solo gl'ene portiamo humilmente le Notitie.

Bergamo li 2 8bre 1662

Zaccaria Salomon Podestà
Alvise Foscarini Capitanio

Aloijsius Contareno dei. Nobilib. et sapientib. Viris Zaccariae Salomono Poti, et Aloijsio Fuscareno Capitaneo et
Dalle nostre lettere si comprende la veritenza di cotesto Padre Inquisitore a stampar il proclama regolato nella forma che vi fu rimandato, e che è quello giunto che corrisponda ai capitoli dell'accordato, e della pratica approuata, tutto ciò che diuersamente fosse stato fatto, et aousato contro le nostre Leggi, e contro le conuentioni, onde l'esempio d'altri proclami stampati che non haueuano hauta certamente l'approuatione necessaria del senato, non ha forza alcuna, e si persuademo, che l'uso delle nostre prudenti insinuationi valeuano render capace detto Padre Inquisitore della conuenienza diuertiva che non abbandoni la carica e potrà ridurlo alla stampa del proclama nella ~~forma~~ maniera propria, che sarà con nostra sodisfatione, e con nostro merito.

Datę in N.D.P. die 31 8bris Indictione 6 1662

Angelo Bon Segretario

Franciscus Erizzo etc. Nob. et Sap. Viro Hieronijmo ~~Pisauro~~ Pisauro de suo mandato Potestati Brixiæ.

Le vostre lettere di 22 del passato ci portano gl'andamenti di cotesto R.do Inquisitore, e ci dimostrano qual sia l'aplicatione, la virtù, e la vigilanza vostra in questa mattera importante nela quale per servitio del Sig.r Dio, e dela Giustitia, e per la quiete de sudditi non sono dà lasciarsi abusi, e novità in procedere con le forme proprie, ben chiare, et espresse nel capitolare acordato con la santa sede Apostolica, osservate in ogni luogo delo stato nostro — —

A questo fine necessario lodevolissimo con tutta la sodisfatione del senato vedemo quanto l'animo e zelo ottimo vostro con prudente riguardo aplicato e con altretanta maraviglia, e sentimento, ne scopriamo dinertito, et alieno esso R.do inquisitore, mentre in varij modi e con imprudenza et errore procura tirare à se solo tutta l'autorità del Tribunale il che non è modo tolerabile ne volemo che possa passare in esempio.

Vi mandiamo scrittura alegata de consultori Nostri, nela quale vedrete i documenti à capo per capo nella mattera ve ne valerete per ben confirmare come già lodevolmente haverete fatto il nostro servitio che richiede in sostanza, e così vi comettemo col senato, che non succeda novità de decreto in processo atto di sorte alcuna sia fatto senza l'assistenza —

che natura querela, ò denontia sia accettata d'parte dal solo Inquisit.re, mà tutto da denontianti sia portato al Tribunale unito.

Che tutte le cose seguite, e che seguir potessero in altra materia siano sempre abolite e leuate da processi stessi come nulle e di niun ualore. Et à questo proposito delle querelle molto caro ci sarà udire qual cautela possa hauersi per sapere, et assicurarsi quali siano le querele presentate al' Inquisitore solo, e quali unitamente al Tribunale med.mo

Circa il luogo della riduttione nostra in assenza dal R.do Vescouo, uolemo sia osseruato l'ordinario costume in casi simili, che è nel Palazzo Pretorio. Nel resto ui comettemo che ben osseruando, e facendo osseruare con cautela, e prudenza solita l'attion d'esso P.re Inquisit.re nella carica sua perche non proceda ~~nella carica~~ sua in cos'alcuna contro la retta nostra intent.ne ben espressa nella scritt. predetta in conformità del capitolare dobbiate secretam.te amonirlo dei trascorsi e quando tanto non bastasse dobbiate con i proprij fondamenti auisarci degl'andamenti di lui, et attenderete poi gl'ord.ni ~~risoluti~~ risoluti nostri

Dat. in N.D.P. di 14 Junij 1641 -

Carolus Contareno etc. Nobilib. et Sapientib. Viris Petro Mauroceno Pot.i, et Petro Baradono Equiti Capitaneo Brixiæ

Vedrete dala copia oclusa quello facemo legere à monsig.r Rev.do Nuntio del Pontefice in proposito della vidut.ne del S. offitio in Absenza del Prelato. Va levà il decreto ala singolar vostra prudenza di lume sufficiente per regolarne il contenuto d'esso, al quale ci hà persuasi il devenire senza ritardo, non solo il desiderio d'incontrare le sodis.fat.ni di S. B. mà il pressuposto ancora, che per le cose di Valcamonica sia bisognosa ancora per auentura di brene la risolut.ne del d. Tribunale. —

Dat. in N. D. P. 12 Junij 1655. — Alessandro Businello Seg.rio

Copia dell'ufitio mandato à Monsig.r R.mo Nuntio Pontificio —

Monsig.r Rev.mo

Studioso il Senato di dare à sua Beatitud.ne le prove più certe della propria filiale osservanza, e della prontezza con cui incontra le sodisfationi sue, ordina à Brescia perche occorrendo la vidut.ne del Tribunale del S. offitio in Absenza del Prelato, sia tenuta nel

Palazzo

Palazzo Episcopale, come s'è espresso V. S. R.^{ma} desidarare sua santità si compiacerà però ela participarglene la notitia accompagnandola con li soliti suoi tratti cortesi dela sua persona accio che spichi quanto più rassegnata la nostra devotione verso i desiderij sempre riveriti di sua santità. —

Aloysius Contareno etc. Nobilibus et Sapientiss. Viris Marino Georgio Pot.^{ti} et Joanni Pisanno Cap.^{no}

~~Essendo sempre stato publica volontà che non rimanghi in alcuna maniera divertita la riduttione del Tribunale del S. offitio~~

Essendo sempre statta publica intentione che alla riduttione del Tribunale del S. offitio sia contribuita la più decorosa osservanza. E però destinatasi in p.^o capo quella dei Rettori nostri, non lascia il senato di darvene di presente ancora eccitamento, col motivo di quanto ci scrivette in vostre lettere diligenti toccante il dubio, che verte circa il luogo dela riduttione d'esso Tribunale, quale è intentione del senato, che si continui nel Palazzo Episcopale, e ciò servirà alla vostra virtù di bastante lume per ben dirigervi nella presente materia. —

Data in N. D. P. die 21 Febr. 1629 —

Franciscus Mauroceno etc. Nobilis et Sap. Viris Joanni Iustiniano Pot., et Marco Rezino Cap.o Pad.e

Essendo sempre stata publica volontà che non rimanghi in alcuna maniera diuertita la riduttione del Tribu=nale del S. officio nel Palazzo Episcopale, et intendendo dale vostre lettere di 22 corrente pretendere il Pre Inquisitore nela absenza del Cardinale Vescouo hauere la riduttione medema nelle di lui particolari stanze; Vi dicemo essera ferma intentione del Senato, che si continuino le redutt.ni nel Palazzo Epis=copale, come s'è sempre stilato anco nelle altre città Nostre, il che valerà ala virtù Vostra di Lume per dare notitia tale dela publica volontà al'Inqui=sitione, à fine che in conformità sij ciò eseguito, senza che sij innouata cosa alcuna.

Dat. in N.D.P. di 24 Febr. 1669. –

1607. 2 8bre

La sacra congregatione de Cardinali del S. offitio di Ro=ma considerando che nel publicare gli editti Generali del S. offitio gl'Inquisitori usauano diuerse forme ris=solse di farne una minuta e la mandò al Inquisit.re di Venetia con ordine di mandarla à tutti gl'Inqui=sitori del Ser.mo Dominio Veneto, acciò se ne seruissero

sempre

sempre come segui, e s'è sempre usato in tutte le Città del stato. —

La minuta è quel'istessa che si usa per tutto, e comin=cia desiderando e contiene li capi, che si vedono stampati nell'esemplare solito. A 23. poi di Maggio 1606. Il serenissimo Prencipe mandò parte in Senato che volendo l'Inquisitore nel suo ingresso promul=gare Editto Generale li ss.ri Rettori lo possino permet=tere non contenendo più, che li sei Capi ordinarij, che sono quanto quelli stampati nell'usato esem=plare che contiene l'istessa sostanza e materia dichiarata, e permessa dal Senato. —

Doppo Frà Paulo da Servi Theologo della Ser.ma Republica ricordò che non si dovesse ricever, ò publicar dal S. officio Bolle nove, ò Decreti, ò constitutioni de sommi Pontefici. e per questa causa pensano alcuni che dall'Editto si levano scancelare quelle parole Bolle, Decreti constitutioni de sommi Pontefici.

Ricordò anco l'istesso Frà Paulo, che sortileggi, e strigarie fatte senza abuso di cose sacre non dovessero giudi=cari dall'Inquisitione, e per questo pensano che si debba levar dall'Edito quelle parole, <u>massime con abusi di cose sacre</u>. Ricordò ancora che si devono puni=re quelli che offendono il sant'officio, e suoi Ministri

per

opere spettanti al S. offitio, e per questo pensano che si deue ~~agiongere~~ aggiongere nel Editto queste parole per opere spettanti al S. offitio. —

Non ostante questi racordi la mag.r parte delli Ecc.mi Rettori della Città Venete sono restati seruiti di admettere l'Editto senza queste inouat.ni conoscendole utili alla conseruatione della santa fede non contrarie ad alcuna legge, ne pregiuditiali, essendo le sudette parole solo maggiori espresioni e dichiarationi de capitoli stessi. —

Estratto d'alcune osseruationi fatte dal Ill.mo Sig.r Gio. Leva morca D.r K.r, e consultor della Republica Ser.ma sopra le reg.e esplicatiue dell'Jndice de lib. prohib. fatta con auta del Con.o di Trento.

P.a benche nella Bolla di Pio 4 ~~~~ 1564 - 24 - Marzo approbatiua dell'Jndice e delle regole sudette non si veda espressa la prefatione alle reg. deuesi però intendere aprouata anch'essa gia che senza dubio e lei parte delle regole medeme. —

2.da regola oue restano prohibiti i libri composti dagl'Heretici in materia di Religione intendasi de libri publicati sin al 1564, e continenti heresie. —

3.a nella p.a regola quella clausola: Libri qui interdum

prodeune, si può intendere tanto de Libri publ.ci sin
al 1564, quanto de posteriori, ma il p° senso è il più
vero.

4ª Nella regola 9ª si esprime la prohibitione de Libri publ.ci
sin all'hora, ma può cadere anco sopra de Libri
da publicarsi in avenire.

5ª Nell'ultimo della regola x vien fulminata la scomunica
ipso facto, contro chiunque, ò leggesse, ò havesse Lib.
Heret. vel cuiusvis Autoris scripta ob haeresim vel
ob falsi dogmatis suspitionem damnata atque prohi=
bita, et quelli che leggevano ò havevano Libri alio
nomine interdictos vengono sottoposti à questo male
et alle pene arbitrarie de Vescovi, ma dai sudditi
participij ~~danata~~ damnata prohibita che riguar=
dano il tempo passato par che si parli de lib. già
scritti e publicati sin all'hora, il che se fosse venendo
introdotti in questo Dominio Serenissimo lib. forastieri con=
cernenti materie prohibite, ma fatti e publicati doppo
l'indice 1564 sarebbe necessaria noua prohib., et è cosa
certa che l'indice non può parlare d'altri che di
quelli nominati in esso, onde non si può estendere
à quelli che si facessero, ò publicassero doppo.—

Le regole poi per quanto si vede dalla prefatione vers.

quarto

quarto n°. sono fatte per facilitare l'accett.e del Ind. Dño, che è l'istesso coll'Indice di Pio quarto pochi libri levati e pochi aggionti come si vede dalla prefatione, cio stante la disposit.e delle regole hà da versare intorno à lib. nell'Indice di=chiarati, ne s'hà da stendere ad altri che fossero fatti doppo mà sopra questi hà d'esser fatta ricorrendo noua prouisione altrimente le regole haverebbero semplicem.te facilitata l'accett.e dell'Indice e quello interpretato, mà sarebbero state leggi universali anco per l'avenire, il che non esser vero perche si possa prouar con più raggioni. –

1.a quando si hà hauuto riguardo à libri da publicarsi in auenire la prohibit.e è ristretta à libri solo degl'Autori nomi=nati e descritti nella p.a classe dell'Indice come si vede dalla sudetta prefat.e v in p.ma dunque la prohibit.e non si estende ad altre classe. –

2.a Nella med.ma prefat.e v sed illud etiam et v at vero &. vien detto che li Vescoui, et Inquisit.ri possono aggiongere alla p.ma 2.a e 3.a classe anzi debbano. Dunque se cio si hà da fare circa de libri composti, e publicati auanti l'indice e la regola, molto più doura farsi de libri posteriori é sin à tanto che cio non venga fatto da chi tien l'auto=rità, par che dir si possa non u'esser prohibitione.

3.a Nella x. regola si parla del modo di stampar libri, e d'altre cose osseruabili p l'avenire, dunque quando le regole

shanno

s'hanno douuto intendere del'auenire cio uené espresso.

4ª Nella istessa regola xv Librum tu sit &c si concede autorità à Vescoui, et Inquisitori Generali di prohibir anche quei Libri che dale reg. pure siano permessi, oue dunque la prohibitione non è fatta par che sia necessario che si faccia se l'habbiamo d'hauere, non uedendosi, ne per le regole, ne per l'Indice espressa-

5 Vegasi l'instruttione che si dà à deputati sopra la prohibitione e correttione de Libri, e dal principio d'essa scorgerassi che l'Indice, e la regola s'estendano à Libri già publicati, et al tempo all'hora passato, e che la detta Instruttione si riferisce al tempo auenire e che in conseguenza i Libri da publicarsi doppo l'Indice se l'habbiamo da hauere come prohibiti debbano hauer noua prohibitione. Il che parimente si deduce dal v ut igitur exhibitio ... oue si dice che la detta institutione contiene ciò che deuono osseruare i Vescoui, et Inquisitori in materia librorum interdictione ac abolitione

Par che la pratticha stessa così dimostri per ciò che se bene i Libri sono tali che possono esser compresi dale regole, non s'estende ipso iure, à Libri fatti e publicati doppo.

Clemente VIII nela sua Bolla quel comintia Sacrosanctum.

1595.-

1595. 17 ~~ott.e~~ doppo hauer confirmato la constitut.ne l'Indice e regole sud.e di Pio IV vi aggionge alcune osserua=tioni sopra la 4.a e 5.a regola l'Instrut.e sopra acenata al'Indice alcuni Libri, quali non vi hà dubio hanno d'hauer per prohibiti ad espurgarli come l'indice medemo comette, e cosi pure deuono esser eseguite le predette osseruationi. L'anno poi 1596 di comiss.ne del'istesso Pontefice furono publicate in Venetia alcune dichiarat.ni delle regole del'Indice prod.o da esser os=seruate in questo Dominio Ser.mo

Sopra il 1.mo capo delle sudette dichiarat.ni deuersi auertire come è pur stato accenato nella 4.a e 5.a ~~regola~~ ragione, che nella prefatione del'Indice nella regola X nell'Instrut.ne di Clemente 8.o al cap. de prohibit.ne librorum al §. 4.o e 5.o a Vescoui, et Inquisit.ri vien concessa autorità di prohi=bir i Libri doppo l'indice, e regole sud.e È vero che nel breue di Clemente VIII 1595 -15- ott.e si confermano le facoltà, i priuileggi et indulti concessi da Pio V al M.ro del Sacro Palazzo, et alla congregatione sopra l'indice cosi da Gregorio XIII e da Sisto V volendo Clemente che la facoltà de Cardinali sia precipua, mà deuasi osseruare qui prima che nella instrut.ne di Clemente 8.o al §. 4. comettas. et alli Nontij, e legati Aposto: fuor d'Italia a Vescoui, et Inquisit.ri, che ogn'anno mandino

alla

alla santa sede ò alla sud.a congregat.e dell'Ind.e un ca=
talogo diligent.te raccolto dei libri nei suoi paesi stampati
i quali ò siano prohibiti ò habbino bisogno d'espur=
gat.ne qui certo il 5.to Pe dei libri prohibiti dell'Indice
non parla, atteso che l'Indice stesso Rom.o ci si dimostra:
Parla adunque de libri da prohibirsi doppo e da pro=
hibirsi in più volte, già che il catalogo d'essi deue
esser mandato à Roma ogn'anno. Di più questa
prohibitione non si può intendere che venga fatta
dalla congregat.e dell'Indice mà da Vescovi, et Inquisit.i
di ciascun paese, douendo poi da loro esser mandata
alla congregatione medema.—

10. Che la Republica Serenis.ma inherendo al 7.o capo delle sudette
dichiarat.ni accordate col S. P. Clemente, nel quale si
rammemora l'accenata facoltà concessa à Vescovi et
Inquisit.ri de luoghi, fece dell'anno 1613 - 9 ottobre altri met=
tono 9.a parte 23 ottobre un decreto che non sia publicata
ò stampata alcuna prohibit.e de libri di qualsivoglia
sorte fatta con qualsivoglia autorità doppo il 1595 - se
non serbasse le condit.ni apposte nel sud.o 7.o capo. Le
quali certo poco, ò niente d'effetto hauerebbe quando da
Roma douessero spiccarsi libri, et assoluti gl'ordini
delle prohibit.ni ne mai si vede che la Rep.ca stessa hab=
bia espressamente acconsentito ad altra prohibitione,

che

ò quella dell'Indice, e delle Regole, che riguardano il peccato.
Dalla clausola del sudetto breve di Clemente 8° 1595. contiene l'autorità de M.ro del S. Palazzo, e della Congregatione si può forse argomentare che la Rep.ca habbi acconsentito essendo il breve medemo stampato in Venetia, mà la sudetta dichiaratione fù col S.P. accordata posteriorm.te e presso ~~dissenso~~ dissenso alle prohibit.ni che vengono da Roma.
3° Che l'autorità di prohibire nel sudetto 4° cap.° riservata à Vescovi, et Inquisit.ri dice esercitarsi non sopra qualunque sorte de Libri, mà sopra Libri contrarij ala religione. Questi poi esser possono ò forast.ri ò stampati nel Dominio con false, e finte licenze quanto per altro sijano buoni non hanno d'esser prohibiti: Di qui è che abbracciando d.o 4° cap.° i Libri soli contrarij ala Religione si dice in esso che rarissime volte si darà il caso. —

4.a L'anno 1609 23 Maggio l'Ecc.mo Senato approvò l'editto solito à farsi dagl'Inquisitori nel principio della loro carica. L'anno poi 1613 -9- ott.re permisse la publicat.e dell'istesso nelli sei capi ordinarij come fù risolto del 1609 consentendo la S.S. per quello che nel detto decreto 9 ott.re l'Ecc.mo Senato afferma. Il 6° capo di questo Editto.

s'estende

s'estende contro i Lettori, detentori, Impressori, e Difensori de libri, come in esso. –

Fuor che i libri ivi nominati siano cattivi e dannabili egl'è certissimo, parimente che tai libri quali trouansi in essere al tempo dell'Indice e della regola siano prohibiti anche questo non s'ha dubio, come pure i Lettori e detentori d'essi libri soggiaccino alle pene Canoniche già fulminate in tal proposito. Resta bene da vedere qual effetto nevamente et propriamte faccia in tal proposito il detto decreto 1606 fatto dall' Eccmo Senato coll' assenso della santa sede. che egli induca una prohibitione universale de libri concernenti le matterie espresse nell'editto credersi che il Sermo Prencipe stabilito il modo di prohibir libri doppo l'Indice 1595 e questo per conventione con S. Sede, habbia posteriormte annulata e distretta la conventione sudetta essendo cosa certa, che se il 6° capo dell'editto degl'Inquisitori induce universal prohibitione resta senza vigore il 4° cap.° del concordato, 2do perche questa prohibitione la quale porta seco in consequenza pena di scomunica et altre, conviene che sia fatta con atto espresso, chiaro, e prohibitivo da persona che ne habbia l'auttorità. Quest'atto dovrà esser fatto dai Vescovi et Inquisitori nelle loro Diocesi con partecipatione del S. offitio, et intervento de SS.ri Assistenti conforme al 4° cap.° del concordato. –

fiora i decreti del Senato 1606 23 Maggio e 1609 non hanno
tai circonstanze, dunque non fanno tal effetto. –

Il Ser.mo Prencipe del anno 1613 9 9bre s'è dichiarato che
non vole sia publicata, ò stampata alcuna prohibit.ne de
libri di qual si voglia sorte, fatta con qualsivoglia autorità
doppo il 1595 se non servate le condit.ni del'accordato
1596 dunque non è da credere, che sua serenità fosse
alienata dal'accordato med.mo pochi anni prima, si può
ben dire che i sudetti decreti 1606 ~~23~~ 23 Maggio, e 1609
vogliano aprire, e facilitar le strade agl'Inquisitori
col mezzo dele denontie per trouar quelli, che non sen
tono bene dela santa Sede, atteso che il tener tai libri
quali si esprimano nel'Edito dela Santa Inquisit.ne senza
la douuta licenza rende sospetto d'heresia, come si vede
nel Breve di Pio 4 1564 e contro quelli che eserritano
l'arte dela astrologia Giudiciaria, ò qualunque
altra sorte di divinat.ne, ò che tengono, ò legono libri
in matteria d'esse si può procedere per Inquisit.ne con=
forme ala constitutione di Sisto V 1585 à fine ~~dun~~
dunque di trouarsi colpevoli, ò sospetti d'heresia
si publica l'Edito del'Inquisit.ne, che per cio si conede
in esso il denontiare questi tali –

Per tanto il tener tai libri in questo Dominio non è delitto per se stesso non u'essendo la prohibitione può ben essere inditio à provare il delitto dell'heresia ancor che non ui sia la prohibitione in quel modo che con tanti altri inditij si prova che alcuno senta male della Fede, mà se si dasse il caso, che alcun fedele e cattolico havesse libri contenenti materia espressa nell'Editto dell'Inquisitione, libri fatti e publicati doppo l'Indice, e le regole nè prohibito conforme la maniera dell'accordato constando dalla sua vera fede non potrebbe esser punito dal S. offitio nè incorrerebbe la scomunica fulminata nell'ultimo delle regole x sopra l'indice vide Layman. l. 2. tr. 1. c. 17. n. 4 Tamb. in Decal. l. 2. c. 1. §4. n. 60 se poi contro di questo tale si potesse provedere à castigo dal S. offitio come trasgressore della constitutione di Sisto V 1585 – ciò deue apparire dal contenuto della constitutione medema –

Il tutto sia detto salvo la riverenza, et obedienza della S. Cattolica Romana Chiesa.

Accordato in materia di libri prohibiti trà la santa Sede e la Serenissima Republica Dichiarationi delle regole dell'Indice de libri prohibiti nouamente publicato per ordine della santità di Nostro Signore Clemente 8° da osservarsi nel stato della Serenissima Republica di Venetia fatte dall'Illustrissimi et Reverendissimi Cardinali Priuli Patriarca di Venetia, e Vescovo

d'Ar

d'Amelia Nontio Apostolico di comiss.ne di sua Beatitudine
come per lettere dell'Ill.mo et Rev.mo Sig.r Card.le S.n Giorgio 24
Agosto 1596.

P.mo i libri sospesi del novo Ind.e, e che si devano espurgare
si potrano vedere ancó avanti l'espurgatione à
quelli che haveranno licenza dal ord.o, ó Inquisit.re di
tenerli. —

2.o Se li stampatori vorano ristampare li sudetti libri
e faranno instanza per la corret.ne si correggeranno
speditamente in Venetia, e nel altre Città dello stato
senza mandarli à Roma havendo sufficiente facoltà
per il novo Indice li Vescovi insieme con l'Inquisit.re
e ristampandosi corretti si vederano publicati à tutti

3.o Userano diligenza li stampatori per conservar nel
miglior modo che potranno l'original manuscritto de
libri che novamente andarano alla stampa, e doppo
dovranno consegnarlo al segret.rio da Ill.mi SS.ri Reforma-
tori dello studio accio sia riposto in una cassa sicu-
ra nella Cancellaria Duc.le per servirsene quando farà
bisogno, nella qual cassa si tenga Invent.rio de libri
che si ponevano, e ciò s'intende solamente de libri
novi, et anco de libri sospesi che si corregevano

Nelle Città poi dello stato gl'originali predetti si consegna-
vano al Canc.re del Clariss.mo Sig.r Capo accio si tenga nel
modo predetto, e si consegnino success.te con l'Inventorio da cancelliero
à cancelliero. —

Nel stampare de Libri s'imprima à tergo del p.o foglio la solita
licenza del Mag.to nella qual siano espressi li nomi di quelli
che haueranno veuisti, et approuati com'è disposto per
le Leggi

Auertiranno li stampatori che ne Libri noui che stamparano
non si usino figure che rappresentino atti dishonesti
non essendo però prohibite le figure profane,
che non contenessero dishonestà. –

I Librari doueranno fare l'inuentario di tutti i Libri, che
che s'atrouano per espurgare in questo principio
le Librarie de Libri espress. prohibiti nel nouo Indice
et presentarli al Rev. Inquisitore e questo s'intenda
per una uolta solamente. –

Intorno ala libertà che uien concessa ali Vescoui et
Inquisit.ri di poter prohibir altri Libri non espressi
nell'Indice si dichiare de Libri, cioè contenenti opini=
oni heretical la 2.da reg. contrarij ala Relig.
forastieri con false, e finte Licenze stampati è
rariss.me uolte si darà il caso, ne si farà senza giu=
stissima causa con partecip.ne del S. offitio e con l'in=
teruento de Clariss.mi SS.ri Assistenti, tanto in Venetia quan=
to nel stato. –

4.o La regola del giuramento da darsi à Librari e stampatori
non s'esequirà in questo Sereniss.mo Dominio &. –

Datum in Palat. Patrij Venet. die 14 Febr. 1596

8.a Conclusio

Ex iis, quæ cap.o 4.o præcedenti concordati exoriuntur insur=
git prob.s opinio qd prohibitiones, quæ solent emanare
a S. Congreg. circa detentionem lectionemq. Libr. postan=
num 1596 - non alligentur subdit. Venet.

Pr.o 1.o quia prohibitiones huiusmodi non servant formam
ibidem perscriptam, non enim fuerint ab Episc. et Inq.
Venet. neque cum interventu Clariss. Assistentium, neque
sunt heretici Libri, neque de religione tractantes.

Pr. 2do quia prohibitiones huiusmodi non sunt legitime
publicatæ neque de illis constat legitime neque sunt ac
ceptatæ et quidem Zoan.s Zipeus in enarrat.e n.o 4 testatur
in Belgio usu receptum quod nullæ constitutiones Aposto=
licæ possint publicari neque effectum habere nisi præ=
vio Principum placito, ac perinde paucas extravag.
quæ corpori iur. can. iunctæ non sint ibi promulg. vel
Romæ publ. ibidem usu receptas Azor. insuper in instanti.
mor. l. 5. c. 14. q. 3 refert Carolum V in Ispania statuisse
ne Episc. vel Iud. seculares permittant per literas Apost.
derogari Iuri Patronatus laici sed earum executio
suspendatur donec S. Pontifex informetur.

Verum en Resp. Ven.a 1613 - 23 ottobre decrevit in cap.o
26. Non permetevano i Rettori che dal offitio del

Inquisit.e

del Inquisit. sia publicata Bolla Pontificia, ò ordine alcu=
no della congregat.e di Roma, ne nouo, ne uecchio senza
darne prima conto al Prencipe come fù terminat.e di
Coll.o 1604 e nel cap.o 29 non permetevano che sia publicata
ò stampata alcuna prohibitione de' Libri di qualunq.
sorte fatta con qualsivoglia authorità doppo il 1595 se
non servate le condit.ni del concordato tra la S. Sede
e la serenis.ma Repub.ca concluso l'anno 1596 24 Agosto
conces.ta permessi anteced. pt. ex eo quod lex que non sit
legitime publicata, et acceptata non obliget in consc.a Nau.
in man. c. 23. n. 41. Rodr. T. 1. q. Reg. q. 6 à 10, et Collegur.
ex cap. in istoru N.o leges sunt cap. sequenti distin. 4.
R.s autem non recipi. q. quando ignorante Prencipe
legi contravenit per decenium Idem Rodrig. Vav Resol.
c. 2. 2. 6. q. quando sciente Principe per binos, aut
trinos actus contravenitur, et sufficit quod huiusmodi actus
fiant uidentib., et non contradicentib. Auditorib. Regis
si lex sit ciuilis si n. Eccl. scientib. Nuntio Ap., et ord.o
l. super cui incumbit leges executioni mandare.
Burgos in li. pet. Laur n.o 132, et 133. Becanus p. 2.
Theol. scol. N. 3. c. 6. q. 6. n. 3. Azor. p. 1. inst. mor. q.
5. c. 4. q. 1 qui citat Panormitanum Felinum
Hyrnor. Hortien. Aliosque ex quo non sequitur
authoritatem legum Eccl. pendere ab Arbitrio subdi.
cum S. Pont. possit obligare etiam inuitos, quia

habet

habet potestatem à Deo, sed hoc ideo evenit quia DD. ita voluntatem S. Pont. interpretantur ut quamdiu Lex ipsius non è acceptata velit obligationem eius suspensam ne det peccandi occasio. Ita observaverit Becanus, et Coll. ex D. Bernard. de consid. l. 3. c. ii prope finem neque super ecce ut generaliter supra universalem Eccl. statutum intendat consideratio tua si vera sp. mandata, et instituta eaque dignum est sollecitudine observentur. Et infra falleris si observari putas si non putas ipse peccati, aut statuens, quæ non observarentur aut quod non observentur dissimulans. Ne igitur cogamur dicere Pont. peccare dissimulando, dicamus quod dum dissimulat suorum lib. observantiam suspendit obligationem ipsarum ubi receptæ non sunt

Ex confirm. pr. ex D. Pauli Epist. 2 ad cor. c. 13. ubi docet Christum dedisse Eccl. potestatem non in destructionem, sed in ædificationem. Vide Gornel. ↓ sup. Reg. Cancelariæ gl. 26 n.º 3. et 4. B.r cons.º Ind. et Bullas quæ non esse publicatas aut acceptatas excusat ab ipsorum observu. ubi Becanus 2. p. n. 3 c. 6. q. 6. n. 4. Votans Valanz in disceptan. utriusq. fori n. peccatum discep. 30 – n. 2. – cum Sanch. et Azor. 4 Magis excusantur præfactæ prohibitiones quia istæ unica tamen inica

Romæ

Rome publicantur Bula cena quotanis - Imò Azor.
pp. l. 16. c. 16. q. 6. et Sanch. l. 2. summe c. 10. nº 4
docet ubi non est publ. et usu recepta Bula cena
excusari. Catol. legentes libros Haeret. haeresim con=
finentes licet non excusentur ubi est usu recepta
vv Nau. consil. l. 1. q. 9. segq. l. 3. de cons. c. 2 nº 4.
Laym. l. 2. P. 1. c. 15 n. 4. Salgado in opere damnato
de Regia per testm. c. 1 pp. conclu. 5. nº 316 ad 323
David Valderruri in Decal. disput. dis. 21. n. 12.
Dianam de legib. resol. 1ma qui ait hanc opini=
onem non esse improb. megal. 3. 1. Bon. l. 3. c. 1. n. 60
Sanctarellus de haeres. Can. c. 13. n. 21.

Greg. XV. Anno 1622 - 30 - xbris in const. 4. quae incipit
Apostolatus & revocavit omnes licentias le=
gendi quoscunq. libros prohibitos, et extra cong.
Episcopos et Inquisitores non posse concedere
facultates tenendi seu legendi libros huius=
modi & illis non sit interdictum illos teneri ad
effectum videndi an recipere possint correctionem.

Do praefactas const. et declarat. non fuisse publ. in Venet.
dominio et ideò non afficere Epis. et Inq.
in ipso degentes; praeterquam quod tales
const. et declarat. concordato repugnant, et
illi derogare non possunt, quia cum concordata

sapiant

sapiant naturam contractus ut probat Gonzal. sup.
16 reg. cancel. gl. 15. n. 2. ab ipsis nemo, nisi de
alterius consensu, et resilire - quapropter una
de præcipuis causis, ob quas Germania appos=
tatavit in fide fuit per S. sedem violata fuisse
eorum concordata concordata de quibus
ita scripsit Hadr. 6. Joanc. Clericato electo Apru=
sino Epo ac sedis Apostolicæ Nuntio in conventu
Principum Germaniæ anno 1522 - refert Bzovius
7. suorum annalium anno prædicto &. quod
ultimis litteris suis scribit questos fuisse tecum
Principes istos, quod concordatis eorum per
hanc sedem derogatum sit, dicas nos de his
quæ ante nos facta fuere culpari non posse,
nec de te, nobisque eiusmodi derogantes
ne dum in minoribus essemus semper plurimum dis=
plicuisse, per inde nobis certissimam sententiam
esse, etiam si ipsi non requirerent, illis nostri Cons=
tempore penitus abstinere, partim, ut unicuique
iussum ius suum servemus, partim quia æquitas
et humilitas exposcit, ut inclitam nationem
nostram ne dum non offendamus sed etiam ei

peculia

peculiares fauores impendamus.

Ob 2º S. Pontifex ~~st~~ satis aperte declarat suam intentionem esse ut const. ipsius Romae publ. ubiq. valeant ac si cuique personaliter intimatae fuissent

Rº De qua trac. 6. l. x tr. i. de leg. c. 3. § 2 — n. 25 nº conf. quia de tali declarat.e non constat authent.e per publ.e extra Romam factam reg. eo usu recepta, qa. Pontifex ipse scit, et patitur suas cost. etiam cum una clausula in Provinciis pro non obligatorijs in utroque foro teneri nec recipi nisi singillatim in provincijs promulgentur, et ubi suos habet Nuntios, et Legatos. Vnde dicendum est eum consentire, ut non liget, et ideo viros non habere ... Lipsium ubi sup. nº i Tab. ~~Decal.~~ Decal. l. 2. c. 1. 5. 4. n. 60 dicens Pontif. tolerare et pati, non quia approbat, sed ad uitandum maius malum.

Rº et hoc unum sufficere ad excusandum sub. nem peccans.

2da Conclusio

Lectio lib. Haeret. qui continent haereses manifestas seu qui tractant ex professo de Religione

licet

licet nullam continent haeresim etiam emanati post publicationem indicis 1596 videntur prohibita et interdicta etiam in Ven.° Dominio sub pena excomm.

8.° pe quia senatus de anno 1613 - 23 obris statuit ut infra

Che li Rd.i Pri Inquisid.i possono procedar contra quelli che tengono libri heretici che trattano di Religione -

Sed dici posset senatus decretum inteligendum esse de illis haeret. libris, qui comprenduntur in Ind.e in p.ma et 2da regula non de aliorum haeret. libris in posterum damnandis, quia de istis in concordato senatu Episc. et Inqui. facultas eos prohibendi non eo ipso sint prohibiti, sed possunt prohiberi modo ibi expl. c.a.

Et conf. p.mo ex prefat.e in Ind.e ubi sic in p.ma indicis classe non tam libri, quam librorum scriptores continentur, qui aut haeretici, aut notae haereses suscepti fuerunt, ut omnes intelig.r eorum scripta non edita solum, sed edenda etiam prohibita esse - libri tamen eorum haer. qui fuerunt ante publi. dicti Ind. prohibiti sunt.

2.° conf. ex 2a reg.a eiusdem inditijs ubi si haeresiarum libri cuiuscunque argumenti existant omnino prohibentur. aliorum autem haer. libri qui de religione ex professo tractant omnino damnantur, qui vero de religione

non

non tractant a Theol. Catol. iussu Episcoporum, et Inquis. examinati et approbati permittuntur.

3.º Conficitur ex Bulla Pij IV in praefactum Ind. de anno 1554 ubi habetur isdem Hereticorum librorum l. cuius suis Auctoris scripta propter haeres. l. falsi dogmatis suspitiones damnata atque prohibita legerit, habueritue ipso iure in excom. poenas incurrat, eamque ob causam in eum tanquam de haeresi suspectum inquiri, ac procedi liceat. qui autem lib. alia de causa prohib. legerit habueritue propter peccati mortalis reatum Episc. arbitrio teneri se noverit puniendum. quod idem repetitur in fine reg. x. w. Duardus q. 4 s n.º 23 q. 3. a. n.º 21. l. 4 variar. resol. c. 17. Alfonsus de Castro l. 2. de iusta haeresim punitione c. 15. 26. 17. His tamen non obstantibus est nra conclu. p de paribus et similibus idem fertur Inditum. — Servo le osservationi del Rmo Levamosca contrarie. Verum autem oportebat lib. pri esse damnatos ad hoc ut poenae huiusmodi incurrantur vel saltem damnati sint Azor. l. 2. summae c. 10 n.º 24, et 39 tenent non esse necessarium dictas poenas incurri dum scit Authorem esse haeret. et ignoraretur nomen proprium illius contrarium tamen probabilius videtur, ut ex Iuribus quae allegatis prob. fit. et praecertim si sermo sit de lib. haeret. qui post praefacti Indicis

pub.

publicationes prodire, neque hæres. ex ~~eo~~ eorum n.º hæret.
qui in 2da reg.la nominantur.

Dices de anno 1613 · 23 8bris Senatum stabuisse in 33 cap.º
ad offitium Inq. spectante. Che volendo l'Inquisit.re
nel suo ingresso publicar Editto Generale, li Assistenti
lo potranno permettere, non contenendo più delli sei
capi ordinarij il sesto è contro quelli che tengono
stampano, ò fano stampar libri heretici che trattà
no di Religione &c. si Liber est hæres. dummodo non
tractet de religione nulla incurritur pena ut etiam vi
detur colligi ex 2da reg. Ind. ubi dicitur: qui vero de
religione non ~~tra~~ tractant à Theol. examinati, et
approbati permittuntur - -

R. ex eo solum colligi Inq. in talibus causis non posse pro
cedere non autem quod non incurratur ~~pecc~~ peccatum
~~mortalem~~ mortale dummodo sint de illis qui
ante Judices perdiri w sanch. et cap. x. n.º 34 in
fine sayrus l. 3 Thesauri c. 5. n.º 12. Greg. p.p. deci.
c. 100 et 40 Suardus l. 2 q. 1 ~~n~~ n.º 1 - - -

3a Conclusio.

Abrogationes quintæ et octavæ Reg. Ind.is factæ à Greg.º
XV, et congregat.e Consilij non sunt receptæ in hoc
dominio, quia concordato opponuntur, unde ipsis
non obstantibus possunt Episc. et Inq. iuxta illam

Regu

Regularum tenorem facta s. à Theol. expurgat. concedere lectionem Librorum hæret. in quibus obiter aliqua in-serta sunt, quæ ad hæresim impietatem, aut aut di-uinationem spectant tam eorum, qui antè Trid. prodi-erunt, quam eorum, qui prodeunt in dies ex Vgolino in expl. p. ex. Bullæ cœnæ in verbo, vel de religione tractantes.

4ª Conclusio.

Librorum catholicorum lectio qui libri continent hæresim libri sunt suspecti de hæresi antè Trid. publ. emanati est prohibita ne in hoc Dominio. Vide ex hoc cap. legi non possunt libri tractantes de Necromantia, Hydromantia etc. 8. fº ex reg. Trid., in qua omnes libri prædicti prohibentur, 2º quia eiusmodi libri inueniuntur prohibiti aliter à Joanne 22. ut refert Eymericus in directorio p. 2. q. 43.; pariam Cam. 446.

5 Conclusio

Quiscor. quia ipsi non habent facultatem legendi libros prohib. saltem omnes, qui prohibiti sunt in bulla cœnæ, qui scil. ~~Cœnæ~~ tractant de religione, vel continent hæresim ita Suan. de Rio l. 5 dis. mag. sect. 17. ubi refert iam fuisse à Pio X

quibusdam

quibusdam Epis. p. 3. alegat y. n. 16 refferit const. Julij 3. quae incipit cum meditatio cordis, et const. 39 Pauli 4 quae incipit in futurorum euentib., et const. 229 quae incipit cum pro munere quod sustinemus e — —

6 Conclusio

Inqq. habemus huiusmodi facultates e contra Barbosa l. c. Rimicel decis Curiae Archiep. p. 4. decis. 260. n. 10 ita doret de Rio l. c. et habetq. expresse in const. Julij 3 ubi prohibens omnib. et quibuscunque Lectiones librorum haeret. semel et iterum excipit Inqq., et eorum comissa durante ipsa deputat.e eadem exceptio habet in Bulla 39 Pauli 4 hanc eandem facultatem asserit ipse del Rio habere, etiam censores librorum ecclesiasticos, non vero Doctores vel Parocos licet multis in locis periculose hoc ius ibi usurpent

7a Conclusio

Dortor in [illegible] Sac. Theol. pius et doct. non peccat, neque incurrit ex Legendo libros prohibitos, et validius et firmius sciat veritatem tueri et oppositis respondere.

Pr. p.mo

Pr. pma: cessante fine legis totali non in casu pti
cessat, et ipsa Lex, sed in casu proprio cessat ... ptis
ut pt ex Diana p. p. tr. x de Legi. re. 26, et
ex Navar. qa valet argumentum de toto ad par=
tem, unde si quando ratio Legis cessat in totum
cessat etiam Lex, sic quando ratio legis cessat in
partem cessabit etiam Lex in ita parte l. qd. tota
de Rei vendicat. et confr. Lex non solum obligat
oes in glo d. singulis in sgli, quo sunt deficiente
fine, ac rationem legis ajudunu de obligabitur
ipse B. priori argti pt ex Bula Clem. viii in Ind-
lib. prohib. 1595 - 24 - tom ubi habet: ideo Libr-
~~prohiberi~~ prohiberi nec eorum Lectione sim=
pliciores, et incauti in errores facile inducant.
Quod de Sort. Theol. pio, ac fideli dio non potest.

Pr. 2do. quia oia pepta positiva recipiunt Epickeiam
ias que est divitus in causis specialib. discedens
a verbis leg. servata tm Leg. intend. sic preceptum
prib. Lect. librorum e positivum, & si tr.
pn tribus exemplis p. si civitas aliqua non
admitit cives alterius Civitatis, quia peste
infectos putat tunc custos petit a Veniente Iuram.

an venie

an veniat ex illa Civitate, ut iste equivoce iuvare non venio quamvis veniat. si vero non sit ipse infectus quia talis casus excipitur per Epiicheias ut Lib. p. 391. n. 10 ad 10. Cap.o quicunque § inibemus prohibet Laicos disputare de Fide. Quidam vero Laicus pius, et doctus videns aliquam necessitatem disp. de fide tote non facit contra prohibitionem quia huiusmodi casus excipitur per Epiicheiam cum iste servat intentionem legis ut discurrenti pt. ut Diana p. 4. n. 8. resol. 67.

3o Vide Clement. quedam prohibet Regularib. sub pena excom. ne Infirmis ministrent Euch. s. extr. unct. indiget aliquis neque ideo Parochus qui ministrat, l. administrare. Non nulo poterit in tali casu Sacerdos Regul. vel secularis, et administrare, quia hic datur locus Epiicheiæ cum prohibitio non sit ad destructionem, sed ad animorum edificationem. ut Reginaldus T. 2. conv. fol 696. no 15. B. 3.a conclu. à fortiori, qui nec ipsa precepta divina posita aliqua circumstantia obland. ad suam impletam, et hoc procedit non solum quando agitur de bono publico, sed etiam de privato, ut pat. in ~~omicidio~~ homicidio, et furto, que lt. mala sint secundum materiam suam, possunt tamen fieri bona in ~~preceptis~~ precepta positiva, qualia sunt in casu nostro.

Pr 4.º p axioma cōe Juris q̄d tibi licet nulli nocet, et alteri prodest facilima est concedendum, sed prefacta Lectio ulli nocet - ergo facile a Lege est concedenda. ergo legendo non peccatur. -

Ob. 2.º Legislator jus obligare subd. ad observ. leg. qd. ratio non cessat in uniali, licet cessat in pticli. q̄o presumitur velle obligare non solum omnes, sed etiam singulos q̄do nullus e qui ab hudi. l.iae sit exemptus. -

R.º n.º ult.º qui eximuntur illi in quibus cessat vel ratio ob 2.º qui se exponit periculo pecandi peribit in illo, sed ille Doctor se exponit q̄o &c.

R.º A. ad de periculo proximo c.º n.º de remotto quando certe non impedit quin possit aliquis operari presentim circa artes suas, ut patet in chirurgo sepe videnti et tangenti pudenda mulierum, ac in confesarijs audientib. suas Amasias per sequentib. ad fines Matrimonij ineundi - sed Dn Doctor ille se exponit periculo remoto non proximo.

Ob. 3.º in opin. tutior est eligenda, sed tutior est opinio ne tali Doctor possit ergo &c.

R.do d. qdo. sunt opiniones ambe probabiles licet una sit

probabilior

probabilior altera utraq. reddit conscientiam tutam in operando, quam Legis, et Eccl. suppleant non minus pro errore comuni, quam pro opinione sapientum.

D.a si quis distat a fouea per 4 passus remotior è à periculo incidendi in eam, quam qui distat per 2. passus, sic in opin. magis distat a periculo peccandi qui sequitur opinionem probabiliorem.

R.o hoc verum esse in fisicis, sed in moralib. utraq. aut minor distantia sumitur à recto Iuditio practico unde cum uterque operans operatur iuxta rectum Iuditium practicum, et conforme opinionib. sapientib. ut(que) probabilis utrumq. licitè operatur, et sine peccato.

Alcune Parti Venete in materia de Libri prohibiti. –

1561 - 19 - Marzo. Che non si possa ottener licenza di stampar alcun Libro dal Ecc.mo Cons.o di X.ci se p.ma non sarà stato visto dal R.mo P.re Inquis.r, ò suo Vicario, ò d'altra persona Ecclesiastica, che habbi carico al Tribunale dell' Inquisitione, e dal Lettor di Filosofia in Venetia, o d'altro Letor publico, e dà uno delli Segretarij Ducali si che in tutti siano tre e se

non

non haverà fede da loro che in detti libri non si tro=
vi cosa alcuna contra la Religione ne contro
i Prencipi, ne contro boni costumi. -
Notando nela fede il n.o dele carte scritte, con una
riga del principio di detto Libro, et una del fine, et
essendo piu libri sia espresso il principio, et il fine
di cadaun libro; quali Revisori habbino un bezzo per
foglio per cadauno per sua fatica. - -

Fatto il sudetto ordine dagl'Ecc.mi SS.ri Reformatori
dello studio di Padova. -

1609 - li Maggio - Parte dell'Ecc.mo Pregadi.
Che li revisori de libri siano solo due il Rev.mo Inquis.re
et uno delli secretarij Ducali. Che detta revisione
habbia luogo doppo quello d'uno delli secretarij su=
detti e poi la licenza sottoscritta almeno di due
de SS.ri Reformatori. -

1622 17 7bre Fu rinouata la premessa parte con agionta
del mandato dei capi del conceglio di X.ci

Ad instanza di Nicolò IV - fu riceuuto l'offitio della
Santa Inquisitione nela Città di Ven.a giunuando
il

il Pontefice ~~la~~ forma del accetat.^e con Bolla data in Rieti 28 Agosto 1289 inserendovi la delibe= ratione ~~fatta~~ fatta in tal proposito del Mag.^to Cons.^o dela Rep.^ca sotto di 4 detto nela quale dicevasi che il Doge solo havesse facoltà di dar agiuto agl'Inqui= sitori per eseritare il loro offitio. Ladove poi cioè del 1249 erano statti eletti dala Rep.^ca seco= lari per Inquirere contro gl'heretici deferen= dosi à Vescovi del Dogado la cognitione dela ragione del delitto, cioè di cognoscere se le opinioni fossero heretticali, e restando l'auto= rità della sentenza nel Doge, e consiglieri ò nela maggior parte di loro, non come meri ese= cutori, mà come Giudici indipendenti, si che offitio del Inquisit.^re in questo Dominio Serenis.^mo non è dipendente dala corte Romana, mà proprio dela Rep.^ca, et indipendente, eretto, et constituito dala medema, e stabilito per ~~contrario~~ contratto e concordato con la Sede Apostolica, dando solo Nicolò IV il consenso à ciò ch'era deliberato dala Rep.^ca.

2do non si trova quando fossero eletti li 3 Inquisit.ri che assistono in Venetia à nome del Prencipe, mà è verisimile, che fossero deputati da lui con li Cons.ri

del

del bel principio. si perche non ~~essendovi~~ essendovi me
moria incontrario così deuesi presumere come
anche perche inanzi l'avved.re di quest ofitio misto
di secolare come s'è detto. —

Hora essendo termine legale indubitato che le città
soggette deuono regolarsi secondo le leggi e
consuetudini dela Città dominante, fuor che nele
principali, che per privileggio ò gratia del Pren
cipe sono concessi à ciascheduna città, e parimente
che l'imunità e libertà dela Cita Dominante sono
comunicate ale soggette immediate, che anco nela
soggette, per ciò legitimamente in ciascuna dele
Città soggette furono deputati li Rettori per
~~lo~~ douersi intervenire in persona ed in caso
di loro necessario impedimento il Vicario del Podestà
et essendo per questo legitimam.te ocupato, un altro
delli Curiali ala formatione delli Processi; et à
tutto quelo che operanò li Vescoui Vicarij et Inqui
sitori in matteria d'heresia, così essendo per antica
consuetudine introdotto, e finalmente concordato
col Pontefice Giulio III - 26 9bre 1551 circa cognitionē
et sententias delibevationas del Con.o di X.ci e
gionta 26 9bre 1551 - c. 19 - 1546 - 26 9bre a 26.

4.º Da questi due concord. così Giulio iii a Nicolò iv se ne deduce, che per niuna Bolla, ò decreto Ponti=fitio di qualsivoglia tenore non può essere levata questa autorità d'assistere, atteso che chi conceda gratis può levarla con causa, ma ciò che è convenuto, e concordato riesce irrevocabile, quando non sia revocato per consenso d'ambidue le parti implicando contradit.ne che una cosa concordata fra due, sia sotto l'arbitrio d'uno di essi solamente

5.º Ogni Giud.o criminale hà tre parti. La cognitione della ragione del delitto, la cognit.ne del fatto, cioè se l'Inquisito d'un fatto sia veramente di quel fatto colpevole, e la sentenza; la conoscenza di ragione in una di fede e pura Ecclesiastica l'altre due sono temporali, e come già nell'Imperio Romano così nella Rep.a di Venetia sono eseercitate contro gl'Heretici del 1249 sino al 1249 nel qual anno le concesse agl'Inquisit.ri Ecclesiastici con l'assistenza secolare, di modo che se gl'Eccle=siastici mancassero del suo debito ricaderebbe l'autorità in chi l'hà concessa non privandosene. che se bene la cura pale della Religione è pro=prio deli ministri della Chiesa: si come il governo

tempo

temporale è proprio del Mag.to et al Prencipe non conviene esercitare per se med.mo ne l'uno, ne l'altro. niente di meno l'indirizzar tutti, e lo star attento che niuno manchi dall'offitio suo, e rimediare ai difetti de Ministri, questa è nera del Prencipe così in materia di Religione come in qualsivoglia altra parte di governo.

6.° sotto li 30 Giug.no 1568 - c. 28. fu determinato dal Collegio con li capi del Cons.o di X.ci e del Senato sotto il di p.o, e 5 Ott.re 1607 - 1609 c. 80 che li Assistenti debbano esser presenti ali Processi che si formano nel offitio dell'Inquisit.re non solo contro le persone secolari, ma contro anco gl'Ecclesiastici etiã Dio Rey.

Questo è termine legale, atteso che la persona del Reo non da luogo al Foro, a quela massima Actor sequitur forum Rei: si intende negl'interessi privati dove il Giuditio s'instituisse tra le parti le quali se quanto ala persona non sono sottoposti ad un istesso Giudice, il Foro è quelo à cui è sotoposto il Reo; ma dove si tratta publ.o rispetto, si attende non la persona, ma la causa, e quantunque la persona sia secolare, se la causa è Ecclesiastica,

deve

deve l'Ecclesiastico giudicarla; Et al opposto se il delitto è misto, s'instituisse un Mag.to misto al quale senza attendere la qualità della persona s'aspetta ogni giuditio di quel giorno, e perche l'Heresia corrompi la vera Dottrina retta è delitto Ecclesiastico, e perche turba la quiete pub.ca è secolare. Perciò nei concordati con la sede Apostolica massime in quello del 1551 non fù fatta eccett.ne di persona, la qual non essendo fatta mostra che si tenesse la regola universale, cio è che il secolare intervenga in tutti i casi.

4.to Il decreto del Senato del 1597 - 8 - Lug.o c. 40 e 23 Agosto c. 23 che gl'Assistenti non concedano retentione contro qualsivoglia persona, se non sarà p.a fabricato il Processo informativo con la loro assistenza dal quale appare che l'imput.to sia espressamente d'heresia ò di caso spettante al'offitio dell'Inquisit.e e se il caso fosse dubio ò difficile da distinguere, che facendo sopra sedere, diano auiso aspettando ordine dal Prencipe.

Non hà questo bisogno di proua poiche la medema I. casi hà instituito, che l'Inquisitore non assume casi se non di manifesta heresia, anzi essendo p. l. che ogni Giudice habbia potestà di poter dichiarare

se tocca, ò non tocca la Giurisd.ne sua in caso di
che vi sia dubio li D.D. l'affermano, che l'Inquisit.e
non lo può fare, ma solo assumer li chiari e circ.a
ca li dubij lasciar che il Giud.e ordinario determini
se tocano à lui ò non.

Casi ne quali non può l'Inquisit.e procedere
in questo Dominio Serenis.mo

P.mo de sortileggi, ò divinationi, se non contenirano Here-
sia manifesta per deliberat.ne del senato x ottobre 1548
1541 comunicata col S. P. à 23 Gen.o c. 42
e 3 [illegible] c. 44.

2.do Di Herbarie, stregarie, Malie, e Maleficij se non
vi sarà inditio ò sospetto d'Heresia per abuso di
sacramento, ò per altro rispetto secondo la parte
del magior Cons.o 14 - 26 ottobre 282

3.o Di Bestemia ord.a in senato 1599 - 15 Maggio c. 423 -
e 44.

Le Bestemie chiamate hereticali, che rendono in-
ditio e sospetto d'heresia, quanto à questa parte
del inditio, di sospetto appartengono al offitio del-

l'Inquisit.re

dell'Inquisitione, mà quanto alla scelleratezza della bes=
temia sono del Foro secolare, et ambidue dovevano
far la parte sua spedendo il suo processo. Ma
quello che sarà sotto il p.o à cominciarlo, e fatte
ambidue le sentenze, si darà essecutione ad ambidue.
In senato 1595 - 12 Ag.to c. 24, et 39 - et 11 Gbre. Il
che pure si osservava contro chi dasse ferite ò
tirasse pietre all'Imagini di Christo nostro Sig.re ò
delli santi. In senato 1599 - 15 Mag.o c. 42. Il
simile sarà delle bestemie Pub.e, dette per irrisione
come cantando salmi contrafatti ò Littanie sporche,
et empie. In senato 18 Magg.o 1599 - -

4 Di pigliar due Mogli, eccetto se vi fosse altro inditio
d'Heresia, qual sarà rimesso all'Inquisitione quando
il caso sarà spedito quanto al delitto dal Giudice
secolare dovendosi mandare ad essecut.ne la sen=
tenza secolare. In senato 1591 - 6. Giug.o c.
33 - e 34 - 16 Ag.o 1592 - 16 Gen.ro c. 35 - e del 1596 -
31 Lug.o c. 31 - 1599 - 9 - Giug.o c. 43 - 1602 - 22
Marzo c. 45. -

Altri si omettono

Vorebbono alcuni Inquisitori che non tanto l'inditio dell'
heresia, mà anco il delitto del Malefficio e bestemia

restasse

vertasse al Giudito loro; usando per ciò due ragioni
l'uno che quando nel delitto vi è il principale e l'
Acessorio; il principale deve tirar a se l'altro.
ma nela Bestemie Heretticali essendo il sospetto
d'Heresia Principale spettante al S.to Inquisit.e doverà
spettare a lei parimente la Bestemia che è ac=
essoria. —
L'altra perche per loro troppo severità punir un de=
litto con due sentenze et alegano il d.o come
che non si danno due Giudici contro il med.o fato,
mi si risponde ala p.ma che presuposto anco che
il sospetto d'heresia fosse il principale, laqual
cosa non viene admessa da S. Tomaso, con tutto ciò
non è necessario che tiri seco la bestemia, non es=
sendo tanto conessi che non si possino separare
e non si possa haver conoscienza Giuditiale d'uno
senza conoscer l'altro. La ragione haverebbe
apparenza se non si potesse giudicar la Beste=
mia, senza conoscer il sospetto, ma il secolare
può molto ben ricevere le persone, et interroga=
re il Reo sopra le parole ingiuriose dette con=
tro la M. D. senza passar ad intendere qual
sia la sua fede, e ciò che egli portinel animo;
e nel

nell'offese fatte contro le ss. Imagini, è molto più manifesto, atteso che il Magistrato punisce solo quel atto esterno. Et à questo proposito qui stà bene considerare, che bestemia heretic non significa l'istesso, che Bestemia atroce, più atroce è quella che è più grave, e d'ingiuria maggiore, più heretica è quella d'onda nasce maggior sospetto d'heresia, se bene in se fosse d'atrocità minore. Che poi si faciano due giuditij nella medema causa non è conveniente, quando le pene imposte non sono dell'istesso genere, et il fine delli pregiuditij sia diverso. La med.ma causa può esser giudicata in civile e doppio in criminale, il fine del giuditio civile è il castigare l'Usurpatore; così ne casi di bestemia herele il fine dell'Inquisit.re è se il bestemiatore hà falsa credenza insegnarli la vera, et assolverlo dalle censure incorse. Il fine del Mag.to mira solo à punir l'ingiuria fatta ala D.M. Le pene imposte dall'Inquisit.re sono spirituali abiurat.ni, assolutioni, pò ragioni. Le pene che impone il Mag.to sono corporali, anzi può dirsi ancora, che non habbino à farsi due giuditij nella causa medema, ma in due

separata

reservate. Giudicando il Mag.to il delitto della ber=
temia, e castigandolo con pena corporale dove=
l'Inquisit.re tralasciato il delitto giudica la qua=
lità del sospetto, e lo punisca con pena spiritu
al. =

Nel prender due Mogli non u'è abuso di Sacramento
atteso che nel prender la 2da non interviene
ne sacram.to, ne matrimonio, ne contratto spirituale
di qual si voglia sorte ma una sola nullità
fatta de facto, non de Jure, onde non si può
dire che vi sia abuso di sacramento, ne quanto
al atto p.mo, ne quanto al atto 2do. - Ben si può
dire che con il 2do atto si fà ingiuria al p.mo
che fù sacramento; ma anche l'Adulterio fà
ingiuria al sacram.to, et se alcuno volesse haver
per inditio d'heresia il pigliar due moglie,
inferendo che chi lo fà habbia opinione che
ciò sia lecito, con questa ragione tirarebbe
all'Inquisit.re tutti i casi, mà tutto il contrario
si deue presupore, cioè che ogni Catolico
peccatore habbia la vera fede, et pechi ò
per fragilità, ò per malitia, ò per altro affetto
humano; mà perche li ~~Heretici~~ Hebrei e Mori
hanno per lecità la pluralità delle mogli
come anco li Turchi. Se alcuno di questi

fatto

fatto Christiano si trouasse hauer più moglij si
potrebbe per l'indistio prouedere al'Inquisitor
a per il delito al foro ord.º come pure si dice nel
decreto del senato al n.º4 — et così vien proveduto in
spagna. All'incontro chi prende più d'una moglie
ò per carnalità ò per robbar la Dotte ò per altro
simile rispetto, deue esser giudicato dal foro secco=
lare semplicemte. per comune senso de Iuris.ti
atteso che nele Leggi ciuili viene imposto la pena
à tal delito, e nele leggi canoniche non se ne
parla ——

Dal senato concertando la Ser.ma Sig.ria sotto li 23 mag.o
1606 c. 43 fù permesso, che nel'Edito del'Inq.re chia=
mato di Giustitia fossero inceriti sei casi.

P.mo Contro queli che sanno, ò conoscono Heretici, ò sospetti d'
heresia, e non li denontiano —

2.do Contro queli, che fanno conuenticole, ò radun.i per trattar
di falsa religione—

3.º Contro quelli che non essendo ordinati celebrano
messa, ed ascoltano confessioni —

4.º Contro li Bestemmatori Heretical.i

5.º Contro queli che impediscano l'Inquisit.e, ò offendono

i Ministri di quella li deronatizd.ti ò Testimonij per opera spettante ad esso offitio.

6.° Contro quelli, che tengono, ò stampano, ò fano stampare libri d'heresia che non trattano di religione.

Vi si aggionge il 7.° contro quelli che abusano il Sacram.to della confessione contro decreti, e constitutioni Appostoliche. —

Dalla Oratione di Quiete. —

Introdottosi in Roma nuovo modo d'esercitare oratione mentale che oratione della quiete s'apella hà divisa la Città in due fattioni, l'una di color che approuano questo modo d'orare, ò sia di contemplare fauorito da molti Personaggi di grande Autorità, sopra il qual modo sono uscite alle stampe alcune operete, e frà l'altre una instruzione data ad una Filotea da Franc.co Malauele Chierico cieco, il quale non hauendo li ochi corporali, hà voluto fissar quei della mente con un semplice sguardo di fede nell'impenetrabil essenza di Dio. Questo cieco è stato seguitato da un altro cieco huomo di poche

Lettere

Lettere e di mediocri costumi chiamato il Dottor Mi=
chele de Molinos. Ho detto che egli è un cieco per
che se bene non è privo delli occhi corporali egli
però hà ofuscati quelli della mente. E di più in
prova di detto modo d'orare ò contemplare è uscito
alla stampa un Libro di Mons.r Petrucci Vescovo hog-
gi di Iesi, et in oltre si spargono per le Corte
alcune scritture manuscritte le quali in sostanza
stimano di dare risposta ad'alcune obiezzioni, ed
Argomenti fatti dall'altra fazione, che è de
P.P. Gesuiti, ed altri Regolari Dotti e scientiati. E
per prova della lor opinione si è veduto in Roma
un libro del P.re Paolo Segneri Gesuita molto dotto
ancorche gl'Avversarij siano sforzati di farlo prohibi=
re, quasi fosse pieno di acrimonie ed ingiurie. In
difesa però del detto libro sono usciti alle stampe nella
Città di Ven.a tre libretti, l'uno col titolo = Lettera
di risposta al Sig.r Ignatio Bartolini sopra l'ac
cezzioni, che dà un difensore de Moderni quie=
tisti, il secondo è intitolato = = I sette principij
su i quali si fonda la nuova oratione di quiete
riconosciuti da Fran.co Pace Canonico della Catedrale
di monte pulciano per nuovo saldi. Il 3.o è col titolo=
Fascietto di varij dubij in torno all'oratione hoggi detta di
di pura fede etc dal med.o Fran.co Pace – – –

Pervenuta ala notitia di S. Santità somigliante contesa et udito il parere de SS.mi Cardinali dela congregat.ne del S. offitio, dicesi che la Santità sua habbi deputata una congregatione particolare per conoscere s'egli sia espediente di permettere, o tolerare un somigl somigliante modo di orare, ò di contemplare, ò di rimediarvi à li abusi introdotti nevamente non solamente in Roma, ma in altre città d'Italia per non saperli il modo, e maniera di esercitare questa mistica contemplat.ne qe quale possono degenerare in varij errori anticam.te praticati da Beguardi, e Beguine in Alemagna dagl'Illuminati in Spagna, da Pelagini in Brescia ed'Italia e da Professori di quest'oratione di Quiete in Roma. E perche tal matteria fu di già esaminata nela congregat.ne del S. offitio, hà deliberato di farne un breve racconto, e riferirvi parte ciò che in varij tempi sopra di essa hà deliberato la sacra congregat.ne —

Sin dall'anno 1655 Mons.r Nuntio di Venetia, che à quel tempo era Mons. Carlo Caraffa, che fu poi Cardinale scrisse ala sacra congreg.ne del S. offitio lettera del infrascritto tenore —

Giacopo di Filippo Milanese di stato laico è che mai
hà ne anco presa la p.ma Tonsura, doppo esser
stato due anni sonò qui in Ver.a stimato da molti
per spirituale, e per grand'huomo da bene nel vitor_
no che faceua ala sua Patria si fermò per alcuni
mesi in una Vala dela Diocesi di Brescia detta
Valcamonica doue eretto un oratorio sotto l'In_
uocat.e di santa Pelagia lasciò à i fratelli di
esso per quanto hò potuto sin hora odorare
molte regole, et instrutioni, quali ò velenose
per se stesse, ò mal interpretate certo, e hanno
introdotto, secondo mi uien riferto Dogmi assai
perniciosi ala salute del'Anima, poiche i seguaci
di tal deuotione cresciuti al no. di 600 - e d'hoggi
chiamati pelagini, abboriscono la conuersatione
dalli Altri, asserendo esser in stato di dannatione
quali, che non li seguono, e con fugire il comer_
cio anco delle proprie moglie credono che sij
giusta causa di diuortio, quando da esse non sij
abbracciata la loro dottrina - Prohibiscono l'as_
coltar Messa, confessioni, e comunicarsi ed'andare
ala Predica d'altri, diseminando, che per potersi
saluare basti senza sagram.ti l'oratione mentale.

Io

Io non hò hauuto notitia di questo fatto prima che questo
stesso giorno, nel quale senza perder tempo hò
scritto al Vicario Gñle di Brescia ed ad'altri per
hauerne distinta notitia, e vera, minuta rela=
tione ad effetto di comunicarla conforme il mio de=
bito à V. Em.za per poter poi aplicare à quei
rimedij che saranno opportuni.
In tanto quello che io posso riferire, è che essendo ques=
to inconueniente peruenuto anche ale orechie
del Senato, hò da parte sicura che questa ~~isteta~~
istessa sera sia per parlarsene di proposito in
Pregadi per che apprendendo questi SS.ri il caso degno
di riflessione non solo per quello concerne la Re=
ligione, mà anco per quello riguarda la raggion
di stato, per esser quella Valle confinante con
la Val Sottolina vorano ancor essi far la loro
diligenza, hora che il male è nascente, e
preuenire per quella parte che potesse loro
spettare, onde un Heresia non hauesse ad esser
richiamo del altra et intorbidare la quiete di
questo loro Dominio. E qui à V. E. fò hum.a riuẽ.za

Venetia 3 Giug.o 1655

Carlo Vescouo d'Aversa

Hauutasi la Lettera dalla sacra Congreg.ne ella si accinse conforme il suo solito per rintracciare la verità del fatto à dar ordini precisi all'Inquisid. di Brescia, et al Sig.r Cardinal Ottoboni Vescovo di detta città, che prendessero un esatta informatione sopra l'esposto, anzi datosi di tutto ciò notitia alla Santità di Nostro Sig.re ordinò all'Assessore che vechasse un memoriale sopra la matteria per poterne parlare col Ambasciator Veneto, tanto premeua à Sua Santità che in quella Valle del Dominio Veneto tutta catolica per la uicinanza della Valtelina infetta in alcuna parte d'heresia non ui s'introducessero Dogmi catiui, ed oppinioni Erronee.

Dall'Informat.ni dal Cardinal Ottoboni il quale spedì in quella Valle il Canonico Penitentiere della Catedrale di Brescia per hauerne piano, e copioso ragguaglio e dalle relationi parim.te inuiate alla sacra Congregatione dall'Inquisid.re si hebbe notitia, che se bene nell'origine d'alcuni oratorij instituiti da Giacopo di Filippo nella Valcamonica erano frequentati da poco numero di secolari, huomini, e Donne, caduti poi sotto la diretione di Marc'Antonio Recaldini Arciprete di Bisogne Terra di quella Valle si era accresciuta di maniere la frequenza

che

che tal volta in essi si contauano da 600 persone e più. Che se bene vi si essercitauano da principio alcune orationi spirituali si erano nel processo del tempo accresciute in modo che s'arogauano i laici l'essercitio di predicare e le femine di ragunarsi in alcune case priuate per far discorsi ancor esse sopra materia di Religione, asserendo, che gl'Apostoli erano pur anche poveri pescatori, ed ignoranti, ma tutta via era loro lecito predicare. S'hebbe ancor relatione d'alcune opinioni praue le quali regnauano in questa moltitudine, che col nome di Pelagini s'appellaua tratto questo nome di Giac.mo Filippo Albanese il quale sendosi impiegato nela conuersat.ne de Meretrici, le ragunaua nele stanze del'oratorio di S. Pelagia di Milano di che li habitatori di Valcamonica presero il nome di Pelagini.

Tralasciando io le molte opinioni erronee de Pelagini, mi restringo à quelle che fanno à mio proposito, e sono = = che l'orationi vocali eran di niun valore = = che chi non essercita=ua l'oration mentale non poteua saluarsi = =

che in detta oratione mentale non bisognaua pen=
sare che a Dio = = = che non abbisognaua ~~udir~~
udir Messa = = Digiunare = = far penitenza, ed
altre opere meritorie, ed altri somiglianti propo=
sitioni ed opinioni, le quali poteuano facilmente
indurre le persone semplici all'Heresie de Noua=
tori con queste ed altre informationi si ~~riscolute~~
rissoluette dalla sacra Congreg.ne che fosse necessa=
rio far carcerare il sudetto Recaldini, ed altri
sei, ò sette de suoi complici più inuiluppati in
dette peruerse opinioni. Costoro furono più
uolte esaminati e constituiti, e dato loro agio
di fare le loro difese. La causa si protrasse
per molti mesi per rispetto delle scritt.re che si
presentarono, delle quali ne sono composti tre
ben grossi uolumi, finalmente riferita auanti
la Santità di Nostro Sig.re fu risolto sotto il p.mo
marzo 1657 = =

Che si destruggessero li oratorij de Pelagini eretti
in Valcamonica da Giacopo Filippo Rettore dell.
oratorio di S. Pelagia di Milano = = = che si ban=
dissero da Valcamonica in perpetuo Marc'Antonio
Recaldini Arcipvete di Bisogne con altri 4 complici
e si relegassero in alcuni luoghi lontani da detta Valle = =

=

Alcuni di essi si facessero abiurare, con impositione di penitenza salutari, il che prontamente fù eseguito dal somo zelo, e prudenza del Sig.r Card.le Ottobono e dal' Inquisitore di quella Città.

Cotal fine hebbe l'eretione degl'oratorij di Valcamonica, ne quali si essercitaua specialmente l'oratione mentale == si biasmaua la uocale come di niun merito e ualore == e si diceua non potersi saluare chi non essercitaua la detta oratione secondo alcune regole instituite da Pelagini, e particolarm.te dal loro direttore Recaldini e se bene alcuni di costoro relegati habbino più uolte supplicato la santa congreg.ne per la gratia di potter ritornare in Valcamonica non è però loro stato conceduto il ritorno seguitando in ciò la S.a congreg.ne il prudentissimo parere del Sig.r Cardinal Ottoboni quale hà sempre giudicato non conuenire tal gratia conceder

Nell'anno poi 1641 si hebbe notitia dal' Inquisitione di Casale esser stato denontiato in quella Inquisit.e Antonio Rigardi Medico Francese, che nella Terra de Sig.ri Conti Scarampi insegnaua un nuovo

modo

modo di far l'oratione mentale che chiamaua oratio=
ne di silentio e di quiete a l'haueua principalmente
insegnata al conte Mauritio Scarampi, che esami
nato depone, e confessò d'esercitare e predi=
care tal oratione nel modo insegnatoli dal detto
Medico, et ciò con molto profitto dell'anima sua.
Et il Medico medo. constituito confessò liberamte.
praticare, ed'insegnare la detta oratione mentale
che chiamaua == degl'affetti == del silentio = della
quiete = e dell'unione con Dio qual modo haue=
ua imparato da una scrittura composta da una
tal orsolina Monaca chiamata la Madre Bon
dell'Incarnatione S. Marcelino di ~~Zian~~ Francia
della Diocese di Viena: —

Questa medma notitia si hebbe da Mons. Vescouo d'Alba
con sua lettera delli 20 Febr. 1681 del seguente
tenore == In ~~con~~ Cortemiglia luogo di
questa mia Diocesi nello stato del Altezza Reale
di Sauoia à confini del Monferrato, e Genoue=
sato un Medico Francese iui habitante chiamato
Ghigioni Delfinengo hà insegnato una maniera
di pregare Iddio per i bisogni humani nominandola

oratione

oratione delli affetti, e per praticarla dice doversi
p.ma confessare, e comunicare indi nell'hore deter=
minate portarsi alle chiese, et inginochioni con
grand'appren.ne di cuore proferire le seguenti
parole cioè = = Dio vi amo, Dio vi adoro sig.re
misericordia, e che queste parole si debbano
proferire alternatiuam.te mediante le quali non
esser indi necessario altra oratione uocale. E
dire questa maniera il Medico hà tirato più
persone di detto luogo tanto huomini che Donne
e questi tutti li Ecclesiastici secolari con erige=
re una congregat.ne che si è formata nell'oratorio
de disciplinanti dell'istesso luogo in cui grada=
tam.te si sono fatti sermoni, ò siano discorsi del
med.mo ~~Mede~~ Medico, et altre uolte da qualcheduno
de detti Ecclesiastici, proponendosi passi di ~~Sacra~~
Sacra Scrittura con loro interpretatione, acciò
che uiuamente uenisse abbracciata ala qual
nouità essendosi opposti li Frati osseruanti
di S. Fran.co che iui hanno un conuento per
una contraria scrittura fatta da un di loro
sono stati minaciati dal Popolo, che quasi s'era=
ua sollevato contro li stessi. Di tutto ciò nel
fine del pross.mo passato mese, ne fui auisato ~~anch~~ ora onde
in

onde in seguito del mio offitio mandai subito
à prender informatione per poterui apportare
l'opportuno rimedio, prima che si dilatasse d'
auantaggio l'inuent.ne, ed unitamente ho prohibito
ogni ulterior raguranza intorno à questo fatto
sino à tanto fosse esaminata la matteria, e per
correger i Preti per la loro facilità nell' agre=
garsi in questa congreg.ne senza darmene p.ma
auiso ho sospeso à quelli l'autorità d'udire
le confessioni sagramentali surrogando in luogo
loro altri confessori, e con tal mezo pare l'
habbia quietati. In sostanza delle informat.ni
se bene siano singolari per lo più consta quanto
di sopra e che il Medico habbia detto che il
segno della croce, il Pater noster ed altre
orationi doueuano tralasciarsi mentre si faccia
la detta oratione degl'affetti come cose che
distraheuano la mente dal unirsi con Dio.
Ciò mi diede gran apprensione si per esser
il Medico di Paese oltramontano in cui si
è osseruato che nell' entrar in chiesa non
si faceua la croce ed alzandosi il Sant.mo
Sagramento dal Sacerdote egli non si curaua

di

di guardia. Io come facean coloro de quali si parla nel cap.o 30 de heresi, ma sopra il tutto per che si fosse detto che questo nuovo modo d'orare, ò di pregare da se solo bastava parendo che tirasse per consequenza esser superflua l'orat.ne vocale sempre consumata in Santa Chiesa. Per conoscer più da vicino il contingente si è fatto venire in alba avanti me detto Medico, il quale sotto il constituto hà detto d'haver imparato questo modo di far oratione da una sua sorella Monaca in Trevisi; e che Sant Agostino ed'altri santi l'hanno praticata ed insegnata, e che lui ne hà fatto il medesmo per il frutto grande che ne sente in se stesso e se ne viene dagl'altri, e che coloro, che si sono opposti vengono mossi per invidia et indebitam.te lo perseguitano. Nel resto del suo aspetto, e delo stato come anche dal modo di trattare non appare huomo di gran spirito, mà più tosto d'ingegno torbido, e malinconico, l'età sua è di 40 anni, ed è sempre stato negativo. Si è rimandato ala sua residenza con reiterata prohibitione di non insegnar di vantaggio questa facenda, il che anco si è fatto

chiaro

chiaro. E così quivi in compendio ne invio all'E.V.
la nota, e mentre attendo circa questo si ordini &
Alba 20 Febbro 1641 = Il Vescovo d'Alba.

Riferitasi questa lettera nella sagra Congreg.ne vegendo che
ella confrontava con le relat.ni havute dall'Inquis.
di Casale, hebbe per bene d'ordinare la medema
che detto Inquisit.re trasmetesse a Roma quella
instrut.ne manuscritta che diceva il medico haver
riceuta dalla Monaca Francese e che si voleva far
stampare. Venuta la scrit.ra manus.ta che fu ella
data à rivedere ad'un consultore e qualificatore
della sacra Congregat.ne aciò che in essa facesse
relatione del suo contenuto, come seguì, dichia=
rando il Consultore, qualificatore, che la Dottrina
contenuta nel manuscritto era cattolica e che
con alcune poche dichiarationi fatte da esso
lui si poteva lasciar correre, e permettere anche
alla stampa.

Mà non ostante tal relatione, e conseglio, la sacra
congreg.ne sotto li 3 Giug.o 1641 fece l'infrascritto
decretto.

Lectis Litteris Episcopi Alben, et animadversionib. factis

E.E. D.D. decreverunt ut Inquisitor Casalis precipiat Antonio Grigiono Medico, ut amplius non tractet, neque in voce neque in scriptis de huiusmodi modo orandi cum repugnet ritui sanctae Matris Ecclesiae, sed incumbat ad medicam professionem. —

Ma se bene l'Inquisitor di Casale scrisse c'haverebbe eseguito il Decreto della Sacra Congreg.ne e che il medico francese non haverebbe più praticato quel modo d'orare c'haveva insegnato, e che le sue radunanze erano estinte, in ogni modo alcuni suoi scolari, e particolarmente il Conte Mauritio Scaramppi Barone di Cortemiglia pra=ticava il modo di detta oratione, e la insegna=va anco ad altri, e particolar.te in una sua terra e si era pur anche propagata col suo mezo nella Terra di Spigno Diocesi di Savona ed in altri luoghi della Riviera occidentale di Ge=noua hoggi comissario di questa Sacra Con=greg.ne con sue Lettere sotto 24 Ag.to 1675 del infrasc.to tenore === Fu introdotta nouamente in Italia e messa in uso in alcuni luoghi del Piemonte, e Monferato una certa divotione di quiete, e del silentio consistente in contemp.ne e meditat.ne per l'oratione mentale, e dilatandosi

sempre più come adviene dele novità, e penetraba anco=
va in alcuni di questi Riviera occidentale, e sin=
golar.te nela Terra di Varigo Diocesi di Savona, e pas=
sando anche il mare si è internata nela Corsica
con addure i mali effetti nell'uno, e nell' altro luogo,
che qui Io notifico a V. Em.za — —

In spigno i promotori di tal divotione portandosi
con troppo fervore hanno eccitate contese, e
contradit.ni scandalose, e pericolose come V. Em.za
puonno vedere nel qui anesso foglio datto da Pri Fran=
cescani di quel luogo mossi dall' haverli io fatti
amonire dal mio Vicario di Savona à non con=
tradire à tal divotione come approuata da
cottesta sacra congreg.ne mediante il Pre Inquisit.e
di Casale l'anno 1741 perche mi erano stati
auisati che la riprouassero. —

In Corsica un Prete Paroco hò qui mandato un libro
da stamparsi sopra simile materia dal quale
à p.ma scorsa è superficiale Letura si sono notate
le proposit.ni stimate degne di censura ò di dichia=
ratione, le quali mandò pur qui nel'annesso
foglio, oue si contiene anco il titolo di tal libro

facendo

facendo in tanto proseguire la revisione d'esso
per tenerlo poi presso di me sin tanto che mi
venga l'ordine da V. Em.za de douer eseguire -
Per di tutto questo ne hò voluto portar notitia
à V.a Em.a pronto di mouermi ad alcuna provi=
sione per non operare in negotio tale senza
le comissioni, et instrut.ni di V.a E.a alle quali &c. -
Genoua ... Fra Tomaso Maria Inquisit.re

Riferitasi questa Lettera ala sacra Congreg.ne sotto li
4 9bre si diede ordine al Inquisit.e che mandasse
à Roma il libro manuscritto intitolato == La
sunamitide dela sacra cantica, e s'informasse delle
regole dela congreg.ne eretta - -

Fra tanto soprauenne una denontia data auanti l'Inquis.ne
d'Alessandria contro il co. Mauritio Scaramigli
promottore, ed insegnatore di detta oratione la
quale conteneua in sostanza == Che nell'entra=
re in chiesa non si doueua pigliare l'aqua
santa e fare altro atto di deuotione, e quando
si alzaua la santissima ostia non abbisogna=
ua adorarla con atto esterno e mirarla, ma
chiuder li ochi et inchinare il capo in terra ==
che una Giouane tenuta in casa dal Conte

Mau

Conte Mauritio la faceua comunicare ogni giorno et entrando in chiesa non faceua alcun atto di riuerenza.

Trasmesso poi dal P.re Inquisit.re di Genoua il Libro intitolato = La sunamitide etc., si ritrouò che in essa conteniuasi alcuni errori cioè alla pag. 4 = che il voler giunger al baccio della bocca di Dio cioè all'unitre sublime di Dio passiua, ed estatica senza hauer passato per i gradi della purgatiua ed illuminatiua, non è prosunt.ne, ne superbia, ma effetto d'una Magnanima e generosa fede, e successiuamente in questa materia altri errori, quali sono in una scrittura à parte nel Processo. —

Et hauendo la sacra Congreg.ne sotto li 30 Ottobre del detto anno 1645. ordinato all'Inquisit.re di Genoua che proseguisce il processo contro il detto Mauritio scarampi, egli se n'andò à spigno per ricauar più esata informat.ne del suceduto, e fabricatone il processo l'inuio alla sacra Congreg.ne, dal quale se bene non resto molto agrauato il sudetto Conte Scarampi, si scoperse però d'alcune Lettere scritte à Mons. Vescouo di Sauona che egli staua

ostinatissimo.

ostinatissimo in voler insegnare l'oratione, che chiamava =: degl'affetti, e del silentio che egli stimava esser stata insegnata da Dio alli Profeti da Christo alli Apostoli, alla Samaritana e da molti santi Dottori di S. Chiesa, dolendosi, e maravigliandosi che Mons. Vescovo di Savona havesse d'ordine della sacra Congreg.ne sotto il medo giorno di 30 ottre sospeso coll'infras.to Editto l'essercitio della sudetta oratione della quiete; il tenor della quale è il seguente. =

Stefano Spinola Vescovo di Savona.

Essendosi penetrato dagl'Em.mi SS.ri Cardinali Inquisitori Generali, che in Spagna siano state introdotte e disseminate alcune pestifere dottrine fra genti idiote con titolo dell'oratione degl'affetti, ò pure della quiete, ò del silentio, si sono degnate le Em.ze Loro di comandare à noi di sospendere, e prohibire espress.te à nome della sagra Congreg.ne del sant'offitio la sudetta pretesa oratione, et erronei documenti con ingiongere ai trasgressori quelle pene che sono più proprie per abolire affatto dalla mente de fedeli così perniciose opinioni. ~ ~

Perciò in virtù delle presenti che vogliamo siano lette nella chiesa Parrochiale di Spigno in giorno di festa, e quando vi sarà maggior frequenza di Popolo sospendiamo, ed espressam.te prohibiamo la sudetta pretesa oratione et erronei documenti, e comandiamo à qualsivoglia persona di qualsivoglia grado, e conditione, che non ardisca sotto pena di scomunica latæ sententiæ ed altre ad arbitrio nostro secondo la contumatia de trasgressori astenersi da quella. –

In oltre comandiamo ad ogni sorte, e qualità di persone, che sotto pena di scomunica debbano denontiare à Noi, ò al nostro Vicario Zovaneo di Spigno, chiunque saperano disubidire à questi nostri ordini, anzi ordini dela sacra Congreg.ne, volendo che le presenti Lettere come di sopra, et affisse ale Porte dela sudetta chiesa Parrochiale vagliino come se ad ogni uno personalm.te fossero intimate.

Data in Savona questo dì 12 giug.o 1645.

Hora questo Editto fece in Spigno alcuna comotione la quale fù però sedata per opera dell'Inquisit.re di Genova il quale scrisse ala sacra Congreg.ne

che

che se bene quel Editto che haueua comosso gl'
animi d'alcuni, in ogni modo si haueua sodisfatti
con dire solo che la sacra Congregne non disapro=
uaua l'oratione mentale, ma li abusi, che si
introduceuano da essa facendo poi publicare
il infrascritto decreto :-

Feria 4 di 29 Aprilis 1649.

Emi decretauerunt, ut significetur Epo Sauonensi
quod sacra Congregatio non damnat orationes men=
tales, quæ dicitur = degli affetti, e della quiete,
sed asserta eorum, qui damnant orationes vocales
et alia spiritualia exercitia, quibus utitur Sta
Romana Ecclia, ut asserunt, quod utentes præfacta
oratione sunt securi de salute, non indigent
pœnitentia, easdem orationes omittentes peccant
mortaliter.

Et hanc mentem sacræ Congnis curet Epus publi=
cari Populis suæ Diecesis, et idem decretum notifi=
cetur Inquisitori Januensi. Insuper idem Epus
et Inquisitor uigilent ne fiant adunantiæ, uel
conuenticula tam de die quam de nocte, et ut
obseruentur adamusim omnia prædicta.

Prætera tamen Epus, quam Inquisitor Populis notificent

libros

liber inscriptus = stati di orationi mentali dela Madre Maria Bon del'Incarnat.ne, fuisse prohibitum à sacra congreg.ne Indicis, et colligi curent omnia exemplaria. Liber inscriptus = La sunamitide della sacra cantica à Davide Corsico inscriptus non permittatur imprimi, et propositiones erroneę ex eode libro exceptę transmittant cum eode libro ad inquisitiones Tarauense ad effectum procedendi contra auctores pro ut de iure. &c.

Riceuuti dal Vescouo di Sauona e dall' Inquisit.re sudetti il decreto della sacra congregat.ne fu publicato secondo l'ordine dela med.ma, e cosi cessò l'introdotta pratica del'oratione dela quiete nela Terra di Spigno ed in altri Luoghi dela Diocesa di Sauona ed in tutte le terre soggiette all'Inquisit.ne di Genoua, ne più si è udito altro in tal proposito. Ripullulò poi nel anno ~~1642~~ 1672 questa opinione del'oratione mentale nela Città di Ossimo, ed in quela di Spoletto, perche un tal Giacomo Lombardi sacerdote nela Terra di Treuisin dall'anno 1642 peni=tentiario dal sant'offitio di Perugia per alcune propositioni malsonanti, e puoco sane da lui proferite, ed insegnate ad ~~altri~~ alcuni suoi ~~de~~ discepoli,

limendo

hauendo in Roma nela chiesa di s. Giouañi de fioren=
tini vagurata una certa congregat.ne per diriger
li congregati ala perfetione dela vita spirituale
sparsasi di lui buona fama, fù chiamato dal Sig.r
Cardinal Bichi Vescouo di Ossimo acciò che sopras=
tasse e dirigesse alcuni Sacerdotti i quali haueuano
instituita la congregatione dell oratorio di s.
Filippo Neri, mà messa mano al opera ben
tosto si scupersero in lui segni d'affetta=
ta santità, onde non solamente insegnaua ad
altri suoi discepoli tanto huomini, quanto Done
molte propositioni erronee, ed inparticolare = =
che per giongere ala perfetione, bastaua adempi=
re i precetti di Dio, ne faceua di mestieri far
atti esterni, come di digiuni, portar silicij dor=
mir fuori del letto, ed altre simili operationi eser=
citate da huomini santi = = Che era meglio far
oratione in casa, che in Chiesa = = Che era neces=
sario ubbidire al confessore, al Padre spirituale
anco quando comandassero ~~i precetti Diuini~~ cosa
contraria à precetti Diuini, e particolarmente
~~[illegible]~~ se hauesse comandato, che i suoi penitenti

mangiasse

mangiassero carne Venerdì, e sabbato anche senza necessità. Daua alcune regole per esercitare l'oratione mentale la quale diceua anco potersi esercitare nel Letto biasimando anco le orationi Vocali, mà perche il Lombardi carcerato nel sant'offitio di Spoleto per la sua infermità sendogli stata assegnata la propria casa per carcere egli se ne morì, onde per la di lui morte sendosi dissipate quelle sue congregat.ni, edi suoi discepoli ridotti al buon sentiero, e per la soma uigilanza del sig.r Cardinal Bichi, e del sig.r Cardinal Zachinetti fatta cessare ogni occasione di scandalo, hebbe per bene la sacra congregat.ne di non proseguir il processo contro la memoria del defonto mà con editto particolare della sacra congreg.ne del s. offitio di Roma condanare e disapprouare tutte le opinioni erronee, malsonanti e scandalose insegnate dal Lombardi, e di prohibire tutti li suoi opuscoli trattati manoscritti regole, e documenti, ordinando che non si potessero tenere da chi si sia, mà douersi presentare ali ordinarij, ed Inquisitori de luoghi come

apare

appare dall'editto stampato e publicato in Roma
26 Marz. 1675. -

Di modo che questa sagra Congregat.ne del S. offitio di Roma se bene non ha condanato la mistica contemplatione, ha però sempre disapprouato il modo introdotto da moderni direttori, e autori di questa oratione contemplatiua per i disordini che ne succedono, conforme si uede dala infrascritta lettera del Sig.r Cardinal Caracioli.

Il che doueva seruire per instrutione ala Congregat.ne deputata, acciò che possa applicarui il rimedio opportuno, e necessario, che à parer mio può essere di sospendere tutti li libri che trattano di questa materia stampati in Idioma Volgare spagnolo, Francese ed Italiano, e di scriuere ali ordinarij, che auisino ali Confessori, e Direttori particolarm.te dele Monache, che non admettino al uso di tale contemplatione se non anime perfette, e totalmente segregate dale facende del mondo, e quele che per gratia ~~spirituale~~ speciale di Dio Benedetto si scorgerà, che Nostro Sig.re habbia conceduto loro queta gratia ~~infusa~~

infusa

infusa, la quale difficilm.te può acquistarsi.

Lettera del Sig.r Cardinal Caracciolo. Napoli 30 Gen.ro 1682

Beatissimo Padre.

Se debbo consolarmi, e render gratie à Dio in udire che molte dell'anime alla mia cura comesse, siano dedite al celestiale cibo della santa contemplat.ne che è il canale delle divine beneditioni, così doverei dall'altro lato affligermi se vedessi alcuna di quelle pecorelle precipitare incautamente à pascoli velenosi. Dà qualche tempo in quà Beatiss.o P.re in Napoli e come intendo in altre parti di questo regno si è introdotto appresso di molti l'uso frequente dell'oratione passiva, che dicano di pura fede e di quiete. Si pongono costoro, che vanno acquistando il nome di Quietisti in atto suppli=chevole di orare si, mà non recitano orationi vocali, ne meditano se non stanno in somma quiete, e silentio, mutti, e come morti. E perche intendono far oratione mentale passiva, si sforzano di sbandire affatto, e dalla mente e dagl'occhi stessi del corpo ogni materia di meditare, e ponendosi

come

e sponendosi (come egli asseriscono) ai lumi
delle divine influenze che aspettano dal cielo
e senza osservar le Regole, e metodi, e senza
le precedenti preparaz.ni de punti, e Lettioni
spirituali che principalmente à principianti
sogliono assegnarsi da Maestri di spirito per
la meditaz.ne de proprij difetti, e passioni
ed imperfettioni per emendarsene pressumano
ascendere da per loro à quel sublime grado
d'oratione passiua di contemplatione, che Iddio
per sue liberal dono concede à chi uuole, e
quando uole. In fatti senza esercitarsi nella
uia purgatiua, uanamente s'imaginano di
potere con le proprie forze entrare nella
contemplatiua. Non riflettendo, che li Autori
antichi, e moderni che trattano di questa
matteria, insegnano esser le orationi pas=
siue, e di quiete solamente di quelle persone
che tengono mortificate le passioni, e già
si sono approfittate nell'oratione. Quello
che di questo modo sregolato ne uà guadagniando
il Demonio che ello spesso si trasfigura in
Angelo di luce sono hora non senza mio grandiss.mo
rossore à riferirlo à V.ra S.ta

Alcuni di questi hanno rinonciato ale orationi Vocali
e ue ne hà di quelli che esercitati per l'adietro
in questa oratione di ~~pura~~ pura fede e di quiete
sotto la diretione d'alcuno di questi che la promo=
uono, capitati poi nele mani d'altro direttore questi
non hà potuto indure costoro à recitare il San=
tiss.° Rosario anzi ne anco à farygli fare il segno
dela S. croce rispondendo che non possono ne
uogliano farlo, ne recitare orationi Vocali per
che dicono di stare morti ala presenza di Dio
e che queste cose esteriori non gli servano
à niente. Vna dona dedita à questo modo
di orare non dice altro ::: Io non son niente
Dio è tutto, e stò di questo modo abbandonata
perche cosi piace à Dio, ne si vol confesare
e si vorebbe sempre comunicare ne uole udi=
dire ne fare orationi Vocali. Altri poi in quel=
atto del oratione di quiete praticano che quando
l'imaginatiua li propone imagini sacre, ancor
che siano di Christo Nostro Sig.re procurano di
cacciarle scuotendo in fino la testa dicendo
che li rimouano da Dio. E questo scuotimento
di testa che muoue à risa ed à scandalo chi
lo uede, lo fano anche nel'atto di comunicarsi

pub.

publicamente, dicendo dover anco in quel tempo
estraersi da Christo per pensare puramente
à Dio, e sono arrivati à tanta cecità che
si è ritrovato, che hà voltato l'imagine del
Crocefisso sotto sopra dicendo, che l'impediua
l'unione con Dio e lo distraeua da Dio

Altri uiuono con tal ingano, che tengono esser tutti
lumi ed inspirationi di Dio quei pensieri, che
loro suggerisce la mente in quell'atto d'oratione
muta, e di quiete, e come lume di Dio non esser
soggetti alle leggi per lo che stimano esser
loro lecito d'eseguire senza licenza quelle
cose, che nell'oratione li si suggeriscono

Io come operario ancorche indegnat.e posto alla
coltura di questa Vigna, vengo sollecitat.o à
dare di tutto ciò riuerente conto alla S.tà V.
come à gran Padre di Famiglia acciò che se
con sua santa sapienza conoscerà esser
questi germogli che deriuano da qualche
pestifera radice, voglia col suo potentissimo
Apostolico braccio reciderli, anzi sradicare
le radici stesse, tanto più che sopra questa
materia si vanno spargendo tali opinioni
che ritano esser danate. Ed in questi

giorni

giorni sendomi stato esebito un Libro manuscritto che tratta d'oratione di quiete per la Licenza di stamparlo vi si sono osservate molte propositioni degne di censura si hà negata la Licenza e trattenuto il Libro, onde si vede, che stanno preparate le pene à scrivere cose molto pericolose. –

Si degni la Stà V. darmi quei lumi, e quegl' indirizzi che stimarà opportuni, acciò che dal mio lato possa ovviare in questa città, e diocece à scandali maggiori, che questi possono temere.

Non devo tralasciar di far notto à V. Stà l'uso qui introdotto dela comunione quotidiana ne Laici ancha coniugati, ne quali non iscorgendosi qual profitto nelo spirito, che se ne dovrebbe aspettare per si frequente accesso ala mensa celeste, non solamente non dano edificat.e ma scandalo. E se bene la Stà V. con suo General decreto hà prescritto particolarmente à Confessori dal cui arbitrio dipende questa quotidiana comunione de laici che non lascino quando la permetano di eseguire la gran preparatione e purità con cui l'anima si deve

accostare

accostare al Divino convitto, nulla di meno l'esperienza dimostra, che senza si osservino i santi avvertimenti di V.a S.tà si frequentano da molti laici la S. Comunione quotidiana.

Questa anco come manifesto abuso referisco alla S.tà V., acciò che possa darvi rimedio co suoi oracoli, la cui esecutione doveva esser à me la guida sicura per caminare in questo Pastoral Governo e baccio in tanto alla S.tà V. humil.te i Santiss.mi Piedi.

Di Napoli &c. Il Cardinal Caracciolo

Dalla somma prudenza, e sapienza di Nostro Sig.re si può sperare che siansi dati tali ordini al Sig.r Cardinal Caracciolo, onde si possono sradicare li abusi, e le opinioni perverse introdotte dai promotori dell'oratione di quiete, e quando si dovesse dar loro una retta e salda instruttione credersi si potesse estraere da ciò che dice S. Bernardo nel sermone terzo sopra la cantica con l'infras.te parole. –

Nolo repente fieri summus, paulatim proficere volo. Quantum displicet Deo impudentia tantum penitentis

verecundia placet. Altiora te ne quæsieris. longus saltus, et arduus est de pede ados. Quid enim re=centi adhuc pulvere respersus ora sacra contingas? Per manum tibi transitus fit, illa primum te tergat, illa te erigat, quomodo eriget? dando unde præsumas? quid istud? decor con=tinentiæ, et penitentiæ fructus –

Et infra == hæc via ad contemplationem, hic ordo. Primo ad pedes procedamus, et ploramus coram Domino, qui fecit nos, quæ fecimus nos; 2do manum quæ sumus sublevantis, et roborantis genua dissoluta. Postremo cum ista multis lacrimis, et precibus obtinemus tum demum audemus forsitan ad ipsum os gloriæ caput attolere pavens, et tremens dico non solum speculandum, sed etiam osculandum. ~

Hinc S. Franciscus Salesius == sistendum est paulu=~~tim~~ circa pedes salvatoris cum Maria Magda=lena antequam osculetur nos sponsus osculo oris sui –

E da ciò che il med.mo santo ha scritto nella sua dotta operetta intitolata == Scala claustralium, sive de modo orandi &c

Fine ~ L. D. B. M. V.

Fine